SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 21 settembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della giustizia

Ministero della salute

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 1° settembre 2011, n. **150**.

Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° settembre 2011;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) Rito ordinario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del titolo I e del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile;

b) Rito del lavoro: il procedimento regolato dalle norme della sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile;

c) Rito sommario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme del capo III bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile.

Art. 2.
Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito del lavoro

1. Nelle controversie disciplinate dal Capo II, non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, gli articoli 413, 415, settimo comma, 417, 417-*bis*, 420-*bis*, 421, terzo comma, 425, 426, 427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto comma, 433, 438, secondo comma, e 439 del codice di procedura civile.

2. L'ordinanza prevista dall'articolo 423, secondo comma, del codice di procedura civile può essere concessa su istanza di ciascuna parte.

3. L'articolo 431, quinto comma, si applica alle sentenze di condanna a favore di ciascuna delle parti.

4. Salvo che sia diversamente disposto, i poteri istruttori previsti dall'articolo 421, secondo comma, del codice di procedura civile non vengono esercitati al di fuori dei limiti previsti dal codice civile.

Art. 3.
Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito sommario di cognizione

1. Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 702-*ter* del codice di procedura civile.

2. Quando la causa è giudicata in primo grado in composizione collegiale, con il decreto di cui all'articolo 702-*bis*, terzo comma, del codice di procedura civile il presidente del collegio designa il giudice relatore. Il presidente può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.

3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, quando è competente la corte di appello in primo grado il procedimento è regolato dagli articoli 702-*bis* e 702-*ter* del codice di procedura civile.

Art. 4.
Mutamento del rito

1. Quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza.

2. L'ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti.

3. Quando la controversia rientra tra quelle per le quali il presente decreto prevede l'applicazione del rito del lavoro, il giudice fissa l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti devono provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.

4. Quando dichiara la propria incompetenza, il giudice dispone che la causa sia riassunta davanti al giudice competente con il rito stabilito dalle disposizioni del presente decreto.

5. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.

Art. 5.

Sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato

1. Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione.

2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza. La sospensione diviene inefficace se non è confermata, entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1.

Capo II

DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO DEL LAVORO

Art. 6.

Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione

1. Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.

2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.

3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace.

4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

b) di previdenza e assistenza obbligatoria;

c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;

d) di igiene degli alimenti e delle bevande;

e) valutaria;

f) di antiriciclaggio.

5. L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale:

a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 euro;

b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;

c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale.

7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

8. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

9. Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto.

10. Alla prima udienza, il giudice:

a) quando il ricorso è proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza;

b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8.

11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

12. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.

13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Art. 7.

Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada

1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all'articolo 204-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.

2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è altresì inammissibile se è stato previamente presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.

5. La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle Ferrovie dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

6. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

7. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.

8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

9. Alla prima udienza, il giudice:

a) nei casi previsti dal comma 3 dichiara inammissibile il ricorso con sentenza;

b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 7.

10. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.

11. Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da questa determinate.

12. Quando rigetta l'opposizione, il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

Art. 8.

Dell'opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti

1. Le controversie previste dall'articolo 75, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono regolate dall'articolo 6 del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Sono competenti il giudice di pace, e nel caso di trasgressore minorenne, il tribunale per i minorenni del luogo ove ha sede il prefetto che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

Art. 9.

Dell'opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato

1. Ove non diversamente disposto dal presente articolo, le controversie in materia di recupero degli aiuti di Stato previste dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono regolate dalle disposizioni contenute nell'articolo 6 del presente decreto, in quanto compatibili, ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 9 e 13.

2. Nelle controversie di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, e nei giudizi civili aventi ad oggetto un titolo giudiziale di pagamento conseguente a una decisione di recupero, il giudice, su richiesta di parte, può sospendere l'efficacia esecutiva del titolo amministrativo o giudiziale di pagamento se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) gravi motivi di illegittimità della decisione di recupero, ovvero evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della somma da recuperare e nei limiti di tale errore;

b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile.

3. Quando accoglie l'istanza di sospensione per motivi attinenti alla illegittimità della decisione di recupero, il giudice provvede all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, se ad essa non sia stata già deferita la questione di validità

dell'atto comunitario contestato. L'istanza di sospensione non può in ogni caso essere accolta per motivi attinenti alla legittimità della decisione di recupero quando la parte istante, pur avendone facoltà perché individuata o chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la decisione di recupero ai sensi dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e successive modificazioni, ovvero quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 278 del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia stata concessa.

4. Fuori dei casi in cui è stato disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, quando accoglie l'istanza di sospensione il giudice fissa la data dell'udienza di trattazione nel termine di trenta giorni. La causa è decisa nei successivi sessanta giorni.

5. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui al comma 4 e riferisce con relazione trimestrale, rispettivamente, al presidente del tribunale o della corte di appello per le determinazioni di competenza. Nei tribunali non divisi in sezioni le funzioni di vigilanza sono svolte direttamente dal presidente del tribunale.

Art. 10.

Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali

1. Le controversie previste dall'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente il tribunale del luogo in cui ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, come definito dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

4. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

5. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.

6. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile e può prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *E)*, anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati, nonché il risarcimento del danno.

Art. 11.

Delle controversie agrarie

1. Le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. Sono competenti le sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320.

3. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia nelle materie indicate dal comma 1 è tenuto a darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

4. Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione.

5. Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell'ispettorato.

6. Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.

7. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria competente.

8. Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per morosità, il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con l'instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin dall'origine, in base alle variazioni del valore della moneta secondo gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la morosità.

9. Quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro in favore dell'affittuario, si applica l'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile.

10. Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'articolo 373 del codice di procedura civile, anche l'esecuzione di sentenza che privi il concessionario di un fondo rustico del principale mezzo di sostentamento suo e della sua famiglia, o possa risultare fonte di serio pericolo per l'integrità economica dell'azienda o per l'allevamento di animali.

11. Il rilascio del fondo può avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa la sentenza che lo dispone.

Art. 12.

Dell'impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti

1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di rigetto delle istanze previste dall'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e quelle avverso la mancata decisione sulle medesime istanze sono regolate dal rito del lavoro.

2. È competente il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato.

Art. 13.

Dell'opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato

1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione al provvedimento di diniego di riabilitazione di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero al decreto di riabilitazione ai sensi del comma 4 del medesimo articolo sono soggette al rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente la corte di appello.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego di riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto di riabilitazione effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

4. Il provvedimento che accoglie il ricorso è pubblicato nel registro informatico dei protesti cambiari.

Capo III

DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Art. 14.

Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato

1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale.

3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.

4. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.

Art. 15.

Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia

1. Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello è competente il presidente della corte di appello.

3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.

4. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

5. Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.

6. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.

Art. 16.

Delle controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari

1. Le controversie previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono regolate dal rito sommario di cognizione.

2. È competente il tribunale del luogo ove dimora il ricorrente.

Art. 17.

Delle controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari

1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, nonché per i motivi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente il tribunale, in composizione monocratica, del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale

ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare.

4. Il ricorrente può stare in giudizio personalmente.

5. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. L'allontanamento dal territorio italiano non può avere luogo fino alla pronuncia sull'istanza di sospensione, salvo che il provvedimento sia fondato su una precedente decisione giudiziale o su motivi imperativi di pubblica sicurezza. Il giudice decide sull'istanza di sospensione prima della scadenza del termine entro il quale il ricorrente deve lasciare il territorio nazionale.

6. Quando il ricorso è rigettato, il ricorrente deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.

Art. 18.

Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea

1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente il giudice di pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare.

4. Il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete.

5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato a cura della cancelleria all'autorità che ha emesso il provvedimento almeno cinque giorni prima della medesima udienza.

6. L'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato può costituirsi fino alla prima udienza e può stare in giudizio personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati.

7. Il giudizio è definito, in ogni caso, entro venti giorni dalla data di deposito del ricorso.

8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

9. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.

Art. 19.

Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale

1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Sull'impugnazione dei provvedimenti emessi dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo è competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento di cui è stata dichiarata la revoca o la cessazione. Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è competente il tribunale, in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede il centro ove il ricorrente è accolto o trattenuto.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare. Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà.

4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

a) da parte di soggetto ospitato nei centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, o trattenuto ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, ovvero

b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, ovvero

c) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale nell'ipotesi prevista dall'articolo 22,

comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero

d) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale che ha dichiarato l'istanza manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-*bis*), del citato decreto legislativo.

5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. Quando l'istanza di sospensione viene accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e ne viene disposta l'accoglienza ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.

6. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.

7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dalla Commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-*bis*, secondo comma, del codice di procedura civile.

8. La Commissione che ha adottato l'atto impugnato può depositare tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria e il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia.

9. L'ordinanza che definisce il giudizio rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ed è comunicata alle parti a cura della cancelleria.

10. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

Art. 20.

Dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare

1. Le controversie previste dall'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente il tribunale in composizione monocratica del luogo in cui il ricorrente ha la residenza.

3. L'ordinanza che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.

4. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa.

Art. 21.

Dell'opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio

1. Le controversie previste dall'articolo 5 della legge 13 maggio 1978, n. 180, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente il tribunale in composizione collegiale e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

3. Il ricorso su iniziativa del sindaco, ai sensi dell'articolo 5, comma secondo, della legge 13 maggio 1978, n. 180, deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, secondo comma, della medesima legge.

4. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato a mezzo del servizio postale.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, il presidente del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione e d'ufficio. Sulla richiesta di sospensione il presidente provvede entro dieci giorni.

6. Il tribunale può assumere informazioni e disporre l'assunzione di prove d'ufficio.

7. Il procedimento è esente dal contributo unificato e la decisione non è soggetta a registrazione.

Art. 22.

Delle azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali

1. Le controversie previste dall'articolo 82, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, quelle previste dall'articolo 7, secondo comma, della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, quelle previste dall'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e quelle previste dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni comunali sono di competenza del tribunale della circoscrizione territoriale in cui è compreso il comune medesimo. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni provinciali sono di competenza del tribunale della circoscrizione territoriale in cui è compreso il capoluogo della provincia. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni regionali sono di competenza del tribunale del capoluogo della regione.

3. Il tribunale giudica in composizione collegiale e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

4. Il ricorso avverso le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità deve essere proposto, a pena di inammissi-

bilità, entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando è necessaria. Il termine è di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

5. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.

6. L'ordinanza che definisce il giudizio è immediatamente trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al presidente della regione perché entro ventiquattro ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nell'albo dell'ente.

7. Contro l'ordinanza pronunciata dal tribunale può essere proposto appello da qualsiasi cittadino elettore dell'ente locale o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, nonché dal prefetto quando ha promosso l'azione d'ineleggibilità.

8. L'efficacia esecutiva dell'ordinanza pronunciata dal tribunale è sospesa in pendenza di appello.

9. Il termine di cui all'articolo 702-*quater* decorre, per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato, dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo dell'ordinanza nell'albo dell'ente.

10. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.

11. Il presidente della corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini del procedimento sono ridotti della metà.

12. Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

13. Il provvedimento che definisce il giudizio è immediatamente comunicato al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al presidente della regione, che subito ne cura la notificazione, senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione è data al prefetto per le controversie inerenti elezioni regionali.

14. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.

15. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.

16. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

Art. 23.

Delle azioni in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo

1. Le controversie previste dall'articolo 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente la corte di appello nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio elettorale che ha proclamato l'elezione o la surrogazione e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei nominativi degli eletti a norma dell'articolo 24 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

4. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.

5. L'ordinanza che definisce il giudizio, ove non sia stato proposto ricorso per cassazione, è immediatamente trasmessa in copia, a cura del cancelliere, al presidente dell'ufficio elettorale nazionale, per l'esecuzione.

6. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.

7. Il presidente della corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà. La sentenza è immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura del cancelliere, per l'esecuzione al presidente dell'Ufficio elettorale nazionale.

8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.

9. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

Art. 24.

Dell'impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo

1. Le controversie previste dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente la corte di appello nella cui circoscrizione ha sede la Commissione elettorale circondariale che ha emesso la decisione impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione di cui al quarto comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, quando il ricorrente è lo stesso cittadino che aveva reclamato o aveva presentato direttamente alla Commissione una domanda d'iscrizione o era stato dalla Commissione medesima cancellato dalle liste. In tutti gli altri casi il ricorso è proposto, anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della lista rettificata. I termini sono raddoppiati per i cittadini residenti all'estero di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

4. Il ricorso è notificato, col relativo decreto di fissazione d'udienza, al cittadino o ai cittadini interessati e alla Commissione elettorale.

5. Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà fatta eccezione per i ricorsi dei cittadini residenti all'estero.

6. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.

7. Il provvedimento che definisce il giudizio è comunicato immediatamente dalla cancelleria al presidente della Commissione elettorale circondariale e al sindaco che ne cura, senza spesa, l'esecuzione e la notificazione agli interessati.

8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.

9. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

Art. 25.

Delle controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche

1. Le controversie previste dall'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, sono regolate dal rito sommario di cognizione.

Art. 26.

Dell'impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai

1. Le controversie in materia di impugnazione dei provvedimenti disciplinari e quelle in materia di impugnazione delle misure cautelari rispettivamente previste dagli articoli 158 e 158-*novies* della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente la corte di appello del distretto nel quale ha sede la Commissione amministrativa regionale di disciplina che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti cautelari pronunciati dalla corte di appello ai sensi dell'articolo 158-*septies*, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è competente la corte di appello nel cui distretto è ubicata la sede della Commissione più vicina. Al giudizio partecipa il pubblico ministero.

3. Il ricorso avverso il provvedimento disciplinare va proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura della parte interessata o, in difetto, nel termine di sei mesi dal suo deposito. Il ricorso avverso la misura cautelare va proposto, a pena di inammissibilità, entro dieci giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.

4. Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso il provvedimento disciplinare è ammesso ricorso per cassazione nei soli casi previsti dai numeri 3) e 5) del primo comma dell'articolo 360 del codice di procedura civile.

5. Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso il provvedimento cautelare è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.

6. La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di consiglio, sentite le parti.

Art. 27.

Dell'impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti

1. Le controversie previste dall'articolo 63 della legge 2 febbraio 1963, n. 69, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente il tribunale in composizione collegiale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine dei giornalisti presso cui il giornalista è iscritto od ove la elezione contestata si è svolta e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

3. Presso il tribunale e presso la corte di appello il collegio è integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della corte di appello su designazione del Consiglio nazionale dell'Ordine. Il giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati.

4. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

5. L'ordinanza che accoglie il ricorso può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

Art. 28.

Delle controversie in materia di discriminazione

1. Le controversie in materia di discriminazione di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, e quelle di cui all'articolo 55-*quinquies* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio.

3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente.

4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. I dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata.

5. Con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripe-

tizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano è adottato sentito l'ente collettivo ricorrente.

6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del fatto che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.

7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. Dell'ordinanza è data comunicazione nei casi previsti dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, e dall'articolo 55-*quinquies*, comma 8, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Art. 29.

Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità

1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente la corte di appello nel cui distretto si trova il bene espropriato.

3. L'opposizione va proposta, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al decreto di esproprio. Il termine è di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

4. Il ricorso è notificato all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il proprietario del bene, ovvero all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore dell'espropriazione. Il ricorso è notificato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennità.

Art. 30.

Delle controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento

1. Le controversie aventi ad oggetto l'attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria di cui all'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono regolate dal rito sommario di cognizione.

2. È competente la corte di appello del luogo di attuazione del provvedimento.

Capo IV

DELLE CONTROVERSIE REGOLATE DAL RITO ORDINARIO DI COGNIZIONE

Art. 31.

Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso

1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo dove ha residenza l'attore.

3. L'atto di citazione è notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3.

5. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.

6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

Art. 32.

Dell'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici

1. Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sono regolate dal rito ordinario di cognizione.

2. È competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto.

3. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.

Art. 33.

Delle controversie in materia di liquidazione degli usi civici

1. L'appello contro le decisioni dei commissari regionali di cui all'articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, è regolato dal rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. Sono competenti, rispettivamente, la corte di appello di Palermo, per i provvedimenti pronunciati dal commissario regionale per la liquidazione degli usi civici per la Regione Siciliana, e la corte di appello di Roma, per i provvedimenti pronunciati dai commissari regionali delle restanti regioni.

3. L'appello è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.

4. L'appello contro decisioni preparatorie o interlocutorie può essere proposto soltanto dopo la decisione definitiva e unitamente all'impugnazione di questa.

5. L'atto di citazione è notificato a tutti coloro che hanno interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

6. Su richiesta della cancelleria della corte di appello, il commissario che ha pronunciato la decisione impugnata trasmette tutti gli atti istruttori compiuti nella causa.

7. La sentenza che definisce il giudizio è comunicata, a cura della cancelleria, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI ED ABROGAZIONI

Art. 34.

Modificazioni e abrogazioni

1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, il primo comma è sostituito dal seguente: «Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

b) all'articolo 22, i commi dal secondo al settimo sono abrogati;

c) gli articoli 22-*bis* e 23 sono abrogati.

2. All'articolo 6, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 le parole: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981» sono sostituite dalle seguenti: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».

3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Contro il decreto può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

4. All'articolo 262, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

5. All'articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali.».

6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 204-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 204-*bis*.

(Ricorso in sede giurisdizionale).

1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

b) l'articolo 205 è sostituito dal seguente:

«Art. 205.

(Opposizione all'ordinanza-ingiunzione).

1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.".

7. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 ed eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 8 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.».

8. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 sono regolati dall'articolo 9 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 .»;

b) i commi da 2 a 6 sono abrogati.

9. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione,» sono inserite le seguenti: «nonché le controversie previste dall'articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

c) i commi da 2 a 14 sono abrogati.

10. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge 2 marzo 1963, n. 320, sono abrogati.

11. L'articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è abrogato.

12. Gli articoli 46 e 47 della legge 3 maggio 1982, n. 203, sono abrogati.

13. L'articolo 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29, è abrogato.

14. All'articolo 4, comma 4, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 12 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».

15. All'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

b) al comma 4 la parola: «reclamabile» è sostituita dalla seguente: «opponibile»;

c) al comma 4 le parole: «entro dieci giorni dalla pubblicazione» sono abrogate;

d) il comma 5 è abrogato.

16. Alla legge 13 giugno 1942, n. 794, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 28 è sostituito dal seguente: «28. Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

b) gli articoli 29 e 30 sono abrogati.

17. All'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito al seguente: «1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

18. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8.

(Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno)

1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'articolo 16 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150.»;

b) all'articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui all'articolo 21 può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

c) all'articolo 22, ai commi 3 e 4, le parole: «ai commi 1 e 2», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;

d) all'articolo 22, al comma 4, le parole: «o su motivi imperativi di pubblica sicurezza» sono soppresse;

e) all'articolo 22, il comma 5 è abrogato.

19. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente: «5-*bis*. Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti

dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.»;

b) all'articolo 13, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

c) l'articolo 13-*bis* è abrogato;

d) all'articolo 14, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e di espulsione di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.».

20. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Avverso la decisione della Commissione territoriale e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

c) i commi da 3 a 14 sono abrogati.

21. All'articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».

22. All'articolo 5 della legge 13 maggio 1978, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.»;

b) al secondo comma le parole: «Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma dell'articolo 3,» sono abrogate;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 21 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

d) i commi dal quarto all'ottavo sono abrogati.

23. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 82, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.»;

b) all'articolo 82, secondo comma, le parole: «Il termine di trenta giorni, stabilito ai fini della impugnativa di cui al precedente comma, decorre dall'ultimo giorno dell'anzidetta pubblicazione.» sono abrogate;

c) all'articolo 82, il terzo comma è sostituito dal seguente: « Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

d) all'articolo 82, i commi dal quarto all'ultimo sono abrogati;

e) gli articoli 82/2, 82/3, 84 sono abrogati.

24. Alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il primo comma è abrogato;

b) all'articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le azioni popolari e le impugnative consentite dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a qualsiasi elettore del Comune per quanto concerne elezioni comunali, sono consentite

a qualsiasi cittadino elettore della Provincia per quanto concerne le elezioni provinciali. Le attribuzioni conferite da tali norme al Consiglio comunale, si intendono devolute al Consiglio provinciale; quelle devolute al sindaco si intendono devolute al presidente della Giunta provinciale. Alle controversie previste dal presente comma si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

c) all'articolo 7, il quarto comma è abrogato.

25. All'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, il primo comma è abrogato;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonché al Prefetto del capoluogo di Regione, in qualità di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie. Alle controversie previste dal presente comma si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150.»;

c) il terzo comma è abrogato.

26. All'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco o al presidente della provincia.» sono abrogate;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150."»;

c) il comma 4 è abrogato.

27. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44, il primo comma è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione, ai giudizi relativi alle condizioni di eleggibilità e di compatibilità, stabilite dalla presente legge in relazione alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, si applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

b) all'articolo 44, al secondo comma le parole: «con ricorso sul quale il presidente fissa, con decreto, l'udienza di discussione della causa in via di urgenza e provvede alla nomina del giudice relatore. Il ricorso deve essere depositato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei nominativi degli eletti a norma dell'articolo 24 della presente legge.» sono abrogate;

c) all'articolo 44, i commi dal terzo all'ultimo sono abrogati;

d) gli articoli 45 e 47 sono abrogati.

28. Al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42, il primo comma è sostituito dal seguente: «Contro le decisioni della Commissione elettorale circondariale o delle sue Sottocommissioni, qualsiasi cittadino ed il procuratore della Repubblica presso il tribunale competente possono proporre impugnativa davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.»;

b) all'articolo 42, il terzo comma, è sostituito dal seguente: «Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

c) l'articolo 44 è sostituito dal seguente:

«Art. 44.

(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35)

Il pubblico ministero, se riscontra nel fatto che ha dato origine al ricorso estremi di reato, promuove l'azione penale entro il medesimo termine previsto per la proposizione dell'impugnativa»;

d) gli articoli 43, 45 e 46 sono abrogati.

29. All'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, il comma 2, ultimo periodo, è sostituito dal seguente: «Si applica l'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».

30. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 158, comma 1, le parole: « , con reclamo alla corte di appello del distretto nel quale ha sede la Commissione, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura della parte interessata o, in difetto, nel termine di un anno dal suo deposito» sono abrogate;

b) all'articolo 158, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

c) all'articolo 158, al comma 3 le parole: « nei termini di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

d) gli articoli 158-*bis* e 158-*ter* sono abrogati;

e) l'articolo 158-*novies* è sostituito dal seguente: «158-*novies*. 1. I provvedimenti cautelari pronunciati dalla Commissione e dalla corte di appello sono reclamabili nei modi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

f) all'articolo 158-*decies*, il comma 3 è abrogato.

31. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 63, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.»;

b) all'articolo 63, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

c) all'articolo 63, il terzo comma è abrogato;

d) gli articoli 64 e 65 sono abrogati.

32. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.»;

b) all'articolo 44, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

c) all'articolo 44, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie previste dal presente articolo è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.»;

d) all'articolo 44, al comma 10 le parole: «Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate» sono soppresse;

e) all'articolo 44, i commi da 3 a 7 e il comma 9 sono abrogati.

33. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150. In caso di accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del presente decreto, si applica, altresì, l'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

b) all'articolo 4, i commi da 3 a 6 sono abrogati.

34. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. In caso di accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del presente decreto, si applica, altresì, l'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

b) all'articolo 4, i commi da 4 a 7 sono abrogati.

35. Alla legge 1° marzo 2006, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

b) all'articolo 3, i commi da 2 a 4 sono abrogati.

36. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 55-*quinquies*, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In caso di violazione dei divieti di cui all'articolo 55-*ter*, è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.»;

b) all'articolo 55-*quinquies*, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

c) all'articolo 55-*quinquies*, il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. Chiunque non ottempera o elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie previste dal presente articolo è punito con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a tre anni.»;

d) all'articolo 55-*quinquies*, i commi da 3 a 7 sono abrogati;

e) l'articolo 55-*sexies* è abrogato.

37. All'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;

b) i commi dal 2 al 4 sono abrogati.

38. All'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «alla corte di appello del luogo di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'autorità giudiziaria ordinaria»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».

39. Alla legge 14 aprile 1982, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Le controversie di cui al primo comma sono disciplinate dall'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150.»;

b) all'articolo 6, primo comma, le parole: «il ricorso di cui al primo comma dell'articolo 2 deve essere proposto» sono sostituite dalle seguenti: «la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso deve essere proposta»;

c) gli articoli 2 e 3 e l'articolo 6, secondo comma, sono abrogati.

40. L'articolo 3 delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

(Art. 3, legge 24 dicembre 1908, n. 797).

Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, .».

41. All'articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: «il reclamo alle Corti di appello, aventi giurisdizione nei territori ove sono situati i terreni in controversia, o la loro maggior parte» sono sostituite dalle seguenti: «reclamo dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente comma sono disciplinate dall'articolo 33 del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150.»;

b) i commi dal secondo al quinto sono abrogati.

42. Alla legge 10 luglio 1930, n. 1078, sono abrogati gli articoli dal 2 all'8.

Art. 35.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 36.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° settembre 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PALMA, *Ministro della giustizia*

CALDEROLI, *Ministro per la semplificazione normativa*

Visto, *il Guardasigilli:* PALMA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'articolo 76 della Costituzione:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.».

— L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Si riporta il testo dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.):

«Art. 54 *(Delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili)* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale.

2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) restano fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell'organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente;

b) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile:

1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell'istruzione, sono ricondotti al rito disciplinato dal libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile;

2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-*bis*, del codice di procedura civile, come introdotto dall' articolo 51 della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario;

3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al libro secondo, titoli I e III, ovvero titolo II, del codice di procedura civile;

c) la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera *b)* non comporta l'abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile;

d) restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonché quelle contenute nel regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nel regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, nella legge 20 maggio 1970, n. 300, nel codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e nel codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

5. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono abrogati.

6. Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.».

— Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.):

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 413, 415, 417, 417-*bis*, 420-*bis*, 421, 423, 425, 426, 427, 429, 431, 433, 438 e 439 del Codice di procedura civile :

«Art. 413 *(Giudice competente)*. — Le controversie previste dall'articolo 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro.

Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'articolo 409.

Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.

Nelle controversie nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell'articolo 18.

Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.».

«Art. 415 *(Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza)*. — Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.

Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto, l'udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente.

Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di sessanta giorni.

Il ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall'articolo 417.

Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

Il termine di cui al comma precedente è elevato a quaranta giorni e quello di cui al terzo comma è elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all'estero.

Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, il ricorso è notificato direttamente presso l'amministrazione destinataria ai sensi dell'articolo 144, secondo comma. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio.».

«Art. 417 *(Costituzione e difesa personali delle parti)*. — In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede euro 129,11.

La parte che sta in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui all'articolo 414 o si costituisce nelle forme di cui all'articolo 416 con elezione di domicilio nell'ambito del territorio della Repubblica.

Può proporre la domanda anche verbalmente davanti al giudice che ne fa redigere processo verbale.

Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all'articolo 415.

Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria.».

«Art. 417-*bis (Difesa delle pubbliche amministrazioni)*. — Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti.

Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la disposizione di cui al comma precedente si applica salvo che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonché al Dipartimento della funzione pubblica, anche per l'eventuale emanazione di direttive agli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso l'Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici dell'amministrazione interessata per gli adempimenti di cui al comma precedente.

Gli enti locali, anche al fine di realizzare economie di gestione, possono utilizzare le strutture dell'amministrazione civile del Ministero

dell'interno, alle quali conferiscono mandato nei limiti di cui al primo comma.».

«Art. 420-*bis (Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi)*. — Quando per la definizione di una controversia di cui all'articolo 409 è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, il giudice decide con sentenza tale questione, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa fissando una successiva udienza in data non anteriore a novanta giorni.

La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza.

Copia del ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità del ricorso, essere depositata presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata entro venti giorni dalla notificazione del ricorso alle altre parti; il processo è sospeso dalla data del deposito.».

«Art. 421 *(Poteri istruttori del giudice)*. — Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti.

Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del comma sesto dell'articolo 420.

Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di lavoro, purché necessario al fine dell'accertamento dei fatti e dispone altresì, se ne ravvisa l'utilità l'esame dei testimoni sul luogo stesso.

Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell'articolo 246 o a cui sia vietato a norma dell'articolo 247.».

«Art. 423 *(Ordinanze per il pagamento di somme)*. — Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.

Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice può, su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo.

L'ordinanza di cui al secondo comma è revocabile con la sentenza che decide la causa.».

«Art. 425 *(Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali)*. — Su istanza di parte, l'associazione sindacale indicata dalla stessa ha facoltà di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte.

Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l'accesso ai sensi del terzo comma dell'articolo 421.

A tal fine il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'articolo 420.

Il giudice può richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa.».

«Art. 426 *(Passaggio dal rito ordinario al rito speciale)*. — Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'articolo 409, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.

Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono.».

«Art. 427 *(Passaggio dal rito speciale al rito ordinario)*. — Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall'articolo 409, se la causa stessa rientra nella sua competenza dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie, altrimenti la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con il rito ordinario.

In tal caso le prove acquisite durante lo stato di rito speciale avranno l'efficacia consentita dalle norme ordinarie.».

«Art. 429 *(Pronuncia della sentenza)*. — Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza.

Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.».

«Art. 431 *(Esecutorietà della sentenza)*. — Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'articolo 409 sono provvisoriamente esecutive.

All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.

Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno.

La sospensione disposta a norma del comma precedente può essere anche parziale e, in ogni caso, l'esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di euro 258,23.

Le sentenze che pronunciano condanna a favore del datore di lavoro sono provvisoriamente esecutive e sono soggette alla disciplina degli articoli 282 e 283.

Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa in tutto o in parte quando ricorrono gravi motivi.».

«Art. 433 *(Giudice d'appello)*. — L'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste nell'articolo 409 deve essere proposto con ricorso davanti alla corte di appello territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro.

Ove l'esecuzione sia iniziata, prima della notificazione della sentenza, l'appello può essere proposto con riserva dei motivi che dovranno essere presentati nel termine di cui all'articolo 434.».

«Art. 438 *(Deposito della sentenza di appello)*. — Il deposito della sentenza di appello è effettuato con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 430.

Si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 431.».

«Art. 439 *(Cambiamento del rito in appello)*. — La corte di appello, se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 426 e 427.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 702-*bis* e 702-*ter* del Codice di procedura civile:

«Art. 702-*bis (Forma della domanda. Costituzione delle parti)*. — Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.

Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Art. 702-*ter (Procedimento)*. — Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.

Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-*bis*, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.

Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono un'istruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.

Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.

Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.

L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.

Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 420 del Codice di procedura civile:

«Art. 420 *(Udienza di discussione della causa)*. — Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva. La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate previa autorizzazione del giudice.

Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione.

Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.

Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo.

Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro immediata assunzione.

Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive.

Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del quinto comma, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.

L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.

Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 415. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.

Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 416.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio.

Le udienze di mero rinvio sono vietate.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come modificato dal presente decreto legislativo.

«Art. 22 *(Opposizione all'ordinanza-ingiunzione)*. — *Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150;*

commi 2 - 7 (abrogati).».

— Il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 reca: «Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.».

— La legge 15 dicembre 1990, n. 386 reca: «Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari.».

— Si riporta il testo degli articoli 205 e 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada.):

«Art. 205 *(Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria)*. — 1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero.

2.

3.».

«Art. 208 *(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)*. — 1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati: *a)* fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell' 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera *x)*, della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione; *b)* al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo; *c)* al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento

dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.

2-*bis*. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-*bis*, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-*octies*, e 187, comma 1-*quater*, destinata al Fondo.

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.

3-*bis*. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente.

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-*bis*) ed *e)* del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-*bis*) ed *e)* del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-*bis* del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

5-*bis*. La quota dei proventi di cui alla lettera *c)* del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-*bis* e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-*bis*) ed *e)* del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.».

— Per il testo dell'articolo 415 del codice di procedura penale, vedasi nelle note all'articolo 2.

— Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia-Testo A.):

«Art. 10 *(Esenzioni)*. — 1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89.

2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.

3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del codice di procedura civile.

4.

5.

6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

6-*bis*. Nei procedimenti di cui all' articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del presente testo unico. Nelle controversie di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni, e in quelle in cui si applica lo stesso articolo, è in ogni caso dovuto il contributo unificato.».

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo degli articoli 203 e 204-*bis* del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 203 *(Ricorso al prefetto)*. — 1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.

1-*bis*. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.

2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di sessanta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi di cui al comma 1-*bis*. Gli atti, corredati dalla prova della avvenuta contestazione o notificazione, devono essere altresì corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso.

3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.».

«Art. 204-*bis (Ricorso in sede giurisdizionale) — 1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».*

— Per il testo dell'articolo 415 del Codice di procedura civile, vedasi nelle note all'articolo 2.

— Si riporta il testo dell'articolo 113 del Codice di procedura civile:

«Art. 113 *(Pronuncia secondo diritto)*. — Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità.

Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile.».

Per il testo dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 vedasi nelle note all'articolo 6.

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 75 *(Condotte integranti illeciti amministrativi).*

*commi 1 - 8 (*omissis*).*

9. Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 ed eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all'interessato, può essere fatta opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 8 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.

*commi 10 - 14 (*omissis*).».*

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.) convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 1 *(Disposizioni in materia di recupero di aiuti di Stato innanzi agli organi di giustizia civile) — 1. I giudizi civili concernenti gli atti e le procedure volti al recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 sono regolati dall'articolo 9 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.*

commi 2 - 6 (abrogati).».

— Si riporta il testo degli articoli 263 e 278 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

«Art. 263 (ex articolo 230 del TCE)

La Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un controllo di legittimità sugli atti legislativi, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.

A tal fine, la Corte è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione.

La Corte è competente, alle stesse condizioni, a pronunciarsi sui ricorsi che la Corte dei conti, la Banca centrale europea ed il Comitato delle regioni propongono per salvaguardare le proprie prerogative.

Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione.

Gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell'Unione possono prevedere condizioni e modalità specifiche relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o organismi destinati a produrre effetti giuridici nei loro confronti.».

«Art. 278 (ex articolo 242 del TCE)

I ricorsi proposti alla Corte di giustizia dell'Unione europea non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo degli articoli 4 e 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali.), come modificato dal presenta decreto legislativo:

«Art. 4 *(Definizioni)* — 1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) «trattamento», qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

b) «dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

c) «dati identificativi», i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

d) «dati sensibili», i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

e) «dati giudiziari», i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* a *o)* e da *r)* a *u)*, del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

f) «titolare», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

g) «responsabile», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

h) «incaricati», le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

i) «interessato», la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

l) «comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

m) «diffusione», il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

n) «dato anonimo», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

o) «blocco», la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

p) «banca di dati», qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;

q) «Garante», l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:

a) «comunicazione elettronica», ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;

b) «chiamata», la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;

c) «reti di comunicazione elettronica», i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

d) «rete pubblica di comunicazioni», una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

e) «servizio di comunicazione elettronica», i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera *c)*, della direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio;

f) «abbonato», qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede prepagate;

g) «utente», qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;

h) «dati relativi al traffico», qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;

i) «dati relativi all'ubicazione», ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;

l) «servizio a valore aggiunto», il servizio che richiede il trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa fatturazione;

m) «posta elettronica», messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.

3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:

a) «misure minime», il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;

b) «strumenti elettronici», gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;

c) «autenticazione informatica», l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;

d) «credenziali di autenticazione», i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;

e) «parola chiave», componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;

f) «profilo di autorizzazione», l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;

g) «sistema di autorizzazione», l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.

4. Ai fini del presente codice si intende per:

a) «scopi storici», le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;

b) «scopi statistici», le finalità di indagine statistica o di produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;

c) «scopi scientifici», le finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.».

«Art. 152 *(Autorità giudiziaria ordinaria)*. — 1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, *nonché le controversie previste dall'articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,* sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria.

1-bis. *Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.;*

commi 2- 14 (abrogati).».

— Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *E)*, (Legge sul contenzioso amministrativo):

«Art. 4. — Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio.

L'atto amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra ricorso alle competenti autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei Tribunali in quanto riguarda il caso deciso.».

Note all'art. 11:

— La legge 2 marzo 1963, n. 320 reca: «Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie.».

— Per il testo dell'articolo 429 del codice di procedura civile, vedasi nelle note all'articolo 2.

— Si riporta il testo dell'articolo 373 del Codice di procedura civile:

«Art. 373 *(Sospensione dell'esecuzione)*. — Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

L'istanza si propone con ricorso al giudice di pace, al tribunale in composizione monocratica o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sé o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza può essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione.».

Note all'art. 12:

- Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 4. — 1. Il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. Il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine, può chiederne l'annotazione sul citato registro informatico. A tale fine l'interessato presenta al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio la relativa formale istanza, compilata secondo il modello allegato alla presente legge, corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonché della quietanza relativa al versamento del diritto di cui al comma 5.

2. Istanza analoga a quella di cui al comma 1 può essere presentata da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente, nonché dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si è proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto.

3. Il responsabile dirigente dell'ufficio protesti provvede sull'istanza non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulla base dell'accertamento della regolarità dell'adempimento o della sussistenza della illegittimità o dell'errore del protesto, il responsabile dirigente dell'ufficio protesti accoglie l'istanza e, conseguentemente, dispone la cancellazione richiesta, curando sotto la sua personale responsabilità l'esecuzione del provvedimento, da effettuare non oltre cinque giorni dalla pronuncia dello stesso, mediante la cancellazione definitiva dal registro dei dati relativi al protesto, che si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. In caso contrario, decreta la reiezione dell'istanza.

4. In caso di reiezione dell'istanza o di mancata decisione sulla stessa, da parte del responsabile dirigente dell'ufficio protesti, entro il termine di cui al comma 3, l'interessato può ricorrere all'autorità giudi-

ziaria ordinaria. *Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 12 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.*

5. Per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 è dovuto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura un diritto pari, per ogni protesto, a L. 15.000 per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rivalutato annualmente, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.».

Note all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 17. — 1. Il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subìto ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal levato protesto, la riabilitazione.

2. La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del tribunale su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi.

3. *Avverso il diniego di riabilitazione il debitore può proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.*

4. Il decreto di riabilitazione è pubblicato nel Bollettino dei protesti cambiari ed è *opponibile* ai sensi del comma 3 da chiunque vi abbia interesse.

5. *(abrogato).*

6. Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto.

6-*bis*. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. La cancellazione dei dati del protesto è disposta dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti competente per territorio non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della relativa istanza, corredata del provvedimento di riabilitazione.».

Note all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 28. — *Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».*

— Si riporta il testo dell'articolo 645 del Codice di procedura civile:

«Art. 645 *(Opposizione)*. — L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà.».

Note all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'articolo 170 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 170 *(Opposizione al decreto di pagamento). — 1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.*

commi 2 - 3 (abrogati).».

Note all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri); come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 8 (Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno). — 1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli articoli 6 e 7, è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'articolo 16 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».

Note all'art. 17:

— Si riporta il testo degli articoli 20 e 21 del citato decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30:

«Art. 20 *(Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno)*. — 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.

3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.

4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti.

5. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.

6. I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

7. I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza, salvo l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.

8. Le malattie o le infermità che possono giustificare limitazioni alla libertà di circolazione nel territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempre-

ché siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non possono giustificare l'allontanamento.

9. Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza dei soggetti di cui al comma 7, nonché i provvedimenti di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato. Negli altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono adottati dal prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario.

10. I provvedimenti di allontanamento sono motivati, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento è accompagnato da una traduzione del suo contenuto, anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile per indisponibilità di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in tale lingua, comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnola o tedesca, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Il provvedimento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e, salvo quanto previsto al comma 11, indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, può essere ridotto a dieci giorni. Il provvedimento indica anche la durata del divieto di reingresso che non può essere superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per i motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri casi.

11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui al comma 1 è immediatamente eseguito dal questore qualora si ravvisi, caso per caso, l'urgenza dell'allontanamento perché l'ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

12. Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario del provvedimento di allontanamento si trattiene oltre il termine fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale. Si applicano, per la convalida del provvedimento del questore, le disposizioni del comma 11.

13. Il destinatario del provvedimento di allontanamento può presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorità che ha emanato il provvedimento di allontanamento. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.

14. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, è punito con la reclusione fino a due anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle altre ipotesi. Il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva.

15. Si applica la pena detentiva della reclusione fino a tre anni in caso di reingresso nel territorio nazionale in violazione della misura dell'allontanamento disposta ai sensi del comma 14, secondo periodo.

16. Nei casi di cui ai commi 14 e 15 si procede con rito direttissimo. In caso di condanna, salvo che il giudice provveda ai sensi del comma 14, secondo periodo, è sempre adottato un nuovo provvedimento di allontanamento immediatamente esecutivo, al quale si applicano le norme del comma 11.

17. I provvedimenti di allontanamento di cui al presente articolo sono adottati tenendo conto anche delle segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario del provvedimento.

Art. 21 *(Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno)*. — 1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, può altresì essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato ai sensi degli articoli 6, 7 e 13 e salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12. L'eventuale ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato dal prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, anche su segnalazione motivata del sindaco del luogo di residenza o dimora, con atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento è adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua età, della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine. Il provvedimento riporta le modalità di impugnazione, nonché il termine per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 10.

3. Unitamente al provvedimento di allontanamento è consegnata all'interessato una attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da presentare presso un consolato italiano. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non può prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale.

4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui al comma 2 e sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, il prefetto può adottare un provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal questore.».

Note all'art. 18:

— Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 reca: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.».

— Si riporta il testo dell'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale):

«Art. 29 *(Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio)*. — 1. Il consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio.

1-*bis*. Per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 97 del codice, è necessario il conseguimento di attestazione di idoneità rilasciata dall'ordine forense di appartenenza al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionale organizzati dagli ordini medesimi o, ove costituita, dalla camera penale territoriale ovvero dall'unione delle camere penali. I difensori possono, tuttavia, essere iscritti nell'elenco, a prescindere dal requisito di cui al periodo precedente, dimostrando di aver esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di idonea documentazione.

2. È istituito presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche.

3. L'ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente gli elenchi dei difensori d'ufficio di ciascun ordine forense esistente nel distretto di corte d'appello.

4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve garantire:

a) che l'indicazione dei nominativi rispetti un criterio di rotazione automatico tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1;

b) che sia evitata l'attribuzione contestuale di nomine, ad un unico difensore, per procedimenti pendenti innanzi ad autorità giudiziarie e di polizia distanti tra di loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere l'effettività della difesa;

c) l'istituzione di un turno differenziato, per gli indagati e gli imputati detenuti, che assicuri, attraverso un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi, la reperibilità di un numero di difensori d'ufficio corrispondente alle esigenze.

5. L'autorità giudiziaria e, nei casi previsti, la polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone il nominativo all'ufficio di cui al comma 2.

6. Il presidente del consiglio dell'ordine forense o un componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri per l'individuazione e la designazione del difensore d'ufficio.

7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al comma 4, lettera *c)*, hanno l'obbligo della reperibilità.

8.

9.».

Note all'art. 19:

— Si riporta il testo degli articoli 20, 21, 22, 35 e 36 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 20 *(Casi di accoglienza)*. — 1. Il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda.

2. Il richiedente è ospitato in un centro di accoglienza richiedenti asilo nei seguenti casi:

a) quando è necessario verificare o determinare la sua nazionalità o identità, ove lo stesso non sia in possesso dei documenti di viaggio o di identità, ovvero al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti;

b) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo;

c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare;

d).

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera *a)*, il richiedente è ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario agli adempimenti ivi previsti e, in ogni caso, per un periodo non superiore a venti giorni. Negli altri casi il richiedente è ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario all'esame della domanda innanzi alla commissione territoriale e, in ogni caso, per un periodo non superiore a trentacinque giorni. Allo scadere del periodo di accoglienza al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido tre mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda.

4. La residenza nel centro non incide sull'esercizio delle garanzie inerenti alla sua domanda, né sulla sfera della sua vita privata, fatto salvo il rispetto delle regole di convivenza previste nel regolamento di cui al comma 5, che garantiscono comunque la facoltà di uscire dal centro nelle ore diurne. Il richiedente può chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti all'esame della domanda, fatta salva la compatibilità con i tempi della procedura per l'esame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione all'allontanamento è motivato e comunicato all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma 4.

5. Con il regolamento di cui all'articolo 38 sono fissate, le caratteristiche e le modalità di gestione, anche in collaborazione con l'ente locale, dei centri di accoglienza richiedenti asilo, che devono garantire al richiedente una ospitalità che garantisca la dignità della persona e l'unità del nucleo familiare. Il regolamento tiene conto degli atti adottati dall'ACNUR, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea. L'accesso alle strutture è comunque consentito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi ed enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal Ministero dell'interno.

Art. 21 *(Casi di trattenimento)*. — 1. È disposto il trattenimento, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, del richiedente:

a) che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della Convenzione di Ginevra;

b) che è stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

c) che è destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento.

2. Il provvedimento di trattenimento è adottato dal questore con le modalità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando è già in corso il trattenimento, il questore chiede al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento della procedura di cui all'articolo 28.

3. L'accesso ai centri di identificazione ed espulsione è comunque garantito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore autorizzati dal Ministero dell'interno.

Art. 22 *(Residenza nei casi di accoglienza e di trattenimento)*. — 1. L'accoglienza dei richiedenti di cui all'articolo 20, comma 2, è subordinata all'effettiva permanenza nella struttura, salvo il trasferimento in altro centro che può essere disposto, per motivate ragioni, dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura che ospita il richiedente. L'indirizzo dei centri di cui agli articoli 20 e 21 è comunicato dal questore alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza valevole agli effetti della notifica e delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda di protezione internazionale. Al termine del periodo di accoglienza nei centri di cui all'articolo 20 o del periodo di trattenimento di cui all'articolo 21, è fatto obbligo al richiedente di comunicare alla questura e alla competente Commissione territoriale il luogo di domicilio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11.

2. L'allontanamento del richiedente dal centro senza giustificato motivo fa cessare le condizioni di accoglienza e la Commissione territoriale decide la domanda sulla base della documentazione in suo possesso.».

«Art. 35 *(Impugnazione). — 1. Avverso la decisione della Commissione territoriale e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.*

2. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

commi 3- 14 abrogati.».

«Art. 36 *(Accoglienza del ricorrente)*. — 1. Al richiedente asilo che ha proposto il ricorso ai sensi dell'articolo 35, si applica l'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.

2. Il richiedente di cui al comma 1 ospitato nei centri di cui all'articolo 20 rimane in accoglienza nelle medesime strutture con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.

3. Il richiedente trattenuto nei centri di cui all'articolo 21 che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi dell'articolo 35, comma 8, ha accoglienza nei centri di cui all'articolo 20 con le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.".

— Per il testo dell'articolo 417-*bis* del codice di procedura civile, vedasi nelle note all'articolo 2.

Note all'art. 20:

— Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 30 *(Permesso di soggiorno per motivi familiari)*.

commi 1 – 5 (*omissis*).

6. Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».

Note all'art. 21:

— Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge 13 maggio 1978, n. 180 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori.), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 5 (Tutela giurisdizionale). — Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.

Il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.

Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 21 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

commi 4 – 8 (abrogati).».

— Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata legge 13 maggio 1978, n. 180:

«Art. 3 *(Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale)*. — Il provvedimento di cui all'articolo 2 con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 e dalla convalida di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.

Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.

Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune. Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno e al consolato competente, tramite il prefetto.

Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico di cui all'articolo 6 è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.

Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare.

Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo.

L'omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.».

Note all'art. 22:

— Si riporta il testo dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 82. — Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

La deliberazione adottata in via surrogatoria dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio deve essere immediatamente comunicata al sindaco e pubblicata nell'albo pretorio del Comune entro ventiquattro ore dal ricevimento, a cura del segretario comunale che ne è il responsabile. La impugnativa delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale può essere promossa anche dal prefetto.

Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».

— Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo.), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 7. — L'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 328 , è abrogato.

Le norme contenute nei precedenti articoli e nell'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano altresì per i Consigli provinciali, per quanto riguarda la materia relativa all'ineleggibilità, alla decadenza, all'incompatibilità dei consiglieri provinciali. Le azioni popolari e le impugnative consentite a qualsiasi elettore del Comune per quanto concerne elezioni comunali, sono consentite a qualsiasi cittadino elettore della Provincia per quanto concerne le elezioni provinciali. Le attribuzioni conferite da tali norme al Consiglio comunale, si intendono devolute al Consiglio provinciale; quelle devolute al sindaco si intendono devolute al presidente della Giunta provinciale.

Le azioni popolari e le impugnative consentite dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a qualsiasi elettore del Comune per quanto concerne elezioni comunali, sono consentite a qualsiasi cittadino elettore della Provincia per quanto concerne le elezioni provinciali. Le attribuzioni conferite da tali norme al Consiglio comunale, si intendono devolute al Consiglio provinciale; quelle devolute al sindaco si intendono devolute al presidente della Giunta provinciale. Alle controversie previste dal presente comma si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Per tutte le questioni e le controversie deferite alla magistratura ordinaria è competente, in prima istanza, il Tribunale nella cui circoscrizione territoriale è compreso il capoluogo della Provincia.».

— Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale.), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 19 *(Ricorsi)*.

comma (abrogato).

Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonché al Prefetto del capoluogo di Regione, in qualità di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie. Alle controversie previste dal presente comma si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150.

comma (abrogato).

La tutela in materia di operazioni per l'elezione dei consiglieri regionali, successive all'emanazione del decreto di convocazione dei comizi, è disciplinata dalle disposizioni dettate dal codice del processo amministrativo.».

— Si riporta il testo dell'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 70 *(Azione popolare)*. — 1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile.

2. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.

3. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150..

4. (abrogato).».

— Si riporta il testo dell'articolo 702-*quater* del Codice di procedura civile:

«Art. 702-*quater (Appello)*. — L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-*ter* produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.».

Note all'art. 23:

— Si riporta il testo degli articoli 24 e 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 24. I nominativi dei candidati eletti sono portati a conoscenza del pubblico, a cura dell'Ufficio elettorale nazionale, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.»

«Art. 44. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione, ai giudizi relativi alle condizioni di eleggibilità e di compatibilità, stabilite dalla presente legge in relazione alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, si applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

L'azione si propone da parte di qualsiasi cittadino elettore.

commi 3 - 6 (abrogati).».

Note all'art. 24:

— Si riporta il testo degli articoli 11, 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 11. — 1. Gli elettori residenti all'estero possono chiedere, in qualsiasi momento, di essere iscritti nelle liste elettorali del comune di nascita.

2. La domanda, diretta al sindaco del comune di nascita, deve essere inoltrata per il tramite della competente autorità consolare e deve contenere l'indicazione del comune nella cui anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) l'elettore è iscritto.

3. Il sindaco, per il tramite della autorità consolare, notifica le decisioni adottate in ordine alla domanda presentata.

4. I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza di trattati internazionali ratificati alla data di entrata in vigore della presente legge, non fanno più parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nel caso di cui ai commi 1, 2 e 3, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica con le modalità di cui al comma 2. Alla domanda deve essere allegato atto o certificato dal quale risulti che l'istante è in possesso della cittadinanza italiana.

5. L'accoglimento delle domande di cui ai commi 2 e 4 produce la conseguente iscrizione nell'AIRE del comune.

6. Della condizione di cittadino residente all'estero è fatta apposita annotazione nello schedario elettorale e nelle liste sezionali.».

«Art. 30. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 24, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 19). - Entro il 10 giugno e il 10 dicembre, la Commissione elettorale mandamentale deve avere provveduto alla approvazione degli elenchi ed alle relative variazioni da effettuare sull'esemplare delle liste generali depositate presso la Commissione stessa. Nei medesimi termini gli elenchi devono essere restituiti al Comune insieme con tutti i documenti. Il segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente della Commissione.

Nei dieci giorni successivi l'Ufficiale elettorale apporta, in conformità degli elenchi approvati, le conseguenti variazioni alle liste generali, aggiungendo i nomi compresi nell'elenco dei nuovi iscritti ed eliminando i nomi di quelli compresi nell'elenco dei cancellati.

Delle rettificazioni eseguite viene redatto verbale che, firmato dall'Ufficio elettorale è immediatamente trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale il predetto verbale è firmato dal presidente della Commissione e dal segretario.

Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della Commissione elettorale mandamentale sono, a cura del sindaco, notificate, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 19, ai cittadini cancellati dalle liste o la cui domanda o proposta di iscrizione non sia stata accolta.

Le liste rettificate, insieme con gli elenchi approvati, debbono rimanere depositate nella segreteria comunale rispettivamente dal 21 al 30 giugno e dal 21 al 31 dicembre, ed ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. Dell'avvenuto deposito il sindaco dà pubblico avviso.

Tale pubblicazione tiene luogo di notificazione nei confronti dei cittadini iscritti dalla Commissione elettorale mandamentale nelle liste elettorali.».

«Art. 42. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 33, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 32, comma 5°).

Contro le decisioni della Commissione elettorale circondariale o delle sue Sottocommissioni, qualsiasi cittadino ed il procuratore della Repubblica presso il tribunale competente possono proporre impugnativa davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

Analoga azione può essere promossa per falsa o erronea rettificazione delle liste elettorali, fatta a norma dell'art. 30, secondo comma.

Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».

Note all'art. 25:

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281 (Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche.), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 4. — 1. A titolo di riparazione può essere richiesta all'autore della pubblicazione degli atti o dei documenti di cui al comma 2 dell'articolo 240 del codice di procedura penale, al direttore responsabile e all'editore, in solido fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata, ovvero da 50.000 a 1.000.000 di euro secondo l'entità del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso, l'entità della riparazione non può essere inferiore a 10.000 euro.

2. L'azione può essere proposta da parte di coloro a cui i detti atti o documenti fanno riferimento. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della pubblicazione. Agli effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui al comma 2 dell'articolo 240 del codice di procedura penale fa fede il verbale di cui al comma 6 dello stesso articolo. *Si applica l'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.*

3. L'azione è esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la protezione dei dati personali possa disporre ove accerti o inibisca l'illecita diffusione di dati o di documenti, anche a seguito dell'esercizio di diritti da parte dell'interessato.

4. Qualora sia promossa per i medesimi fatti di cui al comma 1 anche l'azione per il risarcimento del danno, il giudice tiene conto, in sede di determinazione e liquidazione dello stesso, della somma corrisposta ai sensi del comma 1.».

Note all'art. 26:

— Si riporta il testo degli articoli 158, 158-*septies* e 158-*novies* della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili.), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 158. — 1. Le decisioni della Commissione possono essere impugnate in sede giurisdizionale, anche dalle parti intervenute ai sensi dell'articolo 156-*bis*, comma 5, e, in ogni caso, dal procuratore della Repubblica competente per l'esercizio dell'azione disciplinare.

2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

3. Le decisioni della Commissione diventano esecutive, se non è proposto reclamo *nei termini previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.*».

«Art. 158-*septies*.— 1. Le misure cautelari sono adottate dalla Commissione, se sono richieste prima dell'apertura del procedimento o nel corso dello stesso, fino a quando la decisione della Commissione non è divenuta definitiva.

2. Se il procedimento pende dinanzi alla Corte d'appello od alla Corte di cassazione, per l'adozione di tali misure è competente la Corte d'appello.

3. Le misure cautelari possono essere disposte anche nei casi di sospensione del procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 158-*sexies*, commi 2 e 4.».

*«Art. 158-*novies*. — 1. I provvedimenti cautelari pronunciati dalla Commissione e dalla corte di appello sono reclamabili nei modi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».*

— Si riporta il testo dell'articolo 360 del Codice di procedura civile:

«Art. 360 *(Sentenze impugnabili e motivi di ricorso)*. — Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado, possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

1) per motivi attinenti alla giurisdizione;

2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;

3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;

4) per nullità della sentenza o del procedimento;

5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tale caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.

Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure

parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.».

Note all'art. 27:

— Si riporta il testo dell'articolo 63 della legge 2 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista.), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 63 *(Azione giudiziaria). — Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.*

Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

comma (abrogato).

Possono proporre il reclamo all'Autorità giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio.».

Note all'art. 28:

— Si riporta il testo dell'articolo 44 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 44 *(Azione civile contro la discriminazione).*

(Legge 6 marzo 1988, n. 40, art. 42)

1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.

2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Commi 3 – 7 (abrogati).

8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie previste dal presente articolo è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.

9. (abrogato).

10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal Pretore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni, o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.».

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 4 (Tutela giurisdizionale dei diritti). — 1. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150. In caso di accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del presente decreto, si applica, altresì, l'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le associazioni di cui all'articolo 5, comma 1.

commi 3 – 6 (abrogati).

7. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 4 *(Tutela giurisdizionale dei diritti).* — 1. All'articolo 15, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, dopo la parola «sesso» sono aggiunte le seguenti: «, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali».

2. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. In caso di accertamento di atti o comportamenti discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del presente decreto, si applica, altresì, l'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

3. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le rappresentanze locali di cui all'articolo 5.

commi 4 – 7 (abrogati).

8. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

— Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n.67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni):

«Art. 3 (Tutela giurisdizionale). — 1. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

commi 2 – 4 (abrogati).

— Si riporta il testo dell'articolo 55-*quinquies* del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), come modificato dal presente decreto legislativo:

*«Art. 55-*quinquies *(Procedimento per la tutela contro le discriminazioni per ragioni di sesso nell'accesso a beni e servizi e loro fornitura). — 1. In caso di violazione dei divieti di cui all'articolo 55-*ter*, è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.*

2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

commi 3 - 7 (abrogati).

8. In caso di accertata violazione del divieto di cui all'articolo 55-*ter*, da parte di soggetti pubblici o privati ai quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, il giudice dà immediata comunicazione alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione dei benefici, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano i benefici e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

9. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».

Note all'art. 29:

— Si riporta il testo dell'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.- Testo *A)*, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 54 *(Opposizioni alla stima)*. — *1. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 29 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.*

commi 2 – 4 (abrogati).

5. Trascorso il termine per la proposizione dell'opposizione alla stima, l'indennità è fissata definitivamente nella somma risultante dalla perizia.».

Note all'art. 30:

— Si riporta il testo dell'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 67 *(Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento)*. — 1. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere all'autorità giudiziaria ordinaria l'accertamento dei requisiti del riconoscimento.

1-bis. *Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.*

2. La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l'attuazione e per l'esecuzione forzata.

3. Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito pronuncia con efficacia limitata al giudizio.».

Note all'art. 31:

— Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 1. — La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.

Le controversie di cui al primo comma sono disciplinate dall'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150.».

— La legge 1° dicembre 1970, n. 898, reca: «Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio.».

Note all'art. 32:

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 3. (Art. 3, legge 24 dicembre 1908, n. 797).

Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, .».

Note all'art. 33:

— Si riporta il testo dell'articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 32. Contro le decisioni dei commissari delle questioni concernenti l'esistenza, la natura e la estensione dei diritti di cui all'art. 1 e la rivendicazione delle terre è ammesso *reclamo dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente comma sono disciplinate dall'articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.*

commi 2 - 5 (abrogati).».

Note all'art. 34:

— Per il testo dell'articolo 22 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, vedasi nelle note all'articolo 6.

— Gli artt. 22-*bis* e 23 della citata legge n. 689 del 1981, abrogati dal presente decreto legislativo, recavano rispettivamente: «*Competenza per il giudizio di opposizione*» e «*Giudizio di opposizione*».

— Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 6 *(Sanzioni)*. — 1. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all' articolo 3, comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione dell' articolo 3, comma 9-*bis*, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa.

2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui all' articolo 3, comma 1, effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui all' articolo 3, comma 5.

3. Il reintegro dei conti correnti di cui all'articolo 3, comma 1, effettuato con modalità diverse da quelle indicate all' articolo 3, comma 4, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredito.

4. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

5. Per il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni di cui al presente articolo, nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente e, *in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150*, l'opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione.

5-*bis*. L'autorità giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'articolo 3.".

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2008 n. 195, (Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 8 *(Istruttoria e provvedimento di irrogazione delle sanzioni)*. — 1. Chi non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 7 può presentare scritti difensivi e documenti al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché chiedere di essere sentito dalla stessa Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di contestazione.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della commissione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114, determina con decreto motivato la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento.

3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel termine perentorio di centottanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.

4. L'Amministrazione ha facoltà di chiedere valutazioni tecniche di organi od enti appositi, che devono provvedere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.

5. In caso di richiesta di audizione, ai sensi del comma 1, o in caso di richiesta di valutazioni tecniche, di cui al comma 4, il termine di cui al comma 3 è prorogato di sessanta giorni.

6. La mancata emanazione del decreto nel termine indicato al comma 3 comporta l'estinzione dell'obbligazione al pagamento delle somme dovute per le violazioni contestate.

7. Contro il decreto può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

8. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che infligge la sanzione pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Si applica l'articolo 18, comma 6, della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

— Si riporta il testo dell'articolo 262 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale.), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 262 *(Competenza e giurisdizione)*. — 1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all'articolo 226, comma 1, per le quali è competente il comune.

2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione *previsto dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689*.

3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli Enti indicati ai comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.».

— Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30.), come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 17 *(Ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro)*. — 1. Presso la direzione regionale del lavoro è costituito il Comitato regionale per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della direzione regionale del lavoro, che la presiede, dal Direttore regionale dell'INPS e dal Direttore regionale dell'INAIL. Ai componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione ed al funzionamento dei comitati stessi si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.

2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento e le ordinanze-ingiunzioni delle direzioni provinciali del lavoro e avverso i verbali di accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione, salvo che la direzione regionale del lavoro, su richiesta del ricorrente, disponga la sospensione.

3. Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali.».

— Per il testo dell'articolo 204-*bis* del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, vedasi nelle note all'articolo 7.

— Si riporta il testo dell'articolo 205 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 205 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione). — 1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».

— Per il testo dell'articolo 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, vedasi nelle note all'articolo 8.

— Per il testo dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 59 del 2008, vedasi nelle note all'articolo 9.

— Per il testo dell'articolo 152 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, vedasi nelle note all'articolo 10.

— Per il testo degli artt. 5, 6 e 7 della citata legge n. 320 del 1963, abrogati dal presente decreto legislativo, vedasi nella *G.U.* n. 30 marzo 1963, n. 86.

— Per il testo dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici), abrogato dal presente decreto legislativo, vedasi nella *G.U.* 22 febbraio 1971, n. 46.

— Per il testo degli artt. 46 e 47 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), abrogati dal presente decreto legislativo, vedasi nella *G.U.* 5 maggio 1982, n. 121.

— Per il testo dell'articolo 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi), abrogato dal presente decreto legislativo, vedasi nella *G.U.* 22 febbraio 1990, n. 44.

— Per il testo dell'articolo 4 della citata legge n. 77 del 1955, vedasi nelle note all'articolo 12.

— Per il testo dell'articolo 17 della citata legge n. 108 del 1996, vedasi nelle note all'articolo 13.

— Per il testo degli artt. 29 e 30 della citata legge n. 794 del 1942, abrogati dal presente decreto legislativo, vedasi nella *G.U.* 23 luglio 1942, n. 172.

— Per il testo dell'articolo 170 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, vedasi nelle note all'articolo 15.

— Per il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 30 del 2007, vedasi nelle note all'articolo 16.

— Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato decreto legislativo n. 30 del 2007, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 22 *(Ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento)*. — 1. Avverso i provvedimenti di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 20, comma 1, la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

2. Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui all'articolo 21 può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

3. I ricorsi di cui *al comma 1,* sottoscritti personalmente dall'interessato, possono essere presentati anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in tale caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza. La procura speciale al patrocinante legale è rilasciata avanti all'autorità consolare, presso cui sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.

4. I ricorsi di cui *al comma 1*, possono essere accompagnati da una istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato.

5. (abrogato).

6. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento sono consentiti, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.

7. Nel caso in cui il ricorso è respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.».

— Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 13 *(Espulsione amministrativa).*

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11)

1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.

2. L'espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero:

a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10;

b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-*bis*, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;

c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2-*bis*. Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere *a)* e *b)*, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonchè dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

2-*ter*. L'espulsione non è disposta, nè eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne.

3. L'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione, ai sensi dell'articolo 14.

3-*bis*. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3.

3-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della misura, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore.

3-*quater*. Nei casi previsti dai commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. È sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 13, 13-*bis*, 13-*ter* e 14.

3-*quinquies*. Se lo straniero espulso rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del reato più grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima è ripristinata a norma dell'articolo 307 del codice di procedura penale.

3-*sexies*.

4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica:

a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera *c)*, del presente articolo ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-*bis*;

c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;

d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5;

e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*;

f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;

g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.

4-*bis*. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera *b)*, qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:

a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;

b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;

c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità;

d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell'articolo 14;

e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.

5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-*ter*. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonché l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-*ter*. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-*bis*, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all'articolo 10.

5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione è eseguita ai sensi del comma 4.

5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresì, una o più delle seguenti misure: *a)* consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; *b)* obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere

agevolmente rintracciato; *c)* obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalità previste all'articolo 14.

5-bis. *Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria.»;*

5-*ter*. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo.

6.

7. Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.

8. Avverso il decreto di espulsione può essere presentato ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

9.

10.

11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

13. Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere *a)* e *b)*, per il quale è stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29.

13-*bis*. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

13-*ter*. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-*bis* è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera *c)*, del presente articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, può essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e può essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5.

15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1.

16. L'onere derivante dal comma 10 del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.».

— L'articolo 13-*bis* del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, abrogato dal presente decreto legislativo, recava: «Partecipazione dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio».

— Si riporta il testo dell'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 14 *(Esecuzione dell'espulsione)*.

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12).

1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-*bis*, anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo.

1-*bis*. Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera *c)*, del presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure: *a)* consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; *b)* obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; *c)* obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica

al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-*bis* del presente articolo.

2. Lo straniero è trattenuto nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.

3. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.

4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di procura speciale. Lo straniero è altresì ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché, ove necessario, da un interprete. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di identificazione e di espulsione di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.

5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, qualora permangano le condizioni indicate al comma 1, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.

5-*bis*. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.

5-*ter*. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-*bis* è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-*ter*, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione è stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-*bis* del presente articolo. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-*bis* del presente articolo, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.

5-*quater*. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-*ter*, terzo periodo, è punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-*ter*, quarto periodo.

5-*quater*.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-*ter* e 5-*quater*, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di cui al comma 5-*bis*, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione.

5-*quinquies*. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5-*ter* e 5-*quater* si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-*bis*, 20-*ter* e 32-*bis*, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

5-*sexies*. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-*ter* e 5-*quater*, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

5-*septies*. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.

6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.

7. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5.

8. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attività di assistenza per stranieri.

9. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.».

— Per il testo dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 25 del 2008, vedasi nelle note all'articolo 19.

— Per il testo dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, vedasi nelle note all'articolo 20.

— Per il testo dell'articolo 5 della citata legge n. 180 del 1998, vedasi nelle note all'articolo 21

— Per il testo dell'articolo 82 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, vedasi nelle note all'articolo 22.

— Per il testo degli artt. 82/2, 82/3 e 84 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, abrogati dal presente decreto legislativo, vedasi nella *G.U.* 23 giugno1960, n. 152, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata legge n. 1147 del 1966, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 3.

comma (abrogato).

Tutti gli atti relativi ai procedimenti amministrativi o giudiziari in materia elettorale sono redatti in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro, dal deposito per il ricorso in Cassazione, e dalle spese di cancelleria.».

— Per il testo dell'articolo 7 della citata legge n. 1147 del 1966, vedasi nelle note all'articolo 22.

— Per il testo dell'articolo 19 della citata legge n. 108 del 1988, vedasi nelle note all'articolo 22.

— Per il testo dell'articolo 70 del citato decreto legislativo n. 267del 2000, vedasi nelle note all'articolo 22.

— Per il testo dell'articolo 44 della citata legge n. 18 del 1979, vedasi nelle note all'articolo 23.

— Per il testo degli artt. 45 e 47 della citata legge n. 18 del 1979, abrogati. dal presente decreto legislativo, vedasi nella *G.U.* 30 gennaio 1979, n. 29.

— Per il testo dell'articolo 42 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, vedasi nelle note all'articolo 24.

— Si riporta il testo dell'articolo 44 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 44. (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35)

Il pubblico ministero, se riscontra nel fatto che ha dato origine al ricorso estremi di reato, promuove l'azione penale entro il medesimo termine previsto per la proposizione dell'impugnativa.».

— Per il testo degli artt. 43, 45 e 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, abrogati dal presente decreto legislativo, vedasi nella *G.U.* 28 aprile 1967, n. 106.

— Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 259 del 2006, vedasi nelle note all'articolo 25.

— Per il testo degli artt. 158-*bis* e 158-*ter* della citata legge n. 89 del 1913, abrogati dal presente decreto legislativo, vedasi nella *G.U.* 7 marzo 1913, n. 55.

— Per il testo dell'articolo 158 e 158-*novies* della citata legge n. 89 del 1913, vedasi nelle note all'articolo 26.

— Si riporta il testo dell'articolo 158-*decies* della citata legge n. 89 del 1913, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 158-*decies*. — 1. Gli atti, i provvedimenti e le decisioni relativi al procedimento disciplinare ed al procedimento cautelare sono comunicati o notificati al notaio nel suo studio o presso il domicilio eletto.

2. Le comunicazioni e le notificazioni agli altri soggetti sono eseguite presso le loro sedi.

3. (abrogato)

4. Le comunicazioni e le notificazioni previste dal presente capo possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le modalità e le decorrenze stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle innovazioni tecnologiche.».

— Per il testo dell'articolo 63 della citata legge n. 69 del 1963, vedasi nelle note all'articolo 28.

— Per il testo degli artt. 64 e 65 della citata legge n. 69 del 1963, abrogati dal presente decreto legislativo, vedasi nella *G.U.* 20 febbraio 1963, n. 49.

— Per il testo dell'articolo 44 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, vedasi nelle note all'articolo 28.

— Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 215 del 2003, vedasi nelle note all'articolo 28.

— Per il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 216 del 2003, vedasi nelle note all'articolo 28.

— Per il testo dell'articolo 3 della citata legge n. 67 del 2006, vedasi nelle note all'articolo 28.

— Per il testo dell'articolo 55-*quinquies* del citato decreto legislativo n. 198 del 2006, vedasi nelle note all'articolo 28.

— Per il testo dell'articolo 55-*sexies* del citato decreto legislativo n. 198 del 2006, abrogato dal presente decreto legislativo, vedasi nella *G.U.* 31 maggio 2006, n. 133, S.O.

— Per il testo dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 327 del 2001, vedasi nelle note all'articolo 29.

— Per il testo dell'articolo 67 della citata legge n. 218 del 1995, vedasi nelle note all'articolo 30.

— Per il testo dell'articolo 1 della citata legge n. 164 del 1982, vedasi nelle note all'articolo 31.

— Si riporta il testo dell'articolo 6 della citata legge n. 164 del 1982, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 6. — Nel caso che alla data di entrata in vigore della presente legge l'attore si sia già sottoposto a trattamento medico-chirurgico di adeguamento del sesso, *la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso deve essere proposta* entro il termine di un anno dalla data suddetta.

comma (abrogato).».

— Per il testo degli artt. 2 e 3 della citata legge n. 164 del 1982, abrogati dal presente decreto legislativo, vedasi nella *G.U.* 19 aprile 1982, n. 106.

— Per il testo dell'articolo 3 del citato R.D. n. 639 del 1910, vedasi nelle note all'articolo 32.

— Per il testo dell'articolo 32 della citata legge n. 1766 del 1927, vedasi nelle note all'articolo 33.

— Si riporta il testo della legge n. 1078 del 1930, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Legge 10 luglio 1930, n. 1078 *(Definizione delle controversie in materia di usi civici)*.

1. Negli uffici dei commissari per la liquidazione degli usi civici, nei quali lo richieda la mole degli affari, possono essere nominati commissari aggiunti, osservando il disposto dell'articolo 27, primo capoverso, e 28 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Il commissario aggiunto negli affari a lui assegnati ha tutti i poteri attribuiti ai commissari dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e da tutte le altre norme che la completano.

La distribuzione degli affari in ciascun ufficio viene fatta dal commissario.

artt. 2 - 8 (abrogati).

9. *Disposizioni generali e transitorie*.

Per la trattazione delle cause di appello, di cui nella presente legge, è istituita temporaneamente presso la Corte di appello di Roma una sezione speciale.

10. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può promuovere avanti ai commissari regionali, alla sezione speciale della Corte di appello ed alla Corte di cassazione ogni azione e ricorso a difesa dei diritti delle popolazioni anche in contraddizione del Comune o con l'associazione agraria, sempre che non si sia verificata la decadenza di cui all'art. 3 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

11. I reclami pendenti avanti le Corti d'appello, anche in linea di rinvio, all'entrata in vigore della presente legge, i quali non siano passati in decisione, sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla sezione speciale della Corte di appello di Roma.

Il presidente di questa su richiesta della parte diligente destinerà l'udienza di comparizione e la cancelleria notificherà d'ufficio tale provvedimento alle parti per mezzo del servizio postale.

Se la richiesta, di cui al precedente comma, non sarà fatta da alcuna delle parti dentro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, i reclami pendenti cadranno in perenzione.

Le cause pendenti innanzi le altre sezioni della Corte di appello di Roma saranno assegnate d'ufficio alla sezione speciale.

12. Gli Istituti di credito agrario indicati nell'art. 14 del R. decreto legge 29 luglio 1927, numero 1509 , porranno a disposizione dei commissari regionali, mediante apertura di credito in conto corrente, le somme occorrenti per le spese delle operazioni che i comuni siano nell'impossibilità di anticipare, quando siano riusciti inefficaci i provvedimenti previsti dall'articolo 39 della legge 16 giugno 1927, n. 1766.

Il rimborso delle anticipazioni concesse dagli Istituti di credito agrario e degli interessi in misura non superiore al tasso ufficiale dello sconto sarà effettuato in non più di cinque rate annuali e sarà garantito con rilascio di delegazioni da parte dell'esattore comunale.

Le somme di cui al comma precedente saranno poste a carico degli interessati con provvedimento del commissario ed esigibili con i privilegi fiscali, a norma del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401.

13. Con le stesse norme l'Istituto di credito agrario per la Sardegna anticiperà le somme necessarie per l'accertamento, identificazione e liquidazione dei diritti cussorgiali e di usi civici.

Il commissario per la Sardegna curerà con suo provvedimento la retrocessione delle cussorgie.

14. Le disposizioni contenute nell'art. 22 del testo unico 30 dicembre 1925, n. 3256, e nel secondo capoverso dell'art. 18 del R. decreto 26 luglio 1929, n. 1530, per quanto concernono la riscossione a favore dello Stato o dei concessionari delle bonifiche degli estagli dei terreni di demanio comunale, sono abrogate. I Comuni proprietari saranno soggetti agli obblighi stabiliti per ogni altro proprietario di terreni del comprensorio.

15. Con regolamento da approvarsi con Regio decreto saranno emanate le norme per la esecuzione delle presenti disposizioni.».

11G0192

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 maggio 2011.

Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2010, di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale, per l'anno 2010.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 2010, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2010, registro n. 20, foglio n. 272, pubblicato nel supplemento ordinario n. 282 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 dicembre 2010, n. 298, recante la ripartizione per l'anno 2010 dei fondi dell'otto per mille dell'IRPEF, devoluti alla diretta gestione statale;

Considerato che il citato decreto all'allegato *A)* presenta per mero errore materiale alcune inesattezze concernenti la denominazione del progetto ovvero l'identità del beneficiario ovvero l'indicazione della provincia di appartenenza;

Ritenuto di dover procedere pertanto alla parziale rettifica del decreto;

Decreta:

Articolo unico

L'allegato *A)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 2010, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2010, registro n. 20, foglio n. 272, pubblicato nel supplemento ordinario n. 282 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 dicembre 2010, n. 298, recante la ripartizione per l'anno 2010 dei fondi dell'otto per mille dell'IRPEF, devoluti alla diretta gestione statale è così parzialmente modificato:

a pagina 47 in luogo di «Parrocchia di Santo Stefano in Castiglione d'Intelvi - Laveno-Monbello (Varese) Wavuvi - Sostegno alla pesca artigianale nel distretto di Kilifi - Kenia» - n. pratica 445 - € 99.044,00:

CAST - Centro per un appropriato sviluppo tecnologico - Laveno - Mobello (Varese) «Wavuvi - Sostegno alla pesca artigianale nel distretto di Kilifi - Kenia» - n. pratica 445 - € 99.044,00;

a pagina 48 in luogo di «Parrocchia di Santo Stefano in Castiglione d'Intelvi intervento per la sicurezza alimentare nel distretto di Songea - Tanzania» - n. pratica 446 - € 236.497.50:

CAST - Centro per un appropriato sviluppo tecnologico - Laveno-Mobello (Varese) «Intervento per la sicurezza alimentare nel distretto di Songea - Tanzania» - n. pratica 446 - € 236.497.50;

a pagina 16 in luogo di «Comune di Monsampolo del Tronto (Ascoli-Piceno) - Restauro conservativo, riparazione, miglioramento sismico e riuso a Museo civico e centro documentazione storico-artistica» - n. pratica 1052 - € 528.347,87:

comune di Monsampolo del Tronto (Ascoli-Piceno) «Restauro conservativo, riparazione, miglioramento sismico e riuso a Museo civico e centro documentazione storico-artistica dell'ex Convento di San Francesco» - n. pratica 1052 - € 528.347,87;

a pagina 43 in luogo di «Parrocchia Beata Vergine Assunta in Asigliano - Asigliano Veneto (Vicenza) - Opere di consolidamento e messa in sicurezza dell'area absidale della Chiesa Beata Vergine Assunta in Asigliano (Vicenza)» - n. pratica 774 - € 130.370.58:

Parrocchia Beata Vergine Assunta in Asigliano - Asigliano Vercellese (Vercelli) «Opere di consolidamento e messa in sicurezza dell'area absidale della Chiesa Beata Vergine Assunta in Asigliano (Vercelli) - n. pratica 774 - € 130.370.58.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2011

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 15, foglio n. 97

11A12158

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Tricase e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Tricase (Lecce);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da dodici consiglieri sui venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tricase (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Guido Aprea è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° settembre 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Tricase (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 22 luglio 2011.

Le citate dimissioni, che sono state presentate da un consigliere personalmente e da altri undici componenti per il tramite di uno dei suddetti consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 22 luglio 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tricase (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Guido Aprea.

Roma, 3 agosto 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A12313

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Cappadocia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Cappadocia (L'Aquila);

Considerato altresì che, in data 7 luglio 2011, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lett. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Cappadocia (L'Aquila) è sciolto.

Dato a Roma, addì 1° settembre 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cappadocia (L'Aquila) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Bruno Murzilli.

Il citato amministratore, in data 7 luglio 2011, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cappadocia (L'Aquila).

Roma, 3 agosto 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A12314

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Montemitro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati eletti il consiglio comunale di Montemitro (Campobasso) ed il sindaco nella persona della sig.ra Valentina Giorgetta;

Vista la sentenza pronunciata dal Tribunale di Campobasso in data 15 ottobre 2009, confermata dalla Corte di Appello di Campobasso il 19 gennaio 2010 e passata in giudicato per effetto della decisione della Corte Suprema di Cassazione datata 4 maggio 2011, con la quale il predetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Montemitro (Campobasso) è sciolto.

Dato a Roma, addì 1° settembre 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Montemitro (Campobasso) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Valentina Giorgetta.

Con sentenza del Tribunale di Campobasso n. 583 del 15 ottobre 2009, confermata dalla Corte di Appello di Campobasso con sentenza n. 1 del 19 gennaio 2010, e passata in giudicato per effetto della sentenza della Corte Suprema di Cassazione, datata 4 maggio 2011, è stata dichiarata la incompatibilità di cui agli articoli 63, comma 1, n. 2) e 61, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la conseguente decadenza del sindaco dalla carica.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montemitro (Campobasso).

Roma, 3 agosto 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A12315

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Lombriasco e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Lombriasco (Torino);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 29 giugno 2011, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lombriasco (Torino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Francesca Stallone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° settembre 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lombriasco (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Renata Fasolo.

Il citato amministratore, in data 29 giugno 2011, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 21 luglio 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lombriasco (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Francesca Stallone.

Roma, 3 agosto 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A12316

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Pofi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 29 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Pofi (Frosinone);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 30 giugno 2011, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pofi (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Infante è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° settembre 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pofi (Frosinone) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Ennio Bove.

Il citato amministratore, in data 30 giugno 2011, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 21 luglio 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pofi (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Anna Infante.

Roma, 3 agosto 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A12317

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Triora e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Triora (Imperia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato altresì che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Triora (Imperia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Piano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 settembre 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Triora (Imperia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

Il consiglio comunale si è, infatti, ridotto a quattro componenti a seguito delle dimissioni, succedutesi nel tempo, dei consiglieri per i quali non è stato possibile procedere alla surroga per esaurimento della lista di rispettiva appartenenza.

Il prefetto di Imperia pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art.141, comma l, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 12 luglio 2011 la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mora (Imperia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Piano.

Roma, 11 agosto 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A12159

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Ruffano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Ruffano (Lecce);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da nove consiglieri sui sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ruffano (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Valeria Pastorelli è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 settembre 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ruffano (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 27 luglio 2011, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 29 luglio 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ruffano (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Valeria Pastorelli.

Roma, 11 agosto 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A12160

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 settembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Pescasseroli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Pescasseroli (L'Aquila);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pescasseroli (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Oriolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 settembre 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pescasseroli (L'Aquila), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 aprile 2008 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 1° agosto 2011, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di L'Aquila ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 2 agosto 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pescasseroli (L'Aquila) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Oriolo.

Roma, 11 agosto 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A12161

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 settembre 2011.

Modalità applicative e documentazione necessaria per la presentazione della certificazione per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, come modificato dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, concernente l'accertamento generale dei fabbricati urbani, la rivalutazione del relativo reddito e la formazione del nuovo catasto edilizio urbano;

Visto il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante norme in materia di riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni, concernente disposizioni sul processo tributario;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, che disciplina la costituzione del catasto dei fabbricati e stabilisce i requisiti per il riconoscimento della ruralità degli stessi fabbricati;

Visto il decreto 19 aprile 1994, n. 701, del Ministro delle finanze, che disciplina l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, recante il regolamento in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2006, n. 196 e dal decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83, recante disposizioni in materia di delega delle funzioni catastali, nell'ambito della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'art. 7, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, concernente disposizioni in materia di riconoscimento della ruralità degli immobili;

Considerato che l'art. 61 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, prevede le modalità per l'attribuzione del classamento, in applicazione dell'art. 8 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652;

Considerato che l'art. 7, comma 2-*bis*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, prevede l'attribuzione delle categorie A/6 e D/10 per gli immobili per i quali sussistono i requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557;

Considerata l'esigenza di emanare il provvedimento previsto dall'art. 7, comma 2-*quater*, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per stabilire le modalità applicative e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della autocertificazione di cui al comma 2-*bis*, nonché ai fini della convalida dell'autocertificazione medesima;

Decreta:

Art. 1.

Attribuzione del classamento agli immobili per i quali sussistono i requisiti di ruralità

1. Sono attribuite le categorie catastali A/6 e D/10, rispettivamente, alle unità immobiliari ad uso abitativo e a quelle strumentali all'attività agricola, per le quali sussistono i requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

2. Viene istituita la classe «R», senza determinazione della rendita catastale, per le unità immobiliari ad uso abitativo, di cui al comma 1, censite nella categoria A/6.

3. La rendita catastale per le unità immobiliari strumentali all'attività agricola, censite nella categoria D/10, è determinata per stima diretta, ai sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142.

Art. 2.

Presentazione delle domande di variazione, delle dichiarazioni in catasto e delle autocertificazioni

1. Per i fabbricati già censiti nel catasto edilizio urbano, la domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione della categoria A/6 o D/10 alle unità immobiliari di cui all'art. 1, comma 1, e l'autocertificazione necessaria ai fini del riconoscimento della ruralità, prevista dall'art. 7, comma 2-*bis*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono redatte in conformità ai modelli di cui agli allegati A, B e C al presente decreto. La predetta documentazione è presentata all'Ufficio provinciale territorialmente competente dell'Agenzia del territorio, entro il 30 settembre 2011 con le modalità stabilite in apposito comunicato della medesima Agenzia, pubblicato sul sito internet: www.agenziaterritorio.gov.it. Eventuali modifiche e integrazioni ai modelli, anche in relazione agli adempimenti di cui ai commi 4 e 5, sono approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito internet: www.agenziaterritorio.gov.it.

2. La domanda di variazione di cui al comma 1 è presentata ai fini dell'attribuzione della categoria A/6, classe «R», alle unità immobiliari urbane ad uso abitativo già censite, ivi comprese quelle già classificate in categoria A/6, nonché dell'attribuzione della categoria D/10 alle unità immobiliari urbane strumentali all'attività agricola, già censite in categoria diversa.

3. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve contenere la dichiarazione che l'immobile possiede, in via continuativa, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità necessari ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge n. 557 del 1993.

4. I fabbricati di nuova costruzione od oggetto di intervento edilizio, costituenti unità immobiliari per i quali sussistono i requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, sono dichiarati in catasto secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, allegando un'autocertificazione redatta in conformità ai modelli di cui al comma 1.

5. Per le unità immobiliari che perdono i requisiti di ruralità, permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'art. 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 1994.

6. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, a tutte le altre ipotesi non contemplate dal presente decreto.

Art. 3.

Sottoscrizione delle domande e delle autocertificazioni

1. La domanda di variazione di cui all'art. 2, comma 1, è sottoscritta da uno dei soggetti che hanno la titolarità di diritti reali sull'immobile.

2. L'autocertificazione di cui all'art. 2, commi 3 e 4, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sottoscritta dal richiedente, con le modalità previste dall'art. 38 dello stesso decreto.

Art. 4.

Verifica della sussistenza dei requisiti di ruralità

1. È attribuita all'Ufficio provinciale territorialmente competente dell'Agenzia del territorio la verifica della sussistenza dei requisiti di ruralità, finalizzata alla convalida delle autocertificazioni, nonché al riconoscimen-

to dell'attribuzione della categoria catastale A/6, classe «R», o D/10.

2. Il predetto Ufficio acquisisce, senza oneri, le informazioni necessarie alla verifica dei requisiti di ruralità e dei contenuti dell'autocertificazione, presso le Amministrazioni competenti, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della fonte di provenienza. Al fine di agevolare l'acquisizione di informazioni e dati, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le Amministrazioni che detengono tali informazioni o dati sono tenute a consentire, senza oneri, l'accesso, anche per via telematica, ai loro archivi informatici, nel rispetto della normativa della tutela della privacy.

3. Al fine di agevolare le attività di verifica di cui al comma 2-*ter* dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, l'Agenzia del territorio rende disponibili ai comuni, sul portale per i comuni gestito dalla medesima agenzia, le domande di variazione presentate ai sensi dell'art. 2.

4. Le informazioni necessarie alla verifica, reperibili sul territorio, ivi comprese quelle relative all'utilizzo, anche temporaneo, dell'immobile, sono rese disponibili dai comuni all'Agenzia del territorio per il tramite del portale di cui al comma 3.

Art. 5.

Aggiornamento degli atti del catasto

1. Viene fatta menzione negli atti del catasto, mediante specifica annotazione, con riferimento ad ogni unità immobiliare interessata, dell'avvenuta presentazione delle domande di variazione di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

2. L'Ufficio provinciale territorialmente competente dell'Agenzia del territorio, verificata la sussistenza dei requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, convalida l'autocertificazione, attribuendo la categoria A/6, classe «R», per le unità immobiliari a destinazione abitativa, e la categoria D/10, mantenendo la rendita in precedenza attribuita, per le unità aventi destinazione diversa da quella abitativa, strumentali all'attività agricola.

3. Il mancato riconoscimento, a ciascuna unità immobiliare urbana, dell'attribuzione della categoria catastale richiesta è adottato con provvedimento motivato, registrato negli atti catastali mediante specifica annotazione e notificato agli interessati. Il provvedimento è impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali, secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

4. Per le dichiarazioni di cui all'art. 2, comma 4, l'Agenzia del territorio procede ad effettuare l'accertamento con le modalità previste dal decreto ministeriale n. 701 del 1994 e dal presente decreto.

Art. 6.

Disposizioni particolari per i catasti gestiti dalle Province autonome di Trento e Bolzano

1. Nei territori in cui il catasto è gestito dalle Province autonome di Trento e Bolzano, le attribuzioni demandate dall'art. 7, comma 2-*quater*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, all'Agenzia del territorio sono svolte dalle medesime province.

2. Ai fini dell'uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, l'Agenzia del territorio, attraverso la pubblicazione sul sito internet www.agenziaterritorio.gov.it, provvede a rendere note le indicazioni diramate alle province autonome di Trento e Bolzano, che le osservano in quanto applicabili.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2011

Il Ministro: TREMONTI

Allegato A al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del

(Esente da bollo ai sensi dell'art. 5 della tabella Allegato B al DPR 26 ottobre 1972, n. 642)

DOMANDA DI VARIAZIONE CATASTALE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA CATEGORIA A/6 AGLI IMMOBILI RURALI AD USO ABITATIVO E DELLA CATEGORIA D/10 AGLI IMMOBILI STRUMENTALI ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA

(Art 7, comma 2-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106)

All'Agenzia del Territorio

Ufficio provinciale di ……………………………………

(In presenza del simbolo ☐ barrare le caselle di interesse)

Il sottoscritto[1] ………

nato a ………………………………………………………………………………………… (Prov.………….) il ………… / ………… / ……………,

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nella qualità di:

☐ Proprietario o titolare di altro diritto reale sugli immobili sotto indicati

☐ Rappresentante legale di [2] ………,

………, ditta titolare di diritto reale sugli immobili sotto indicati, con Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

ai sensi dell'art 7, comma 2-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,

CHIEDE

l'attribuzione della categoria catastale A/6 ai sotto elencati immobili rurali ad uso abitativo, attualmente censiti in catasto edilizio urbano come di seguito indicato [3]:

Fabbricati rurali ad uso abitativo:

Comune catastale	Codice Comune catastale	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Categoria

e l'attribuzione della categoria catastale D/10 ai sotto elencati immobili rurali ad uso strumentale all'attività agricola, attualmente censiti al catasto edilizio urbano come di seguito indicato[4]:

Fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola:

Comune catastale	Codice Comune catastale	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Categoria

Dichiara, inoltre:[5]

……..

……..

……..

……..

Si allegano n. …………………………… autocertificazioni, ai sensi del citato art. 7, comma 2-bis, del decreto legge n. 70/2011, e n. ………….. documenti e copie.

La presente domanda, qualora consegnata a mano, è presentata in duplice originale, di cui una è restituita per ricevuta.

Luogo e data **Firma**

____________________________ ____________________________

[1] Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali": i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati dall'Agenzia del Territorio per le attività istituzionali previste dalla legge

[2] Indicare la denominazione della società o dell'ente interessato

[3] I dati possono ricavarsi dalla visura catastale aggiornata. Noti gli identificativi catastali, i rimanenti dati sono reperibili anche sul sito http://www.agenziaterritorio.it, nella sezione "Servizi on-line per…" – "Privati" – "Consulta i dati catastali (visure)"

4 Vedi nota 3

[5] È facoltà del dichiarante indicare ogni informativa utile all'istruttoria della pratica (domicilio eletto, recapito telefonico, e-mail, ecc.), nonché la condizione giuridica dell'immobile (ad esempio, immobile acquisito da meno di cinque anni, per successione, compravendita, ecc.)

Allegato B al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA PER L'AGGIORNAMENTO DELLE SCRITTURE CATASTALI
(DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

La presente dichiarazione è esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

FABBRICATI RURALI A DESTINAZIONE ABITATIVA

(In presenza del simbolo ☐ barrare le caselle di interesse)

Il sottoscritto[1]……………………………………………………………………………………………………
nato a …………………………………………………………… (Prov.…………) il ………… / ………… / ……………,
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nella qualità di:

☐ Proprietario o titolare di altro diritto reale sui fabbricati sotto indicati

☐ Rappresentante legale di[2]……………………………………………………………………………,

……………………………………………………………………………, ditta titolare di diritto reale sui fabbricati sotto indicati, con Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dagli artt. 46 e 47 del medesimo decreto

DICHIARA

che le abitazioni menzionate nella domanda cui la presente dichiarazione è allegata, anche indicate nelle tabelle più avanti riportate, sono da considerarsi rurali o non utilizzate, ai sensi di quanto previsto dai commi 3, 3-*bis* lettera f), 3-*ter,* 4, 5 e 6 dell'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito - con modificazioni - dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto trattasi di:

☐	Abitazione utilizzata dal dichiarante[3]
☐	Abitazione di cui all'art. 9 comma 3-*ter* (agriturismo)
☐	Abitazione utilizzata da socio o amministratore di società agricola, con qualifica di imprenditore agricolo professionale[4]
☐	Abitazione utilizzata dal conduttore del fondo Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Tipo Catasto[5]	Codice del Comune catastale[6]	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Vani catastali[7]	m²	A/1, A/8 o abitazione di lusso[8]
								☐ Si ☐ No

Se l'abitazione è utilizzata dal conduttore del fondo, specificare il titolo[9] ……………………………………………
Atto[10] del ……………………registrato presso l'Ufficio[11] ……………………………………………………
sede di ……………………………………………………………………………… (Prov.…………)
al n° ………………………………… volume…………………… in data ……………………………

☐	Altre abitazioni utilizzate da altri componenti lo stesso nucleo familiare (art. 9, comma 5, del DL n. 557/1993)	numero totale di persone, componenti lo stesso nucleo familiare, che utilizzano le abitazioni (indicare)	…………

Tipo Catasto [5]	Codice del Comune catastale[6]	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Vani catastali[7]	m²	A/1, A/8 o abitazione di lusso[8]
								☐ Si ☐ No
								☐ Si ☐ No
								☐ Si ☐ No
								☐ Si ☐ No

☐	Fabbricati utilizzati come abitazione dai dipendenti dell'azienda agricola a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiori a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento (art. 9, comma 3-bis, lettera f) del DL n. 557/1993)					
Tipo Catasto[5]	Codice del Comune catastale[6]	Sezione	Foglio	Particella	Sub	A/1, A/8 o abitazione di lusso[8]
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No

☐	Fabbricati di tipo abitativo non utilizzati. In tal caso, allegare autocertificazione con firma autenticata attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas (art. 9, comma 6, del DL n. 557/1993)					
Tipo Catasto[5]	Codice del Comune catastale[6]	Sezione	Foglio	Particella	Sub	A/1, A/8 o abitazione di lusso[8]
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No
						☐ Si ☐ No

Inoltre, dichiara[12]:

- la sussistenza delle condizioni riguardanti la superficie del terreno a cui il fabbricato è asservito (art. 9, comma 3, lettera c, del DL n. 557/1993); ☐ Si ☐ No
- la sussistenza delle condizioni riguardanti il volume d'affari ed il reddito complessivo (art. 9, comma 3, lettera d, del DL n. 557/1993); ☐ Si ☐ No
- di essere iscritto al Registro delle imprese di cui all' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in qualità di imprenditore agricolo, ☐ Si ☐ No

  presso la Camera di Commercio di ______________________________ al n. __________
- di essere titolare di partita IVA n.____________________________[13] ☐ Si ☐ No
- di percepire redditi da pensione corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura; ☐ Si ☐ No
- che le unità immobiliari di tipo abitativo insistono nello stesso Comune ove sono ubicati i fondi rustici costituenti l'azienda agricola, ovvero in Comuni confinanti; ☐ Si ☐ No
- che le abitazioni menzionate nella domanda cui la presente dichiarazione è allegata, anche indicate nelle tabelle sopra riportate, posseggono i requisiti di ruralità necessari ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, in via continuativa, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda[14]. ☐ Si ☐ No

L'azienda agraria è composta dai seguenti fondi rustici iscritti al Catasto Terreni:

Codice del Comune catastale[6]	Sezione	Foglio	Particella/e	Superficie	Titolo[15]

Si allegano n° ………….. documenti, ad integrazione della presente dichiarazione, e copia fotostatica del proprio documento d'identità, in corso di validità[16].

Luogo e data **Firma**

____________________________ ____________________________

[1] Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali": i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati dall'Agenzia del Territorio per le attività istituzionali previste dalla legge

[2] Indicare la denominazione della società o dell'ente interessato. In tal caso l'autocertificazione è resa per conto della società o dell'ente interessato

[3] Nel caso di abitazioni utilizzate ciascuna da un diverso soggetto titolare di diritti reali sulle unità immobiliari, ciascun soggetto dovrà compilare una propria distinta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

4 Barrare nel caso in cui il titolare di diritti sull'abitazione non sia una persona fisica

[5] Indicare "T" se il fabbricato è censito al Catasto Terreni, "U" se è censito al Catasto Edilizio Urbano

[6] Il Codice del Comune catastale può ricavarsi dalla visura catastale aggiornata

[7] Nel caso in cui l'immobile sia censito al Catasto Edilizio Urbano, la consistenza che risulta dalla visura catastale aggiornata può essere omessa. Nel caso di immobile censito al Catasto Terreni, per il conteggio dei vani si procede secondo le seguenti indicazioni: stanza = 1 vano; cucina = 1 vano; accessorio (bagno, corridoio, ripostiglio, ingresso, disimpegno) = ⅓ di vano. Ne consegue che 3 accessori vanno conteggiati come 1 vano. Il totale si approssima al mezzo vano. Ad esempio, per un appartamento formato da tre stanze, cucina, due bagni, ripostiglio e corridoio, il conteggio dei vani risulta 3x1 + 1 + 2x0,33 + 0,33 + 0,33 = 5,33, da approssimare a 5,5 vani

[8] Indicare se trattasi o meno di abitazione di categoria A/1, A/8, oppure di lusso. Le unità immobiliari di categoria A/1 sono quelle di tipo signorile. Le unità immobiliari di categoria A/8 sono le abitazioni in villa. I requisiti delle abitazioni di lusso sono descritti nel DM Lavori pubblici 2 agosto 1969, adottato ai sensi della L n° 408/49. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera e) del DL 557/1993, i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 e A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, non possono comunque essere riconosciuti rurali

[9] Affittuario, comodatario, ecc.

[10] Da indicare solo se per l'atto è previsto l'obbligo di registrazione

[11] Indicare il tipo di Ufficio (Agenzia delle Entrate, Ufficio del Registro)

[12] Nel caso in cui il dichiarante non è il soggetto conduttore del fondo, è necessario integrare la presente dichiarazione con autocertificazione del conduttore del fondo che attesta la sussistenza dei requisiti previsti

[13] Da compilare solo in caso di risposta positiva. Indicare la partita IVA della persona giuridica qualora l'autocertificazione sia resa dal rappresentante legale

[14] Nel caso in cui l'immobile sia entrato nel possesso del soggetto dichiarante da meno di cinque anni, è possibile anche integrare la presente dichiarazione con autocertificazione dei precedenti titolari di diritti reali, o di loro eredi, con cui è dichiarata la sussistenza dei requisiti di ruralità per il periodo complementare al quinquennio previsto dalla legge.

[15] Indicare il titolo: proprietà, locazione, ecc.

[16] È facoltà del dichiarante allegare, se ritenuto necessario, anche ogni utile informativa finalizzata a specificare ulteriormente quanto dichiarato. Se la dichiarazione è sottoscritta, previa preliminare identificazione del dichiarante, innanzi all'impiegato dell'Ufficio dell'Agenzia del territorio la copia del documento di identità può essere omessa.

Allegato C al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA PER L'AGGIORNAMENTO DELLE SCRITTURE CATASTALI
(DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

FABBRICATI RURALI STRUMENTALI

La presente dichiarazione è esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

(In presenza del simbolo ☐ barrare le caselle di interesse)

Il sottoscritto[1]..

nato a .... (Prov.............) il .... / .... / ....,

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nella qualità di:

☐ Proprietario o titolare di altro diritto reale sui fabbricati sotto indicati

☐ Rappresentante legale di[2]..,

...., ditta titolare di diritto reale sui fabbricati sotto indicati, con Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dagli artt. 46 e 47 del medesimo decreto

DICHIARA

che gli immobili sotto elencati menzionati nella domanda cui la presente dichiarazione è allegata, anche indicati nella tabella più avanti riportata, sono da considerarsi costruzioni strumentali all'attività agricola, ai sensi di quanto previsto dal comma 3-bis dell'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 – convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 – e successive modifiche ed integrazioni, in quanto trattasi di:

Tipologia		Descrizione della tipologia dell'immobile
1	☐	Costruzione strumentale all'attività di coltivazione del terreno
2	☐	Costruzione strumentale all'attività di silvicoltura
3	☐	Costruzione destinata all'attività di allevamento e ricovero degli animali
4	☐	Costruzione strumentale alla protezione delle piante
5	☐	Costruzione strumentale ad una delle attività di cui al comma 3 dell'art. 2135 del codice civile
6	☐	Immobile di tipo abitativo non più utilizzato come abitazione, ma strumentale all'esercizio dell'attività agricola (ricovero attrezzi, macchine agricole, derrate agricole, ecc…)
7	☐	Immobile a destinazione non abitativa utilizzato per lo svolgimento di attività agrituristica, autorizzata dagli organi competenti (regione e comune)
8	☐	Immobile destinato alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna
9	☐	Immobile destinato ad uso di ufficio dell'azienda agricola
10	☐	Immobile destinato all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso
11	☐	Immobile strumentale alla produzione e alla cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali o fotovoltaiche, oppure strumentale alla produzione di carburanti o prodotti chimici ottenuti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo

Inoltre, dichiara:

- di essere iscritto al Registro delle imprese di cui all' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in qualità di imprenditore agricolo, ☐ Si ☐ No

  presso la Camera di Commercio di ________________________________ al n. ____________

- di essere titolare di partita IVA n. ___________________________________[3] ☐ Si ☐ No
- che i fabbricati strumentali all'attività agricola menzionati nella domanda cui la presente dichiarazione è allegata, anche indicati nella tabella più avanti riportata, posseggono i requisiti di ruralità, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, in via continuativa, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda[4]. ☐ Si ☐ No

L'azienda agraria è composta dai seguenti fondi rustici iscritti al Catasto Terreni[5]:

Codice del Comune catastale[6]	Sezione	Foglio	Particella/e

Se il soggetto che conduce il fondo è diverso dall'intestatario delle particelle sopra elencate, specificare l'atto che dà diritto all'utilizzo. Atto[7] del ……………………registrato presso l'Ufficio[8] …..…….………………………… sede di …………………………..………………… (Prov………….) al n° ………………………………………………… volume……………………… in data ……………………………………………

Codice Fiscale del conduttore |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Si elencano di seguito i fabbricati strumentali all'attività agricola, per tipologia e modalità di utilizzo[9]:

Tipologia[10]	Tipo catasto[11]	Codice del Comune catastale[5]	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Modalità di utilizzo dell'immobile[12]

Si allegano n° …………… documenti, ad integrazione della presente dichiarazione, e copia fotostatica del proprio documento d'identità in corso di validità[13].

Luogo e data **Firma**

______________________________ ______________________________

[1] Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali": i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati dall'Agenzia del Territorio per le attività istituzionali previste dalla legge

[2] Indicare la denominazione della società o dell'ente interessato. In tal caso l'autocertificazione è resa per conto della società o dell'ente interessato

[3] Da compilare solo in caso di risposta positiva. Indicare la partita IVA della società o dell'ente interessato, quando l'autocertificazione è resa dal rappresentante legale

[4] Nel caso in cui l'immobile sia entrato nel possesso del soggetto dichiarante da meno di cinque anni, è possibile anche integrare la presente dichiarazione con autocertificazione dei precedenti titolari di diritti reali, o di loro eredi, con cui è dichiarata la sussistenza dei requisiti di ruralità per il periodo complementare al quinquennio previsto dalla legge.

[5] Quando la dichiarazione è resa dai rappresentanti legali di cooperative di imprenditori agricoli o di loro consorzi, è necessario integrare la presente dichiarazione con l'elenco degli identificativi catastali dei fondi che costituiscono le aziende agricole dei soci

[6] Il Codice del Comune catastale può ricavarsi dalla visura catastale aggiornata

[7] Da indicare solo se per l'atto è previsto l'obbligo di registrazione

[8] Indicare il tipo di Ufficio (Agenzia delle Entrate, Ufficio del Registro)

[9] Vedi nota 5

[10] Indicare il numero della tipologia dell'immobile riportato nella tabella soprastante. Ad esempio, nel caso di una stalla, riportare "3" (Costruzione strumentale all'attività di allevamento)

[11] Indicare "T" se il fabbricato è censito al Catasto Terreni, "U" se è censito al Catasto Edilizio Urbano

[12] Indicare sinteticamente il modo di utilizzo dell'immobile. Nel caso dell'esempio di cui alla nota 10, riportare "Stalla", "Ovile", ecc.

[13] È facoltà del dichiarante allegare, se ritenuto necessario, anche ogni utile informativa finalizzata a specificare ulteriormente quanto dichiarato. Se la dichiarazione è sottoscritta, previa preliminare identificazione del dichiarante, innanzi all'impiegato dell'Ufficio dell'Agenzia del territorio, la copia del documento di identità può essere omessa.

11A12365

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 8 giugno 2011.

Individuazione e determinazione delle categorie e dei limiti di importo per i quali è ammesso il ricorso alle procedure di acquisto in economia.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Viste le norme contenute nel regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, e nel relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2006;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125, comma 10, del richiamato decreto legislativo n. 163/2006, il ricorso al sistema in economia è ammesso in relazione alla categoria di beni e servizi ed ai relativi limiti di spesa, preventivamente individuati con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;

Visto il vigente decreto ministeriale del 3 aprile 2002, attuativo del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, concernente la individuazione delle categorie e definizione dei limiti di spesa per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Considerato che l'art. 358, comma 1, lettera *f)*, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, abroga, con decorrenza 8 giugno 2011, il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, provvedimento presupposto al succitato decreto ministeriale del 3 aprile 2002;

Decreta:

Articolo unico

1. Il ricorso alla procedura in economia per l'acquisizione di beni e servizi è effettuato previa verifica della inesistenza di convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip S.p.a. ed aventi ad oggetto il bene o il servizio che si intende acquisire.

2. Ai sensi dell'art. 125, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, indicato in premessa, sono individuate le categorie e i limiti di importo per i quali è ammesso il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi, definito ai sensi dello stesso decreto, come segue:

A) *Limite di valore, esclusa iva: 125.000 euro*

a) servizi di pulizia, derattizzazione e disinfestazione dei locali in uso all'amministrazione, nonché spese per illuminazione e riscaldamento degli stessi locali;

b) smaltimento dei rifiuti speciali e servizi analoghi;

c) spese connesse con l'organizzazione e la partecipazione a corsi, concorsi, convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse del Ministero, ivi compresi i servizi di traduzione, interpretariato e di assistenza, comunque denominati;

d) locazione per brevi periodi di locali, anche con idonee attrezzature, per l'espletamento e l'organizzazione delle iniziative di cui alla precedente lettera *c)*, ovvero per esigenze diverse, quando non vi siano locali disponibili sufficienti o idonei locali demaniali (sono escluse le locazioni espressamente demandate per competenza all'Agenzia del demanio);

e) divulgazione di bandi di gara, di concorso o altre comunicazioni che per legge o regolamento devono essere rese a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

f) acquisto e noleggio di impianti di riproduzione e di impianti telefonici, di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da calcolo e da microfilmatura; acquisto di prodotti informatici (hardware e software), di apparecchi fotoriproduttori, di programmi informatici e di apparecchi hardware, di strumenti o impianti telema-

tici, di strumenti, apparecchiature e dotazioni informatiche hardware e software per il controllo degli accessi e la vigilanza, apparecchi di diffusione sonora o televisivi, nonché altri servizi informatici e attrezzature tecnico-informatiche necessarie per il funzionamento degli Uffici;

g) manutenzione e assistenza tecnica delle macchine, attrezzature, impianti e servizi di cui alla precedente lettera *f)*;

h) ideazione, progettazione e realizzazione di campagne di comunicazione;

i) acquisizione di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa tradizionali e non tradizionali;

j) riparazione, manutenzione, noleggio e locazione di autovetture e di automezzi in genere, nonché l'acquisto dei relativi materiali di ricambio ed accessori, la fornitura di carburanti, lubrificanti ed altri materiali di consumo;

k) arredi e riparazione degli stessi;

l) spese per lo svolgimento di corsi di formazione, riqualificazione e perfezionamento del personale, ivi compresi i corsi di lingua straniera;

m) servizi di vigilanza diurna e notturna;

n) servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni;

o) acquisizione di beni e servizi rivolti al personale ed all'utenza ministeriale, ivi compreso il micronido aziendale;

p) acquisizione di beni e servizi per la manutenzione ordinaria, ripristino ed assistenza tecnica di locali ed impianti.

B) *Limite di valore, esclusa iva: 70.000 euro*

q) acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;

r) spese di traduzione e interpretariato, lavori di copia, di tipografia, litografia e stampa in genere;

s) trasporti, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio; spese postali, telefoniche e telegrafiche; acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e di valori bollati;

t) spese inerenti a solennità, feste nazionali e ricorrenze varie;

u) polizze di assicurazione;

v) spese di rappresentanza;

w) spese per l'acquisto di materiali, utensili ed altri oggetti necessari per l'esecuzione in economia di lavori e servizi;

x) acquisizione di beni e servizi connessi alla sicurezza sul luogo di lavoro, comprese la formazione, la dotazione di dispositivi individuali di sicurezza e di vestiario di servizio, nonché spese per garantire la sorveglianza sanitaria;

C) *Limite di valore, esclusa iva: 30.000 euro*

y) acquisto di materiale promozionale, coppe, medaglie, diplomi, bandiere ed altra oggettistica per premi e benemerenze;

z) servizi fotografici o documentaristici;

aa) servizi di grafica e progettazione informatica;

bb) spese minute, non previste nei punti precedenti.

3. Come espressamente previsto dall'art. 125, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze presso questo Ministero e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nella sezione «Trasparenza» del sito istituzionale del Ministero.

Roma, 8 giugno 2011

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 12, foglio n. 46

11A12349

DECRETO 25 luglio 2011.

Adozione dei criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara della Pubblica amministrazione per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari e serramenti esterni.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visto l'art. 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede la predisposizione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, e con l'intesa delle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione» (di seguito PAN *GPP)*;

Visti i commi 1126 e 1127 dell'art. 1 della citata legge n. 296/2006 che stabiliscono che detto piano adotti le misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'acquisto pubblico in determinate categorie merceologiche oggetto di procedure di acquisti pubblici;

Visto il decreto interministeriale n. 135 dell'11 aprile 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze che, ai sensi del citato art. 1, comma 1126, della citata legge n. 296/2006, ha adottato il PAN GPP individuando, ai sensi dell'art. 1, comma 1127, della legge n. 296/2006, 11 categorie di prodotti e servizi da affrontare prioritariamente ai fini del raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare GAB/DEC/185/2007 del 18 ottobre 2007, modificato dal successivo decreto ministeriale GAB/DEC/33/2009 del 14 aprile 2009, che secondo quanto indicato al punto 6 del citato PAN GPP, ha istituito un comitato interministeriale (denominato comitato di gestione) per la gestione del PAN GPP che vede, la presenza di funzionari del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, nonché di funzionari di enti ricerca e rappresentanti delle regioni;

Visti i documenti tecnici, allegati al presente decreto, relativi ai «Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari» e ai «Criteri ambientali minimi per i serramenti esterni», che sono stati elaborati nell'ambito del citato comitato di gestione e condivisi con le parti interessate attraverso le procedure di confronto previste dal piano stesso;

Visto quanto indicato dall'art. 2 del citato decreto interministeriale n. 135 dell'11 aprile 2008 dove si prevede l'emanazione di «criteri ambientali minimi» per le diverse categorie merceologiche indicate al punto 3.6 PAN GPP tramite decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

Preso atto che, in ottemperanza a quanto disposto dal citato art. 2 del decreto interministeriale n. 135 dell'11 aprile 2008, con note del 4 marzo 2011, prot. DVA-2011-0005260 e del 4 marzo 2011, prot. DVA-2011-0005251 è stato chiesto ai Ministeri sviluppo economico e dell'economia e delle finanze di formulare eventuali osservazioni sui documenti relativi ai citati criteri per i prodotti: «ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari» e «serramenti esterni»;

Considerato che entro il termine di «trenta giorni dalla ricezione della presente nota» così come indicato nelle citate note non sono pervenute osservazioni dal Ministero dello sviluppo economico;

Considerato che con nota prot. 5767 del 12 aprile 2011 il Ministero dell'economia e delle finanze ha fatto pervenire le proprie osservazioni;

Ritenuto, tenuto conto delle osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze, necessario adottare i criteri ambientali di che trattasi di cui ai documenti tecnici sopra citati;

Decreta:

Art. 1.

Criteri ambientali minimi

Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale n. 135 dell'11 aprile 2008, citato in premessa, dove si prevede l'emanazione di «criteri ambientali minimi» per le diverse categorie merceologiche indicate al punto 3.6 PAN GPP, sono adottati i criteri ambientali di cui agli allegati tecnici del presente decreto, facenti parte integrante del decreto stesso, per i prodotti/servizi di seguito indicati:

ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari (rientranti nella categoria I «ristorazione» di cui al punto 3.6 del PAN *GPP)* - (allegato 1);

serramenti esterni (rientranti nella categoria B «edilizia» di cui al punto 3.6 del PAN *GPP)* - (allegato 2).

Art. 2.

Modifiche

I criteri verranno aggiornati alla luce dell'evoluzione tecnologica del mercato e delle indicazioni della Commissione europea, con cadenza almeno biennale.

Il presente decreto unitamente agli allegati è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2011

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

ALLEGATO 1

Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione
ovvero
Piano d’Azione Nazionale sul *Green Public Procurement* (PANGPP)

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA E LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI

1 PREMESSA

Questo documento **è parte integrante** del ***Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione***, di seguito PAN GPP[1] ed inoltre tiene conto di quanto proposto nelle Comunicazioni su Consumo e Produzione Sostenibile (COM (2008) 397) e sul GPP (COM (2008) 400), adottate dal Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea.

In relazione a quanto indicato al punto 4.2 "obiettivo nazionale" del PAN GPP e nella Comunicazione COM (2008) 400 al par. 5.1, l'obiettivo proposto è di raggiungere entro il 2011, la quota del 50% di appalti verdi sul totale degli appalti aggiudicati per tale categoria di affidamenti e forniture. Tale percentuale verrà valutata sia sulla base del numero che del valore totale degli stessi.

Così come previsto dal PAN GPP, l'introduzione dei Criteri Ambientali Minimi nelle gare d'appalto sarà monitorata dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici attraverso il Sistema informativo di Monitoraggio Gare (SIMOG).

2 OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Questo documento contiene i "**criteri ambientali minimi**" elaborati nell'ambito del PAN GPP per l'affidamento del "**Servizio di ristorazione collettiva"** e per la fornitura di **"derrate alimentari"** , categoria di cui al paragrafo 3.6 lett. I) del Piano medesimo, che può comprendere, in tutto od in parte, le seguenti fasi:

a) produzione e distribuzione degli alimenti e delle bevande;
b) preparazione dei pasti;
c) confezionamento dei pasti;
d) somministrazione dei pasti;
e) gestione dei rifiuti da preparazione dei pasti e post-consumo;
f) gestione dei locali comprensivo di: servizi di pulizia, abbattimento dei rumori, approvvigionamento energetico

I criteri si suddividono in criteri ambientali "di base" e "premianti". Essi sono infatti collegati alle singole fasi di definizione dell'appalto in modo da facilitare il compito della stazione appaltante che può introdurli nelle proprie gare attraverso un semplice "copia ed incolla" essendo stati selezionati in ossequio a quanto stabilito nel codice degli appalti, in relazione anche alla tutela della normativa sulla concorrenza e par condicio.

Le stazioni appaltanti che introducono i "criteri ambientali minimi" indicati nel presente documento nelle proprie procedure d'appalto sono in linea con i principi del PAN GPP e contribuiscono a raggiungere gli obiettivi ambientali dallo stesso definiti.

Un appalto è "verde" se integra tutti i criteri "di base". Le stazioni appaltanti sono comunque invitate ad utilizzare anche quelli "premianti" quando aggiudica la gara d'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Le fasi della procedura d'appalto per le quali sono stati identificati i criteri sono:

-Oggetto dell'appalto: è descritto l'oggetto dell'appalto evidenziandone la sostenibilità ambientale e, ove presente, sociale in modo da segnalare la presenza di requisiti ambientali ed eventualmente sociali, nella procedura di gara. Le stazioni appaltanti dovranno indicare nell'oggetto dell'appalto il decreto ministeriale di approvazione dei criteri ambientali utilizzati.

[1] Il PAN GPP, adottato con decreto interministeriale del 11 aprile 2008 e pubblicato sulla GU n. 107 del 8 maggio 2008, è stato redatto ai sensi della legge 296/2006, articolo 1, commi 1126,1127,1128).

-**Selezione dei candidati**: sono riportati i requisiti di qualificazione soggettiva atti a provare la capacità tecnica del candidato ad eseguire l'appalto in modo di recare i minori danni possibili sull'ambiente.

-Specifiche tecniche di base: in questa parte del documento sono riportate le specifiche tecniche di carattere ambientale che, unitamente alle "condizioni di esecuzione-criteri di base", devono essere rispettate per poter qualificare l'appalto come "verde".

Questi criteri ambientali costituiscono un riferimento per le stazioni appaltanti che vogliano ottemperare a quanto previsto dall'art. 68, c.1, del D.Lgs. 163/06 "Specifiche tecniche" che stabilisce che le specifiche tecniche, "*Ogniqualvolta sia possibile*, *devono essere definite in modo da tenere conto* …."omissis"…., *della tutela ambientale*".

- **Specifiche tecniche premianti**: in questa parte del documento sono indicate le considerazioni ambientali da introdurre nelle gare d'appalto esperite con il criterio di aggiudicazione dell'offerta "economicamente più vantaggiosa", sulle quali attribuire un punteggio tecnico.

-Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali: in questa parte del documento sono descritte le condizioni di esecuzione/clausole contrattuali dell'appalto di carattere ambientale che, unitamente alle "specifiche tecniche di base", devono essere rispettate per poter qualificare l'appalto come "verde".

Per ogni criterio ambientale sono indicate le "verifiche" ovvero:

a) la documentazione che l'offerente o il fornitore è tenuto a presentare per comprovare la conformità del prodotto o del servizio al requisito cui si riferisce

b) ove esistenti, i mezzi di presunzione di conformità che la stazione appaltante può accettare al posto delle prove dirette

In relazione al punto a) fra i "mezzi di prova", che, come previsto dall'art. 68 c. 10 del d.lgs. 163/2006, possono essere rappresentati "*anche da una documentazione tecnica del fabbricante o da una relazione di prova di un organismo riconosciuto",* si precisa che, per 'organismo riconosciuto' si intendono, secondo quanto previsto dal successivo c.11 del medesimo art 68 i *"laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e certificazione conformi alle norme europee"*.

Laddove trattasi di impegni futuri, si fa riferimento alla "dichiarazione semplice del legale rappresentante" dell'offerente. In quest'ultimo caso, qualora non fosse già prassi contrattuale della stazione appaltante, si suggerisce di collegare sempre l'inadempimento di quanto dichiarato a sanzioni e, se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto.

3 RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO (BACKGROUND DOCUMENT)

Per un approfondimento degli aspetti metodologici, tecnici e normativi seguiti per la redazione del presente documento, si rinvia alla relazione di accompagnamento (background document), disponibile sul sito www.dsa.minambiente.it/gpp, (www.minambiente.it, sezione "argomenti", link: GPP – acquisti verdi).

Nella relazione sono descritti gli aspetti e gli impatti ambientali della categoria di cui è oggetto, sono citati i riferimenti normativi, le altre fonti informative su cui si è basata la definizione dei criteri e sono approfonditi, ove necessario, gli aspetti relativi ai metodi di prova e ai documenti di prova per la verifica di conformità agli stessi.

Sono altresì fornite le indicazioni **sulla prevista evoluzione dei criteri che sarà recepita nella prossima versione di questo documento** e sono riportati alcuni esempi di considerazioni sociali da introdurre nelle gare bandite per queste categorie di prodotti/servizi che includono anche l'obiettivo

politico di tutela sociale. Il *background document* può essere soggetto ad aggiornamenti qualora, in sede di applicazione dei Criteri ambientali minimi, si rendesse opportuno approfondire ulteriori aspetti.

4 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL'APPALTO

4.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

I criteri ambientali, anche quelli "di base", corrispondono a caratteristiche e prestazioni superiori a quelle previste dalle leggi nazionali e regionali vigenti il cui rispetto deve comunque essere assicurato.

Le principali norme ambientali che disciplinano i prodotti/servizi oggetto dell'appalto e che si consiglia di richiamare nel capitolato di gara, sono riportate nella relazione di accompagnamento.

In particolare si segnalano:

- Regolamento (CE) N. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91
- Regolamento (CE) N. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli. Come modificato da ultimo dal Reg. (CE) n. 710/2009
- Regolamento (CE) N. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi
- Regolamento (CE) N. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica
- Decreto Ministeriale 18354 del 27/11/2009 recante "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici"
- Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
- L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 59, comma 4 e s. m. i. recante "*Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità*"
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole dell' 8 settembre 1999, n.350 recante "norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173"
- Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti
- Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n.267 Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento
- Direttiva 2007/43/CE del Consiglio del 28 giugno 2007 che stabilisce le norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.534 Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.533 Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

- Decreto Legislativo 1° settembre 1998, n.331 Attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alla protezione dei vitelli. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 25 settembre 1998 n.224

4.2 CRITERIO DELL'OFFERTA "ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA"

In linea con le indicazioni del PAN GPP al fine di tenere nel massimo conto gli aspetti della sostenibilità (ambientali, economici e sociali) la forma di aggiudicazione preferibile è quella dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevista dal Codice dei Contratti Pubblici [2].

Tale sistema consente di qualificare ulteriormente l'offerta rispetto a quanto indicato come requisito base attribuendo un punteggio tecnico a prestazioni ambientali e, ove possibile, sociali, più elevate, tipiche di prodotti meno diffusi e talvolta più costosi, senza compromettere l'esito della gara. In questo modo si favorisce e si premia l'innovazione e il miglioramento socio ambientale del mercato.

Tenuto conto delle indicazioni della Commissione europea mirate a fornire al mercato un segnale adeguato, per questa specifica categoria di servizi e prodotti, è opportuno che le stazioni appaltanti assegnino ai criteri premianti punti in misura non inferiore al 30% del punteggio totale.

4.3 INDICAZIONI SPECIFICHE PER LE STAZIONI APPALTANTI

Si rappresenta, in linea generale, l'opportunità da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, di effettuare verifiche periodiche in corso di esecuzione contrattuale per appurare la rispondenza delle prestazioni rese dall'appaltatore e delle caratteristiche dei prodotti alimentari somministrati agli impegni assunti nel contratto d'appalto, nonché di riservarsi la possibilità di richiedere ulteriore documentazione probatoria a tal fine.

Inoltre, sia al fine di tutela ambientale che della salute umana, si sottolinea l'importanza di promuovere il consumo di alimenti vegetali in alternativa a quello degli alimenti di origine animale soprattutto se questi ultimi non provengano da produzioni a minor impatto ambientale (come ad esempio quelle biologiche).

Inoltre, le porzioni offerte devono essere adeguate e calibrate sulle esigenze nutrizionali degli utenti cui sono destinati, in modo tale da ridurre al minimo le eccedenze e gli scarti alimentari ed offrire un apporto dietetico equilibrato.

5 CRITERI AMBIENTALI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE

5.1 OGGETTO DELL'APPALTO

"Servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale".

5.2 SELEZIONE DEI CANDIDATI

L'offerente deve dimostrare la propria capacità ad eseguire il contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente attraverso l'applicazione un sistema di gestione ambientale, ai sensi di una norma tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 14001).

Verifica: la registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)), o la certificazione ISO 14001, in corso di validità, rappresentano mezzi di prova.

Le stazioni appaltanti accettano parimenti altre prove, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di

[2] D.Lgs 163/2006

miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione).

5.3 SPECIFICHE TECNICHE DI BASE

5.3.1 Produzione degli alimenti e delle bevande

- *Frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio extravergine* devono provenire:
  - per almeno il 40% espresso in percentuale di peso sul totale, da produzione biologica in accordo con i regolamenti (CE) 834/2007/CE e relativi regolamenti attuativi,
  - per almeno il 20% espresso in percentuale di peso sul totale, da "sistemi di produzione integrata" (con riferimento alla norma UNI 11233:2009), da prodotti IGP DOP e STG – come riportato nell'Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento CE N. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e Regolamento (CE) n. 509/2006) e da prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350.

  Per quanto riguarda le uova, la quota non proveniente da allevamenti biologici, deve provenire da allevamenti all'aperto di cui al codice 1 del Regolamento 589/2008 della Commissione Europea in applicazione del Regolamento 1234/2007 relativo alla commercializzazione ed etichettatura delle uova.

  I prodotti ortofrutticoli devono essere stagionali, rispettando i "calendari di stagionalità" definiti da ogni singola stazione appaltante[3]. Per prodotti di stagione si intendono i prodotti coltivati in pieno campo.
- *Carne* deve provenire,
  - per almeno il 15% in peso sul totale, da produzione biologica in accordo con i Regolamenti (CE) n. 834/07 e relativi regolamenti attuativi e,
  - per almeno il 25% in peso sul totale, da prodotti IGP e DOP – come riportato nell'Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Regolamento CE N. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari) – e da prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350.
- *Pesce* deve provenire,
  - per almeno il 20%, espresso in percentuale di peso sul totale, da acquacoltura biologica, in accordo con i Regolamenti (CE) n. 834/07 e relativi regolamenti attuativi (tra i quali il Regolamento 710/2009 che riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica) o pesca sostenibile (rispettando i criteri della certificazione MSC - *Marine Stewardship Council* od equivalenti)[4].

  Il pesce somministrato nelle mense, in ogni caso, se surgelato, non deve essere ottenuto da prodotti ricomposti.

---

[3] Ogni amministrazione aggiudicatrice allega alla gara d'appalto un "calendario di stagionalità" dei cibi disponibili nella regione, nel quale sono riportati i mesi nei quali i principali alimenti crescono nella regione.

[4] Nella prossima versione del presente documento la percentuale del 20% sarà elevata al 40%, previo positivo riscontro di mercato.

Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti, che stabiliscono criteri più restrittivi di quelli fissati dal presente paragrafo.

Non dovrà essere previsto l'utilizzo di acqua e bevande confezionate se non per specifiche e documentate esigenze tecniche (logistiche e igienico-sanitarie).Dovrà pertanto essere individuata la soluzione più idonea in base all'utenza e al contesto, prevedendo l'utilizzo di acqua e bevande sfuse: distribuzione di acqua di rete, distribuzione di acqua microfiltrata e bevande alla spina naturali e gassate (da concentrato).

La ditta che effettua il servizio di microfiltrazione e distribuzione delle bevande si deve attenere al rispetto di procedure certificate e della normativa vigente in materia e dovrà utilizzare attrezzature che rispondano agli standard di efficienza energetica previsti nel presente documento.

Dovrà inoltre dichiarare in sede di gara la soluzione che si impegna ad adottare per evitare i confezionamenti.

Verifica: Tutti i prodotti biologici devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.834/2007 e (CE) N. 889/2008 della Commissione e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Per la pesca sostenibile occorre essere in possesso di certificati di catena di custodia MSC (Marine Stewardship Council) o equivalenti.
Tutti i prodotti da produzione integrata devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dalla norma UNI 11233:2009.
Tutti i prodotti DOP IGP e STG devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.510/2006, (CE) N. 1898/2006 e (CE) N. 509/2006, con successive modificazioni e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Tutti i prodotti da produzione agroalimentare tradizionale devono provenire da fornitori di prodotti iscritti nell'*Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali is*tituito presso il Ministero per le politiche agricole previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350.
Per Fornitore si intende ogni Azienda che consegna direttamente o tramite vettore il prodotto alimentare nei centri refezionali, la cui ragione sociale è presente nel documento di trasporto che accompagna le derrate.
L'amministrazione aggiudicatrice deve pretendere dai propri fornitori gli attestati di assoggettamento che verranno conservati in originale nei propri Uffici ed in copia nei centri refezionali.

I prodotti devono essere certificati da organismi di certificazione conformi ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 ed alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e accreditati in conformità delle stesse.

5.3.2 Requisiti dei prodotti in carta-tessuto

Nel caso di utilizzo di prodotti in carta – riconducibili al gruppo di prodotti «tessuto-carta», che comprende fogli o rotoli di tessuto-carta idoneo all'uso per l'igiene personale, l'assorbimento di liquidi e/o la pulitura di superfici – il fornitore deve utilizzare prodotti che rispettano i criteri ecologici previsti dall'articolo 2 e relativo allegato della Decisione della Commissione del 9 luglio 2009 (2009/568/CE).

Verifica: L'offerente deve dichiarare nome commerciale e marca dei prodotti che si impegna ad utilizzare. Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice dovrà essere presentato, per i prodotti non in possesso del l'etichetta EU Eco-label 2009/568 CE che sono presunti conformi, qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

5.3.3 Trasporti

L'aggiudicatario deve utilizzare mezzi di trasporto a basso impatto ambientale per il trasporto delle merci, quali:

- Mezzi di trasporto su ferro
- Veicoli, almeno euro 4
- Veicoli elettrici
- Vetture ibride

Verifica: L'offerente deve fornire una Scheda dei Mezzi di Trasporto Utilizzati per le Merci, sottoscritta dal legale rappresentante, che riporti le seguenti indicazioni: la tipologia dei mezzi di trasporto delle merci e il numero dei mezzi di trasporto utilizzati; la targa dei mezzi di trasporto e copia delle carte di circolazione, se già disponibili.

5.3.4 Consumi energetici[5]

Il fornitore deve utilizzare apparecchi la cui etichetta energetica, secondo l'Energy Label previsto dalla Direttiva 92/75/CEE del Consiglio e successivi regolamenti applicativi, certifichi l'appartenenza:

- alla classe A+ per i frigoriferi ed i congelatori
- alla classe A per lavatrici, lavastoviglie e forni.

Qualora gli apparecchi in questione fossero "ad uso professionale", e quindi non in possesso della suddetta certificazione energetica, il capitolato deve prevedere l'assegnazione del punteggio all'offerente che utilizza apparecchi con il minor consumo energetico, rilevato dall'apposita documentazione tecnica.

Verifica: Il rispetto del requisito é comprovato dall'appartenenza delle attrezzature utilizzate (lavatrici, lavastoviglie e forni) alla classe A, o almeno A+ per i frigoriferi ed i congelatori, con riferimento all'etichetta Energy Label, previsto dalla Direttiva 92/75/CEE concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti. E' accettato quale mezzo di prova la copia del libretto di istruzioni dal quale si evinca l'identificazione dell'attrezzatura (numero di serie) e la sua appartenenza alla classe di efficienza energetica richiesta.

5.3.5 Pulizie dei locali

L'aggiudicatario deve utilizzare prodotti detergenti conformi alla vigente normativa sui detergenti (Reg. CE 648/2004 e D.P.R. 6 febbraio 2009 n.21) e, nel caso di prodotti disinfettanti o disinfestanti, conformi al D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 174 sui biocidi e al D.P.R. 6 ottobre 1998 n. 392 sui presidi medico-chirurgici[6].

Verifica: L'offerente deve dichiarare nome commerciale e marca dei prodotti che si impegna ad utilizzare. Si presumono conformi al presente requisito i prodotti dotati dell'etichetta Ecolabel. Per i prodotti non in possesso dell'etichetta Ecolabel, dovrà essere presentata la documentazione attestante il rispetto della suddetta normativa.

5.3.6 Requisiti degli imballaggi

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare:

---

[5]Criterio da introdurre qualora il capitolato preveda la possibilità di installare o utilizzare apparecchi propri (frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie e forni) da parte della ditta assegnataria.

[6] Quando saranno approvati e pubblicati in Gazzetta Ufficiale i Criteri Ambientali Minimi per "Il Servizio di pulizia e i Prodotti per l'igiene", la stazione appaltante potrà richiedere all'aggiudicatario di utilizzare prodotti conformi ai Criteri Ambientali Minimi relativi ai prodotti per l'igiene.

- UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
- UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione- Prevenzione per riduzione alla fonte
- UNI EN 13429:2005 Imballaggi – Riutilizzo
- UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali
- UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo
- UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione -Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi.

L'imballaggio secondario e terziario deve essere costituito, se in carta o cartone per il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%[7].

Verifica: L'offerente deve descrivere l'imballaggio che utilizzerà, indicando a quale delle norme tecniche sopra richiamate è conforme (riportare il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell'imballaggio, come è realizzato l'assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare ecc.).

In relazione al contenuto di riciclato, si presume conforme l'imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzioni Ambientali Autodichiarate"(ad esempio il simbolo del ciclo di “Mobius”) o alla UNI EN ISO 14024 “Etichettatura ambientale di tipo I” o con un sistema di etichettatura certificato da parte terza (esempio “Plastica Seconda Vita” ed equivalenti).

5.3.7 Gestione dei rifiuti

L'aggiudicatario deve garantire una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, coerente con le modalità di raccolta individuate dall'amministrazione comunale sul cui territorio il servizio di mensa insiste.

Verifica: Dichiarazione del legale rappresentante. L'amministrazione aggiudicatrice effettuerà verifiche in corso di esecuzione contrattuale.

5.3.8 Informazione agli utenti

La società erogatrice dei servizi di ristorazione deve garantire un'informazione agli utenti relativamente a:

- Alimentazione, salute e ambiente, affrontando, tra gli altri, il tema dell'opportunità di ridurre i consumi di carne anche per gli impatti ambientali causati dalle pratiche correnti di allevamento di animali
- Provenienza territoriale degli alimenti
- Stagionalità degli alimenti
- Corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti

*Verifica:*Il fornitore deve produrre un Piano di Informazione agli Utenti, sottoscritto dal legale rappresentante, che indichi chiaramente: i materiali di comunicazione che verranno realizzati; i supporti che verranno utilizzati; i temi ed i contenuti della comunicazione; gli *skills* professionali degli esperti di comunicazione coinvolti.

---

[7] Nella prossima versione del presente documento, fatte salve diverse indicazioni previste dalla normativa sulla sicurezza alimentare e dalla normativa sui materiali a diretto contatto con gli alimenti, previo positivo riscontro di mercato, il requisito sul contenuto minimo di materiale riciclato sarà riferito anche all'imballaggio primario.

5.4 SPECIFICHE TECNICHE PREMIANTI

Nella ripartizione dei punteggi tra i diversi criteri premianti occorre tener conto della loro influenza sugli impatti ambientali del servizio di ristorazione, evitando di assegnare un punteggio eccessivamente rilevante a quei criteri la cui adozione non sia in grado di ridurli in maniera significativa. L'ordine con cui sono elencati tali criteri ambientali fornisce un orientamento in merito.

5.4.1 Produzione degli alimenti e delle bevande

Attribuzione di punteggi direttamente proporzionali alla maggiore quota percentuale di alimenti quali *frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio extravergine* con le caratteristiche previste nel punto 5.3.1 che l'offerente si impegna a fornire nel servizio.

Verifica: dichiarazione del legale rappresentante.

5.4.2 Carbon Footprint

Si prevede la possibilità di assegnare dei punteggi all'offerente che si impegna ad utilizzare nell'esecuzione del servizio prodotti alimentari "……..”[8] caratterizzati dalla minore quantità di emissioni di gas a effetto serra (GHG – greenhouse gases), espressi in termini di CO_2 equivalenti lungo il ciclo di vita.

Verifica: valutazione verificata da parte terza delle emissioni di CO_2 equivalenti prodotte lungo il ciclo di vita, calcolate sulla base dei criteri previsti da un programma di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (DAP o EPD – Environmental Product Declarations) conforme alla norma ISO 14025 (o equivalenti) e dalle PCR (Product Category Rules) definite per tale categoria di prodotto. Sono accettate come mezzo di prova le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto validate rispetto ai suddetti criteri o equivalenti. La stazione appaltante accetterà come mezzo di prova anche appropriata documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

5.4.3 Destinazione del cibo non somministrato

Si prevede la possibilità di assegnare dei punteggi all'offerente che si impegna a recuperare il cibo non somministrato e a destinarlo ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in linea con la *ratio* della Legge 155/2003 recante "Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale".

Verifica: dichiarazione del legale rappresentante con il qual si attesti, secondo quanto previsto dalla Legge 155/2003, la destinazione del cibo non somministrato ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, corredata da uno specifico Protocollo sottoscritto tra Fornitore e Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che distribuiscano gratuitamente i prodotti alimentari agli indigenti con il quale si attesti tale impegno.

5.4.4 Requisiti dei prodotti esotici

Si prevede la possibilità di assegnare dei punteggi all'offerente che si impegna a somministrare prodotti esotici (ananas, banane, cacao, cioccolata, zucchero, e caffè) provenienti da produzioni estere biologiche con garanzie del rispetto dei diritti lavorativi ed ambientali previsti dai principi stabiliti dalla *Carta*

---

[8] La categoria di prodotti alimentari deve essere selezionata dalla stazione appaltante fra quelle presenti nel sito www.environdec.com, alla pagina http://www.environdec.com/PCR/Pcr-Search/?Category=6192 in cui sono indicati le categorie di prodotti su cui risulta definita e approvata la PCR (product category rules).

Europea dei criteri del commercio equo e solidale[9], elaborato ed approvato da *Fairtrade Labelling Organizations* - FLO e *World Fair Trade Organization* - WFTO).

Verifica: dichiarazione del legale rappresentante con il quale si attesta – per ogni specifico alimento esotico – la provenienza dal commercio equo solidale e il rispetto dei relativi criteri, in quanto prodotti importati e distribuiti da organizzazioni accreditate a livello nazionale e internazionale (ad esempio WFTO a livello internazionale e AGICES a livello nazionale) o in quanto certificati da organismi internazionali riconosciuti (ad esempio FLO a livello internazionale e FairTrade Transfair Italia a livello nazionale), così come indicato dalla risoluzione del Parlamento Europeo n° A6-0207/2006 approvata il 6 luglio 2006.

5.4.5 Trasporti

Si prevede la possibilità di assegnare dei punteggi all'offerente che si impegna a:

Criterio a) Effettuare attività di deposito e trasporto delle merci mediante soluzioni collettive come il magazzinaggio comune e gli spostamenti a pieno carico degli automezzi, con conseguente riduzione del numero di viaggi.

Criterio b) Organizzare e attuare sistemi di mobilità sostenibile del personale assegnato alla commessa.

Verifica: *Criterio a) D*ichiarazione del legale rappresentante con il quale si attesti l'adesione ad una Sistema di Gestione Centralizzata delle Attività di Deposito e Trasporto delle Merci o l'eventuale proprietà di un deposito a tal fine destinato, se ne descrivano le caratteristiche (comprensive di mappe e foto) e le modalità di funzionamento, corredata da un Protocollo sottoscritto tra Fornitore e Sistema di Gestione Centralizzata delle Attività di Deposito e Trasporto delle Merci.

*Per il criterio b): D*ichiarazione del legale rappresentante con il quale si attesti la presenza o l'impegno a realizzare un sistema di mobilità sostenibile del personale assegnato alla commessa.

5.4.6 In caso di centro di cottura esterno: Prossimità tra luogo di cottura e consumo

Si assegnano punteggi in proporzione alla minore distanza intercorrente tra luogo di cottura e di consumo (espressa in km), per la consegna dei pasti presso le singole destinazioni in modo da ridurre al minimo i tempi di percorrenza, al fine di salvaguardare le caratteristiche nutrizionali e organolettiche dei pasti.

Verifica: dichiarazione del legale rappresentante che indichi il luogo di preparazione dei pasti e la sua distanza (in km) dal luogo della loro somministrazione

5.4.7 Riduzione del rumore

Si prevede la possibilità di assegnare dei punteggi all'offerente che si impegna a predisporre e installare dispositivi che riducono il rumore percepito nelle sale cucina e mensa.

Verifica: dichiarazione del legale rappresentante con il quale si attesti la disponibilità ad installare dei dispositivi che riducano il rumore percepito nelle sale cucina e mensa. Il fornitore deve inoltre fornire una Scheda per la Riduzione del Rumore che riporti le seguenti indicazioni: il dispositivo che si intende utilizzare; la copia delle schede tecniche che ne evidenziano le caratteristiche principali; una proposta circa la sua installazione ed un calcolo dei miglioramenti, in termini di riduzione del rumore, che tale dispositivo permette di ottenere.

[9] "Il commercio equo e solidale è un partenariato commerciale, basato sul dialogo, la trasparenza e il rispetto, finalizzato ad ottenere una maggiore equità nel commercio internazionale. Contribuisce allo sviluppo sostenibile offrendo migliori condizioni commerciali ai produttori e ai lavoratori marginalizzati e garantendone i diritti, in particolare nel Sud. Le organizzazioni del commercio equo e solidale (supportate dai consumatori) si impegnano attivamente per sostenere i produttori, sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere modifiche delle regole e delle pratiche seguite nel commercio internazionale"

5.5 CONDIZIONI DI ESECUZIONE (CLAUSOLE CONTRATTUALI)

5.5.1 Rapporto sui cibi somministrati e sulla gestione delle eccedenze alimentari

In un rapporto semestrale l'aggiudicatario dovrà elencare tipi, quantità dei prodotti alimentari, metodi di produzione ed origine dei prodotti acquistati per la commessa, allegando documentazione appropriata (per l'origine, ad esempio, le certificazioni relative allo standard internazionale sui sistemi di gestione della rintracciabilità di filiera ISO 22005:2007[10]). Dovrà dichiarare inoltre la quantità approssimativa di prodotti alimentari non consumati nel corso del periodo e le misure intraprese per ridurre tali quantità

5.5.2 Riduzione e gestione dei rifiuti

La ditta aggiudicataria dovrà utilizzare - nella fase di somministrazione e consumo dei pasti - posate, stoviglie e bicchieri riutilizzabili (in ceramica, vetro, metallo, etc.).

Solo per documentate esigenze tecniche potrà essere possibile il ricorso a prodotti monouso.

In tal caso, qualora nel territorio comunale sia attiva la raccolta della frazione organica dei rifiuti, potranno essere utilizzate posate, stoviglie e bicchieri biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002. La ditta aggiudicataria dovrà fornire certificati di prodotto che attestino la conformità a tale norma.

5.5.3 Formazione del personale

La società erogatrice dei servizi di ristorazione deve garantire al proprio personale che, nell'ambito delle attività di formazione previste nel proprio sistema di gestione ambientale, siano affrontate le seguenti tematiche:

- Alimentazione e salute
- Alimentazione e ambiente affrontando, tra gli altri, il tema dell'opportunità di ridurre i consumi di carne anche per gli impatti ambientali causati dalle pratiche correnti di allevamento di animali
- Caratteristiche dei prodotti alimentari in relazione al territorio di coltivazione e di produzione
- Stagionalità degli alimenti
- Corretta gestione dei rifiuti
- Uso dei detersivi a basso impatto ambientale
- Energia, trasporti e mense

[10] La "rintracciabilità della filiera" è definita come l'identificazione documentata – basata sul monitoraggio documentato dei flussi materiali dal produttore della materia prima fino all'utilizzatore interessato - delle aziende che hanno contribuito alla produzione e commercializzazione di un prodotto materialmente e singolarmente identificabile

6 CRITERI AMBIENTALI PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI

6.1 OGGETTO DELL'APPALTO

"Acquisto di derrate alimentari derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale".

6.2 SELEZIONE DEI CANDIDATI

6.3 SPECIFICHE TECNICHE

6.3.1 Produzione degli alimenti e delle bevande

- *Frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio extravergine* devono provenire:
  - per almeno il 40% espresso in percentuale di peso sul totale, da produzione biologica in accordo con i regolamenti (CE) 834/2007/CE e relativi regolamenti attuativi e,
  - per almeno il 20% espresso in percentuale di peso sul totale, da "sistemi di produzione integrata" (con riferimento alla norma UNI 11233:2009), da prodotti IGP DOP e STG – come riportato nell'Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite (Regolamento CE N. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e Regolamento (CE) n. 509/2006) e da prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350.

  Per quanto riguarda le uova, la quota non proveniente da allevamenti biologici, deve provenire da allevamenti all'aperto di cui al codice 1 del Regolamento 589/2008 della Commissione Europea in applicazione del Regolamento 1234/2007 relativo alla commercializzazione ed etichettatura delle uova.

  I prodotti ortofrutticoli devono essere stagionali, rispettando i "calendari di stagionalità" definiti da ogni singola stazione appaltante[11]. Per prodotti di stagione si intendono i prodotti coltivati in pieno campo.
- *Carne* deve provenire,
  - per almeno il 15% in peso sul totale, da produzione biologica in accordo con i Regolamenti (CE) n. 834/07 e relativi regolamenti attuativi e,
  - per almeno il 25% in peso sul totale, da prodotti IGP e DOP – come riportato nell'Elenco delle denominazioni italiane, iscritte nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Regolamento CE N. 1898/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari) – e da prodotti tipici e tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350.
- *Pesce* deve provenire,
  - per almeno il 20%, espresso in percentuale di peso sul totale, da acquacoltura biologica, in accordo con i Regolamenti (CE) n. 834/07 e relativi regolamenti attuativi (tra i quali il Regolamento 710/2009 che riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative alla

[11] Ogni amministrazione aggiudicatrice allega alla gara d'appalto un "calendario di stagionalità" dei cibi disponibili nella regione, nel quale sono riportati i mesi nei quali i principali alimenti crescono nella regione.

produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica) o pesca sostenibile (rispettando i criteri della certificazione MSC - *Marine Stewardship Council* od equivalenti)[12].
Il pesce somministrato nelle mense, in ogni caso, se surgelato, non deve essere ottenuto da prodotti ricomposti.

Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti, che stabiliscono criteri più restrittivi di quelli fissati dal presente paragrafo.

Verifica: Tutti i prodotti biologici devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.834/2007 e (CE) N. 889/2008 della Commissione e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Per la pesca sostenibile occorre essere in possesso di certificati di catena di custodia MSC (Marine Stewardship Council) o equivalenti.
Tutti i prodotti da produzione integrata devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dalla norma UNI 11233:2009.
Tutti i prodotti DOP IGP e STG devono provenire da fornitori che operano obbligatoriamente all'interno del regime di controllo e certificazione previsto dai regolamenti (CE) N.510/2006, (CE) N. 1898/2006 e (CE) N. 509/2006 con successive modificazioni e devono, quindi, essere assoggettati a uno degli Organismi di controllo e certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali .

Tutti i prodotti da produzione agroalimentare tradizionale devono provenire da fornitori di prodotti iscritti nell'*Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali is*tituito presso il Ministero per le politiche agricole previsti dagli articoli 2 e 3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350.
Per Fornitore si intende ogni Azienda che consegna direttamente o tramite vettore il prodotto alimentare nei centri refezionali, la cui ragione sociale è presente nel documento di trasporto che accompagna le derrate.
L'amministrazione aggiudicatrice deve pretendere dai propri fornitori gli attestati di assoggettamento che verranno conservati in originale nei propri Uffici ed in copia nei centri refezionali.

I prodotti devono essere certificati da organismi di certificazione conformi ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 ed alla norma europea EN 45011 o alla guida ISO/CEI 65 (Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti) e accreditati in conformità delle stesse.

6.3.2 Requisiti degli imballaggi

L'imballaggio (primario, secondario e pallet) deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare:

- UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
- UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione-Prevenzione per riduzione alla fonte
- UNI EN 13429:2005 Imballaggi – Riutilizzo
- UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali
- UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo
- UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione -Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi.

[12] Nella prossima versione del presente documento la percentuale del 20% sarà elevata al 40%, previo positivo riscontro di mercato.

L'imballaggio secondario e terziario deve essere costituito, se in carta o cartone per il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%[13].

Verifica: L'offerente deve descrivere l'imballaggio che utilizzerà, indicando a quale delle norme tecniche sopra richiamate è conforme (riportare il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell'imballaggio, come è realizzato l'assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare ecc.).

In relazione al contenuto di riciclato, si presume conforme l'imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzioni Ambientali Autodichiarate" (ad esempio attraverso il simbolo del ciclo di Mobius) o fornita in base alla norma UNI EN ISO 14024 "Etichettatura ambientale di tipo I" o con un sistema di etichettatura certificato da parte terza (esempio "Plastica Seconda Vita" ed equivalenti).

6.3.3 Trasporti

Il fornitore deve utilizzare mezzi di trasporto a basso impatto ambientale per il trasporto delle merci, quali:

- Mezzi di trasporto su ferro
- Veicoli, almeno euro 4
- Veicoli elettrici
- Vetture ibride

Verifica: L'offerente deve fornire una Scheda dei Mezzi di Trasporto Utilizzati per le Merci, sottoscritta dal legale rappresentante, che riporti le seguenti indicazioni: la tipologia dei mezzi di trasporto delle merci e il numero dei mezzi di trasporto utilizzati; la targa dei mezzi di trasporto e copia delle carte di circolazione, se già disponibili.

6.4 SPECIFICHE TECNICHE PREMIANTI

6.4.1 Produzione degli alimenti e delle bevande

Attribuzione di punteggi direttamente proporzionali alla maggiore quota percentuale di alimenti quali *frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta, pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio extravergine* con le caratteristiche previste nel punto 6.3.1 che l'offerente si impegna a fornire.

Verifica: dichiarazione del legale rappresentante.

6.4.2 Carbon Footprint

Si prevede la possibilità di assegnare dei punteggi all'offerente che si impegna a fornire prodotti alimentari " "[14] con il minor numero di emissioni di gas a effetto serra (GHG – Greenhouse Gas), espressi in termini di CO_2 equivalenti, relative al ciclo di vita del prodotto.

Verifica: valutazione verificata da parte terza delle emissioni di CO_2 equivalenti prodotte lungo il ciclo di vita del prodotto, calcolate sulla base dei criteri previsti da un programma di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (DAP o EPD – Environmental Product Declarations) conforme alla norma ISO 14025 e dalle PCR (Product Category Rules) definite per tale categoria di prodotto. Sono accettate come mezzo di prova le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto validate rispetto ai suddetti criteri o equivalenti. La

---

[13] Nella prossima versione del presente documento, fatte salve diverse indicazioni previste dalla normativa sulla sicurezza alimentare e dalla normativa sui materiali a diretto contatto con gli alimenti, previo positivo riscontro di mercato, il requisito sul contenuto minimo di materiale riciclato sarà riferito anche all'imballaggio primario.

[14] La categoria di prodotti alimentari deve essere selezionata dalla stazione appaltante fra quelle presenti nel sito www.environdec.com, alla pagina http://www.environdec.com/PCR/Pcr-Search/?Category=6192 dove sono indicate le categorie di prodotti su cui risulta definita e approvata la PCR (product category rules).

stazione appaltante accetterà come mezzo di prova anche appropriata documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

6.4.3 Requisiti dei prodotti esotici

Si prevede la possibilità di assegnare dei punteggi all'offerente che si impegna a fornire prodotti esotici (ananas, banane, cacao, cioccolata, zucchero, e caffè) provengano da produzioni estere biologiche con garanzie del rispetto dei diritti lavorativi ed ambientali previsti dai principi stabiliti dalla *Carta Europea dei criteri del commercio equo e solidale*[15], elaborato ed approvato da *Fairtrade Labelling Organizations* - FLO e *World Fair Trade Organization* - WFTO).

Verifica: dichiarazione del legale rappresentante con la quale si attesta – per ogni specifico alimento esotico – la provenienza dal commercio equo solidale e il rispetto dei relativi criteri, in quanto importati e distribuiti da organizzazioni accreditate a livello nazionale e internazionale (ad esempio WFTO a livello internazionale e AGICES a livello nazionale) o in quanto certificati da organismi internazionali riconosciuti (ad esempio FLO a livello internazionale e FairTrade Transfair Italia a livello nazionale), così come indicato dalla risoluzione del Parlamento Europeo n° A6-0207/2006 approvata il 6 luglio 2006.

6.4.4 Trasporti

Si prevede la possibilità di assegnare dei punteggi all'offerente che si impegna ad effettuare attività di deposito e trasporto delle merci mediante soluzioni collettive come il magazzinaggio comune e gli spostamenti a pieno carico degli automezzi, con conseguente riduzione del numero di viaggi.

Verifica: dichiarazione del legale rappresentante con il quale si attesti l'adesione ad una Sistema di Gestione Centralizzata delle Attività di Deposito e Trasporto delle Merci, o l'eventuale proprietà di un deposito a tal fine destinato, se ne descrivano le caratteristiche (comprensive di mappe e foto) e le modalità di funzionamento. Si richiede inoltre la sottoscrizione congiunta di un Protocollo tra Fornitore e Sistema di Gestione Centralizzata delle Attività di Deposito e Trasporto delle Merci.

6.5 CONDIZIONI DI ESECUZIONE (CLAUSOLE CONTRATTUALI)

6.5.1 Rapporto sulla provenienza dei prodotti alimentari

In un rapporto semestrale l'aggiudicatario dovrà elencare i tipi, le quantità dei prodotti alimentari, i metodi di produzione e l'origine dei prodotti forniti nella commessa, allegando documentazione appropriata (per l'origine, ad esempio, le certificazioni relative allo standard internazionale sui sistemi di gestione della rintracciabilità di filiera ISO 22005:2007[16])

---

[15] "Il commercio equo e solidale è un partenariato commerciale, basato sul dialogo, la trasparenza e il rispetto, finalizzato ad ottenere una maggiore equità nel commercio internazionale. Contribuisce allo sviluppo sostenibile offrendo migliori condizioni commerciali ai produttori e ai lavoratori marginalizzati e garantendone i diritti, in particolare nel Sud. Le organizzazioni del commercio equo e solidale (supportate dai consumatori) si impegnano attivamente per sostenere i produttori, sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere modifiche delle regole e delle pratiche seguite nel commercio internazionale".

[16] La "rintracciabilità della filiera" è definita come l'identificazione documentata – basata sul monitoraggio documentato dei flussi materiali dal produttore della materia prima fino all'utilizzatore interessato - delle aziende che hanno contribuito alla produzione e commercializzazione di un prodotto materialmente e singolarmente identificabile.

ALLEGATO 2

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione

ovvero

Piano d'Azione Nazionale sul *Green Public Procurement* (PANGPP)

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI SERRAMENTI ESTERNI

1 PREMESSA

Questo documento **è parte integrante** del ***Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione***, di seguito PAN GPP[1] ed inoltre tiene conto di quanto proposto nelle Comunicazioni su Consumo e Produzione Sostenibile (COM (2008) 397) e sul GPP (COM (2008) 400), adottate dal Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea.

In relazione a quanto indicato al punto 4.2 "Obiettivo nazionale" del PAN GPP e nella Comunicazione COM (2008) 400 al par. 5.1, l'obiettivo proposto è di raggiungere entro il 2011, la quota del 50% di appalti verdi sul totale degli appalti aggiudicati per le forniture di questa categoria di prodotti. Tale percentuale verrà valutata sia sulla base del numero che del valore totale degli appalti.

Così come previsto dal PAN GPP, l'introduzione dei Criteri Ambientali Minimi nelle gare d'appalto sarà monitorata dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici attraverso il Sistema informativo di Monitoraggio Gare (SIMOG).

2 OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Questo documento contiene i "**criteri ambientali minimi**" elaborati nell'ambito del PAN GPP per la fornitura di "serramenti esterni" e assimilabili, categoria di cui al paragrafo 3.6 lett. B) "Edilizia" del Piano medesimo.

Per "serramenti esterni" si intendono finestre (apribili, fisse, verticali, orizzontali, inclinate, manuali, motorizzate), portefinestre, porte esterne pedonali, comprensive degli infissi (telai fissi e mobili), dei tamponamenti trasparenti o opachi e delle eventuali chiusure oscuranti (avvolgibili/tapparelle e cassonetti, persiane, scuri, frangisole), che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati, in edifici residenziali e scolastici.

I criteri sviluppati possono essere integrati sia nelle procedure di acquisto diretto di serramenti esterni (appalti di fornitura) che in altri contratti che ne prevedano l'utilizzo quali, ad esempio, gli appalti per interventi di costruzione, ristrutturazione o manutenzione straordinaria degli edifici.

I criteri si suddividono in criteri ambientali "di base" e "premianti".

Essi sono collegati alle singole fasi di definizione dell'appalto in modo da facilitare il compito della stazione appaltante che può introdurli nelle proprie gare essendo stati selezionati in ossequio a quanto stabilito nel codice dei contratti pubblici, in relazione anche alla tutela della normativa sulla concorrenza e par condicio.

Le stazioni appaltanti che introducono i "criteri ambientali minimi" indicati nel presente documento nelle proprie procedure d'appalto, sono in linea con i principi del PAN GPP e contribuiscono a raggiungere gli obiettivi ambientali dallo stesso definiti.

Un appalto è "verde" se integra tutti i criteri "di base". Le stazioni appaltanti sono comunque invitate ad utilizzare anche i criteri "premianti" quando aggiudicano le gare d'appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Le fasi della procedura d'appalto per le quali sono stati identificati i criteri sono:

-Oggetto dell'appalto: è descritto l'oggetto dell'appalto evidenziandone la sostenibilità ambientale e, ove presente, sociale in modo da segnalare la presenza di requisiti ambientali ed eventualmente sociali, nella procedura di gara. Le stazioni appaltanti dovranno indicare nell'oggetto dell'appalto il decreto ministeriale di approvazione dei criteri ambientali utilizzati.

---

[1] Il PAN GPP, adottato con decreto interministeriale del 11 aprile 2008 e pubblicato sulla GU n. 107 del 8 maggio 2008, è stato redatto ai sensi della legge 296/2006, articolo 1, commi 1126,1127,1128).

-Selezione dei candidati: sono riportati i requisiti di qualificazione soggettiva atti a provare la capacità tecnica del candidato di eseguire l'appalto in modo che ne conseguano impatti ambientali ridotti.

-Specifiche tecniche di base: Questo 'set' di criteri ambientali costituiscono un riferimento per le stazioni appaltanti che vogliano ottemperare a quanto previsto dall'art. 68, c.1, del D. Lgs. 163/06 "Specifiche tecniche" che stabilisce che le specifiche tecniche, "*Ogniqualvolta sia possibile*, *devono essere definite in modo da tenere conto* …."omissis"…., *della tutela ambientale*".

-Specifiche tecniche premianti: in questa parte del documento sono indicate le considerazioni ambientali che possono essere introdotte nelle gare d'appalto esperite con il criterio di aggiudicazione dell'offerta "economicamente più vantaggiosa", alle quali attribuire un punteggio tecnico.

-Condizioni di esecuzione/clausole contrattuali: in questa parte del documento sono descritte le condizioni di esecuzione/clausole contrattuali che, unitamente alle "specifiche tecniche di base", devono essere rispettate per poter qualificare l'appalto come "verde".

Per ogni criterio ambientale sono indicate le "verifiche" ovvero:

a) la documentazione che l'offerente o il fornitore è tenuto a presentare per comprovare la conformità del prodotto o del servizio al requisito cui si riferisce

b) ove esistenti, i mezzi di presunzione di conformità che la stazione appaltante può accettare al posto delle prove dirette.

Laddove trattasi di impegni futuri, si fa riferimento alla "dichiarazione semplice del legale rappresentante" dell'offerente. In quest'ultimo caso, qualora non fosse già prassi contrattuale della stazione appaltante, si suggerisce di collegare sempre l'inadempimento di quanto dichiarato a sanzioni e, se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto.

In relazione al punto a) fra i "mezzi di prova", che, come previsto dall'art. 68 c. 10 del d.lgs. 163/2006, possono essere rappresentati "*anche da una documentazione tecnica del fabbricante o da una relazione di prova di un organismo riconosciuto",* si precisa che, per 'organismo riconosciuto' si intendono, secondo quanto previsto dal successivo c.11 del medesimo art 68 i *"laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e certificazione conformi alle norme europee".*

3 RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO (BACKGROUND DOCUMENT)

Per un approfondimento degli aspetti metodologici, tecnici e normativi del presente documento, si rinvia alla relazione di accompagnamento (background document), disponibile sul sito www.dsa.minambiente.it/gpp, (www.minambiente.it, sezione "argomenti", link: GPP – acquisti verdi).

Nella relazione sono descritti gli aspetti e gli impatti ambientali della categoria di cui trattatasi, sono citati i riferimenti normativi, le altre fonti informative su cui si è basata la definizione dei criteri e sono approfonditi, ove necessario, gli aspetti relativi ai metodi e documenti di prova per le verifiche di conformità agli stessi.

Nell'Allegato 1 del Background Document sono fornite le indicazioni sulla prevista evoluzione dei criteri relativi a questa categoria di prodotto, di cui si terrà conto nella prossima versione del presente documento. Anche la relazione di accompagnamento sarà soggetta ad aggiornamenti qualora, in sede di applicazione dei Criteri ambientali minimi, si rendesse opportuno approfondire ulteriori aspetti.

4 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL'APPALTO

4.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

I criteri ambientali, anche quelli "di base", corrispondono a caratteristiche e prestazioni superiori a quelle previste dalle leggi nazionali e regionali vigenti il cui rispetto deve comunque essere assicurato.

Le principali norme ambientali che disciplinano i prodotti/servizi oggetto dei criteri, che si consiglia di richiamare nei documenti di gara, sono riportate nella relazione di accompagnamento.

In particolare si segnala che:

-- i serramenti esterni dovranno essere soggetti a marcatura CE ai sensi della Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106 e s.m.i. (Regolamento Reg. (CE) 9 marzo 2011, n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio), alla norma UNI EN 14351-1 ("Finestre e porte - Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali - Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo") e conformi alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e tecniche applicabili all'intervento di cui al D.Lgs. 192 del 19/08/05 in attuazione della Direttiva 2002/91/EC sul miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, così come modificato dal D.Lgs. 311 del 29/12/2006 e s. m. i. e le eventuali disposizioni regionali attuative del D.Lgs. 311/06 sui territori;

-- le chiusure oscuranti dovranno essere soggette a marcatura CE ai sensi della Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106 e s.m.i. (Regolamento Reg. (CE) 9 marzo 2011, n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio), alla norma UNI EN 13659 "Chiusure oscuranti - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza" e conformi alle vigenti legislative, regolamentari e tecniche applicabili all'intervento di cui al D.Lgs. 192 del 19/08/05 e s.m.i.;

-- i pannelli vetrocamera dovranno essere soggette a marcatura CE ai sensi della Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106 e s.m.i. (Regolamento Reg. (CE) 9 marzo 2011, n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio), alla norma UNI EN 1279-5 "Vetro per edilizia - Vetrate isolanti - Parte 5: Valutazione della conformità" e conformi alle vigenti legislative, regolamentari e tecniche applicabili all'intervento di cui al D.Lgs. 192 del 19/08/05 e s.m.i.;

-- i pannelli a base di legno e i manufatti con essi realizzati devono rispettare i valori di emissione di formaldeide definiti dal Decreto 10 ottobre 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, "Disposizioni atte a regolamentare l'emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno";

-- il contenuto di Composti Organici Volatili (VOC) nei prodotti utilizzati per la finitura di serramenti esterni non deve superare i limiti relativi al 2010 specificati nell'Allegato II del D.Lgs. 27 marzo 2006 n. 161 che recepisce la Direttiva 2004/42/CE. I processi di verniciatura devono essere rispondenti ai requisiti del D.Lgs. 152/2006 del 3 aprile ("Norme in materia ambientale"), allegato III parte quinta;

-- il contenuto di composti organostannici trisostituiti (come il TBT e il TPT) e disostituiti (come il DBT) utilizzati come stabilizzanti nella produzione del PVC dovrà essere conforme alla Decisione 2009/425/CE della Commissione del 28 maggio 2009, che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dei composti organostannici ai fini dell'adeguamento dell'allegato I al progresso tecnico.

4.2 CRITERIO DELL'OFFERTA "ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA"

In linea con le indicazioni del PAN GPP al fine di tenere nel massimo conto gli aspetti della sostenibilità (ambientali, economici e sociali) la forma di aggiudicazione preferibile è quella dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevista dal Codice degli Appalti[2].

Tale sistema consente di qualificare ulteriormente l'offerta rispetto a quanto indicato come requisito base attribuendo un punteggio tecnico a prestazioni ambientali e, ove possibile, sociali, più elevate,

[2] D.Lgs 163/2006

tipiche di prodotti meno diffusi e talvolta più costosi senza compromettere l'esito della gara. In questo modo si favorisce e si premia l'ecoinnovazione del mercato.

Secondo le indicazioni della Commissione europea, allo scopo di fornire al mercato un segnale adeguato, è opportuno che le stazioni appaltanti assegnino ai criteri premianti punti in misura non inferiore al 15% del punteggio totale.

5 CRITERI AMBIENTALI

5.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Fornitura di **serramenti esterni** a ridotto impatto ambientale per edilizia residenziale e scolastica.

5.2 SPECIFICHE TECNICHE DI BASE

5.2.1 Descrizione dei materiali utilizzati

Devono essere descritti i materiali di cui il serramento esterno è composto, specificando la percentuale in peso di ogni materiale e componente.

Verifica: scheda tecnica del produttore.

5.2.2 Trasmittanza termica (Uw)

I valori della trasmittanza termica dei serramenti esterni (Uw), fatta salva la normativa locale più restrittiva, devono rispettare come minimo i valori del D.M. 26 gennaio 2010 "Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici" (G.U. n. 35 del 12/02/2010)" sotto riportati, che sono gli stessi valori stabiliti ai fini delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, in applicazione del comma 345 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) e ai sensi di cui all'articolo 1, comma 20, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008).

Zona climatica	Trasmittanza termica per chiusure apribili e assimilabili (W/m^2K)
A	3,7
B	2,4
C	2,1
D	2,0
E	1,8
F	1,6

Verifica: certificato di conformità del prodotto rilasciato da un organismo riconosciuto, secondo la norma UNI EN 14351-1, utilizzando la metodologia di calcolo indicata dalla UNI EN ISO 10077-1 e UNI EN ISO 10077-2.

5.2.3 Permeabilità all'aria

La permeabilità all'aria dei serramenti esterni deve rispettare i seguenti requisiti:

- la permeabilità all'aria delle finestre e porte finestre a battente deve essere classificata almeno in classe 3 (almeno in classe 2 per finestre e porte-finestre scorrevoli), secondo la norma UNI EN 12207 ("Finestre e porte - Permeabilità all'aria - Classificazione"), secondo il metodo di prova UNI EN 1026 ("Finestre e porte - Permeabilità all'aria - Metodo di prova");
- la permeabilità all'aria delle porte d'ingresso a battente con soglia inferiore di battuta, deve essere classificata almeno in classe 2 (in classe 1 le altre porte) secondo la norma UNI EN 12207.

Verifica: certificato di conformità del prodotto rilasciato da un organismo riconosciuto, secondo la norma UNI EN 14351-1.

5.2.4 Legno e materie prime a base di legno

Il produttore deve assicurare che il legno e le materie prime legnose utilizzate provengano da foreste gestite in modo sostenibile e/o da riciclaggio post-consumo. In particolare deve essere assicurato che non provengano da:

-- fonti illegali;

-- foreste che detengono un alto requisito di proteggibilità e che sono minacciate;

-- zone forestali in cui non vengono osservati diritti consuetudinari o diritti fondamentali;

-- foreste trasformate in piantagioni o per sfruttamento non forestale.

Verifica: il produttore deve dichiarare specie e origine del legno utilizzato, allegando idonea documentazione quale, ad esempio:

-- certificato di origine del legname rilasciato dalle autorità locali

-- permesso di esportazione del Paese di origine

-- documenti che attestino il proprietario delle terre (autorità locale o privato) e la sua concessione al diritto d'uso

-- documenti che evidenzino l'accordo delle comunità locali sullo sfruttamento delle terre (es. tramite processo consultivo delle comunità indigene)

-- nel caso di materie prime a base di legno, documenti che attestino la provenienza del legno riciclato da post-consumo, con indicazione della percentuale di legno riciclato utilizzato sul totale del peso del componente in legno.

Il possesso di una etichettatura riconosciuta a livello internazionale come la Forest Stewardship Council (FSC), o la Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC), puro, misto o, nel caso di materie prime a base di legno, riciclato o equivalente, costituisce un idoneo mezzo di prova.

5.2.5 Uso di plastiche, metalli, vetro

A Il produttore di serramenti esterni in PVC deve utilizzare le *best available techniques (BAT)* nella produzione del PVC.

B I produttori dei principali componenti di alluminio dei serramenti esterni in metallo devono adottare le *Best Available Techniques (BAT)* nella produzione di tali materiali o devono attuare specifiche misure per la riduzione del fabbisogno di energia primaria (e in particolare di quella di origine fossile) necessaria al ciclo completo di fabbricazione di tali componenti.

C I produttori dei principali componenti di vetro dei serramenti esterni devono adottare le *Best Available Techniques (BAT)* nella produzione di tali materiali o devono applicare specifiche misure per la riduzione del fabbisogno di energia primaria (e in particolare di quella di origine fossile) necessaria al ciclo completo di fabbricazione di tali componenti.

Verifica:

A PVC: autodichiarazione del produttore da cui risulta partecipazione a Vinyl2010 o dimostrazione che le raccomandazioni di Vinyl2010 o equivalenti siano rispettate.

B Metalli: il produttore deve fornire la documentazione tecnica necessaria per dimostrare l'adozione delle BAT o l'attuazione delle specifiche misure per la riduzione del fabbisogno di energia primaria ed i risultati conseguiti. La documentazione che attesti le azioni stabilite all'interno di un Sistema di Gestione Ambientale è considerata un valido mezzo di prova.

C Vetro: il produttore deve fornire la documentazione tecnica necessaria per dimostrare l'adozione delle BAT o l'attuazione delle specifiche misure per la riduzione del fabbisogno di energia primaria ed i risultati conseguiti. La documentazione che attesti le azioni richieste all'interno di un Sistema di Gestione Ambientale è considerata un valido mezzo di prova.

5.3 SPECIFICHE TECNICHE PREMIANTI

5.3.1 Trasmittanza termica (Uw)

Fatta salva normativa locale più restrittiva, saranno attribuiti punteggi aggiuntivi in relazione alla zona climatica, per valori di trasmittanza termica inferiori ai valori del D.M. 26 gennaio 2010 "Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici" (G.U. n. 35 del 12/02/2010)", sotto riportati, che sono gli stessi valori stabiliti ai fini delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, in applicazione del comma 345 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) e ai sensi di cui all'articolo 1, comma 20, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008).

Verifica: certificato di conformità del prodotto rilasciato da un organismo riconosciuto, secondo la norma UNI EN 14351-1, utilizzando la metodologia di calcolo indicata dalla UNI EN ISO 10077-1 e UNI EN ISO 10077-2.

5.3.2 Materiali non rinnovabili: contenuto di riciclato.

Le parti di serramenti esterni composti da materiali non rinnovabili (metallo, plastica) devono contenere una percentuale di materiale riciclato.

Saranno assegnati punteggi premianti proporzionalmente alle percentuali di contenuto riciclato, come definito dal punto 7.8 della norma UNI EN ISO 14021.

Verifica: scheda tecnica del produttore che attesti il contenuto di riciclato (percentuale in peso).

5.3.3 Materie plastiche

Punteggi premianti saranno assegnati se le materie plastiche utilizzate rispondono ai seguenti requisiti:

A Le materie plastiche vergini non devono contenere piombo, cadmio, paraffine alogenate, composti organici dello stagno quali TBT, TPT e DBT o ritardanti di fiamma alogenati come additivi.

B Le materie plastiche riciclate devono essere sottoposte a un test di verifica del contenuto di paraffine alogenate, composti organici dello stagno, ftalati o ritardanti di fiamma alogenati. Il contenuto di piombo e cadmio non deve superare il valore di 100 ppm (mg/kg).

C Le parti in plastica più pesanti di 50 g devono essere visibilmente marcati al fine di facilitare il loro riconoscimento nelle operazioni di recupero a fine vita in coerenza con la norma UNI EN ISO 11469 ("Materie plastiche - Identificazione generica e marcatura di prodotti di materie plastiche").

Verifica:

A Scheda tecnica del produttore della plastica.

B Risultati dei test attestanti il contenuto di plastiche riciclate, quali la spettrometria di massa a plasma accoppiato induttivamente (ICP-MS, inductively coupled plasma mass spectrometry), l'analisi al microscopio a scansione elettronica (SEM, Scanning Electron Microscope) con spettroscopia EDX (Energy Dispersive X-ray spectroscopy), spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier (FTIR, Fourier Transform Infrared Spectroscopy), o metodi di prova equivalenti.

C Descrizione della marcatura dei componenti in plastica.

5.3.4 Legno vergine

Punteggi aggiuntivi saranno attribuiti se il legno utilizzato proviene da foreste gestite in modo sostenibile.

Verifica: Il possesso di una etichettatura riconosciuta a livello internazionale come l'etichetta Forest Stewardship Council (FSC) puro o Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) puro o documentazione equivalente costituisce un idoneo mezzo di prova.

5.3.5 Recupero di serramenti esterni sostituiti

In caso di sostituzione di serramenti esterni esistenti, saranno attribuiti punteggi aggiuntivi nel caso in cui l'offerente garantisca il riciclaggio dei serramenti dismessi.

Verifica: descrizione del sistema di recupero e riciclaggio dei serramenti dismessi, con indicazione degli operatori coinvolti.

5.3.6 Formaldeide

Punteggi aggiuntivi saranno attribuiti per utilizzo di pannelli a base di legno che diano luogo a emissioni di formaldeide inferiori a quanto previsto dal Decreto 10 ottobre 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, "Disposizioni atte a regolamentare l'emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno".

Verifica: attestazioni di organismi riconosciuti. Verifiche condotte con il metodo di prova indicato dalla norma UNI EN ISO 717-2 "Pannelli a base di legno. Determinazione del rilascio di formaldeide. Rilascio di formaldeide con il metodo dell'analisi del gas".

5.3.7 Emissioni di Composti Organici Volatili

Punteggi aggiuntivi saranno attribuiti per utilizzo di pannelli a base di legno con emissioni di COV inferiori a quelli specificati nell'Allegato II del D. Lgs. 27 marzo 2006 n. 161.

Verifica: attestazioni di organismi riconosciuti. Verifiche condotte con il test ANSI/BIFMA M7.1-2007.

5.4 CONDIZIONI DI ESECUZIONE (CLAUSOLE CONTRATTUALI)

5.4.1 Garanzia

Il produttore dei serramenti esterni deve specificare durata e caratteristiche della garanzia fornita in conformità ai disposti legislativi vigenti in materia in relazione al contratto in essere. La garanzia deve comprendere le lavorazioni, i materiali, la funzionalità e la durabilità dell'intero serramento. La garanzia deve essere accompagnata dalle condizioni di applicabilità e da eventuali prescrizioni del produttore circa le procedure di manutenzione e posa che assicurino il rispetto delle prestazioni dichiarate del componente.

Verifica: certificato di garanzia ed indicazione relative alle procedure di manutenzione e posa in opera.

11A12078

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 giugno 2006.

Riconoscimento, alla prof.ssa Michela Pettinari, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE

PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 19 giugno 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto che: sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto: diploma di istruzione superiore: laurea in lingue e letterature straniere, conseguito il 20 novembre 2003 dall'Università degli studi Roma Tre di Roma; titolo di abilitazione all'insegnamento: Certificado de Aptitud Pedagogica rilasciato il 7 febbraio 2006 dalla Università di Salamanca; posseduto da Michela Pettinari, nata a Roma, il 27 gennaio 1978, di cittadinanza comunitaria; ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A - Lingua straniera - francese e spagnolo;

46/A - Lingue e civiltà straniere - francese e spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 giugno 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

11A12156

DECRETO 2 maggio 2011.

Definizione delle tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b)* della legge n. 240/2010. (Decreto n. 236/2011).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto in particolare l'articolo 18, comma 1, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai sensi del quale ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto l'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.M. 22 ottobre 2004, n.270, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 2004, n. 266;

Visto il parere generale n. 11 espresso dal C.U.N. nell'adunanza del 23 marzo 2011 relativo alla predisposizione della tabella di corrispondenza di cui all'art. 18, comma 1, lett. *b)* della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e all'applicazione di quanto previsto all'art. 24, comma 3, lett. *b)* della stessa legge n. 240 e di quanto disposto all'art. 1, comma 9 della legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modificazioni (da ultimo all'art. 29, comma 7 della legge n. 240/2010);

Ritenuta l'opportunità di recepire le indicazione fornite dal C.U.N. col sopracitato parere;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Al fine di garantire la piena applicazione di quanto previsto all'articolo 18, comma 1, lettera *b)*, e all'articolo 24, comma 3, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché di quanto disposto dall'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modifiche e integrazioni, sono determinate le corrispondenze di cui alla tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Gli Atenei acquisiscono il parere del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca qualora le corrispondenze riportate in allegato risultino di dubbia applicazione in relazione a casi specifici, ovvero siano intervenute modifiche ordinamentali in Paesi esteri, ovvero si renda necessario stabilire corrispondenze non incluse nell'allegato. Il parere è reso dal Ministero, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, sentiti il C.U.N. e, ove necessario, gli addetti culturali delle Ambasciate italiane o delle Ambasciate estere in Italia.

2. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il Ministero provvede ad avviare le procedure per la verifica e l'aggiornamento delle corrispondenze di cui alla tabella allegata.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, 2 maggio 2011

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 145

TABELLE DI CORRISPONDENZA POSIZIONI ACCADEMICHE

Paese	Posizione 1	Posizione 2	Posizione 3	Posizione 4
Italia	Ric. T.D. (A)	Ricercatore Univ. T. Ind.- Ric. T.D. (B)	Associato	Ordinario
Algeria		Maitre assistant, M.de Conference	Maitre de conference	Professeur
Argentina	Ayudante	Profesor Adjunto	Profesor Asociado	Profesor Titular
Australia	Research Fellow	Lecturer (A-B), Research Fellow*	Associate (C-D), Senior Lecturer	Professor (E)
Austria				Professor
Belgio (F)	Doctor Assistant	Docent	Hoofdocent	Hoogleraar
Belgio (V)			Maitre de Conference	Professeur
Bosnia		Docent	Vanredni Profesor	Profesor
Brasile		Professor Doutor	Professor Associado	Professor Titular
Canada	Postdoc Fellow	Research Associate, Adjunct faculty	Associate Professor	Professor
Cina	Research Fellow	Lecturer	Associate Professor	Professor
Cipro	Research Assistant	Assistant Professor, Lecturer	Associate Professor	Professor
Rep. Ceca		Odborny Asistent	Docent	Professor
Danimarca	Postdoc	Adiunkt (assistant), Researcher	Lektor (associate), Senior Researcher	Professor
Egitto		Assistant Professor	Associate Professor	Professor
Finlandia		Dosentii	Lehtori	Professor
Francia		Maitre de Conference	Maitre de Conference*, Prof. Associe'	Professeur
Germania		Junior Prof.(W1), Wissen Assistant(C1)	Professor (C2)(C3,W2)	Professor (C4,W3),(C3,W2)*
Giappone		Lecturer, Assistant	Associate Professor	Professor
Giordania		Assistant Professor	Associate Professor	Professor
Grecia		Assistant Professor	Associate Professor	Professor
India		Assistant Professor	Associate Professor	Professor
Iran		Ostadyar	Daneshyar	Ostad
Iraq		Lecturer, Assistant		Professor
Irlanda		Lecturer	Reader	Professor

Paese	**Posizione 1**	**Posizione 2**	**Posizione 3**	**Posizione 4**
Islanda		Lektor	Dosent	Professor
Israele		Lecturer, Senior Lecturer	Associate Professor	Professor
Libia		Lecturer	Reader	Professor
Lussemburgo			Associate Professor	Professor
Malta		Lecturer, Senior Lecturer	Associate Professor	Professor
Messico		Assistant Professor		Full Professor
Norvegia	Postdoc	Forstelektor	Forsteamanuensis	Professor
Nuova Zelanda		Lecturer	Associate, Senior Lecturer	Professor
Paesi Bassi		Univ.docent 1-2, Onderzoeker 1-3	Hoofdocent	Hoogleerar 1-2, Professor
Polonia		Assistant Professor	Associate Professor	Professor
Portogallo		Assistente, Professor Auxiliar	Professor Associado	Professor Catedratico
Regno Unito	Research Fellow	Lecturer A, Lecturer B, Research Fellow*	Senior Lecturer, Lecturer B*, Reader	Professor, Reader*, Senior Research Fellow
Romania		Lector	Conferentiar	Professor
Russia		Lecturer	Associate (dozent)	Professor
Serbia		Docent	Vanredni Professor	Professor
Spagna		Professor Ayudante, Prof. Contratado	Professor Titular, Prof. Asociado*	Prof. Catedratico, Prof. Titular*
R. Sudafricana		Lecturer	Associate Professor, Senior Lecturer	Professor
Svezia		Lektor	Docent	Professor
Thailandia		Assistant Professor	Associate Professor	Professor
Tunisia		Maitre Assistant, M.de Conference	Professeur	Professeur de Chaire
Turchia		Professor Asistani	Docent	Ordinaryus Profesor
Ungheria		Egyetemi Adjunkt	Egyetemi Docens	Egyetemi Tanat
U.S.A.	Research Fellow	Assistant Professor*,	Associate Professor	Professor

Paese	Posizione 1	Posizione 2	Posizione 3	Posizione 4
		Instructor*, Research Associate*, Research Fellow*		
S.C.Vaticano		Professore non stabile	Professore I grado	Ordinario, Straordinario

Note

* Equivalenza da valutare in relazione al CV e all'istituzione di appartenenza

11A12324

DECRETO 24 maggio 2011.

Criteri e parametri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a)*, della legge n. 240/2010. (Decreto n. 242/2011).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto in particolare, l'articolo 15 della legge n. 240 del 2010, che prevede la definizione dei settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale;

Visto in particolare, l'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, che disciplina la figura del ricercatore a tempo determinato rimettendo ai regolamenti universitari, tra l'altro, la definizione delle relative procedure pubbliche di selezione bandite con riferimento ad uno specifico settore concorsuale;

Visto in particolare, il comma 3, lettera *a)*, del predetto articolo, il quale dispone che con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti modalità, criteri e parametri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti triennali di cui alla medesima disposizione, ai fini della loro proroga, per una sola volta e per soli due anni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 relativo all'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto l'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. La valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta dal titolare del contratto triennale di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ai fini della eventuale proroga del contratto, per una sola volta e per soli due anni, avviene con le modalità, i criteri e i parametri individuati dal presente decreto.

Art. 2.

Procedura per la proroga del contratto

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata del titolare del contratto di cui all'articolo 1 può, con il consenso dell'interessato, proporre, nei sei mesi precedenti alla scadenza del contratto, la proroga dello stesso, per una sola volta e per soli due anni, motivandola con riferimento ad esigenze di didattica e di ricerca.

2. L'attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga è valutata da una apposita commissione, nominata dal rettore e disciplinata con regolamento di ateneo, sulla base di una relazione predisposta dal predetto dipartimento.

3. La valutazione della commissione ha come oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.

4. In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma 3, la proposta di proroga, unitamente alla relazione del dipartimento e alla valutazione della commissione, è sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione. La delibera del consiglio di amministrazione è adottata entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2011

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 142

11A12323

DECRETO 25 maggio 2011.

Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'articolo 24, della legge n. 240/2010. (Decreto n. 243/2011).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto in particolare, l'art. 24, comma 2, lettera *c)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il quale dispone che con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ed il Consiglio universitario nazionale, sono stabiliti i criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati, da utilizzare nelle procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui al medesimo articolo;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;

Visto l'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 21 aprile 2011;

Acquisito il parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, espresso nella riunione del 9 maggio 2011;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto individua criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2.

Valutazione dei titoli e del curriculum

1. Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui all'art. 1 effettuano una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del *curriculum* e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:

a) dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;

d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;

e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;

f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;

g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;

h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;

i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;

j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

2. La valutazione di ciascun titolo indicato dal comma 1 è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Art. 3.

Valutazione della produzione scientifica

1. Le commissioni giudicatrici, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione

di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.

2. Le commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri:

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

3. Le commissioni giudicatrici di cui al comma 1 devono altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

4. Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

a) numero totale delle citazioni;

b) numero medio di citazioni per pubblicazione;

c) «impact factor» totale;

d) «impact factor» medio per pubblicazione;

e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2011

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 10, foglio n. 146

11A12322

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, al prof. Elie Massaad, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese non appartenente all'Unione europea dal prof. Elie Massaad;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato, ai sensi della circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81, ha conseguito l'attestato della conoscenza linguistica «CELI 5 DOC» - Livello C2 - CELI 5 DOC presso il centro per la valutazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia il 28 maggio 2010;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale conseguita;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi nella seduta dell'8 ottobre 2010, indetta ai sensi dell'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale datato 2 novembre 2010, prot. n. 7870, che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 12 luglio 2011 - prot. n. 7335, con la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del già più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale: Diplôme, de Maîtrise ès Sciences, en Sciences Naturelles (diploma in scienze naturali), rilasciato il 23 ottobre 1993, n. 042/93 dall'«Università Libanaise, faculté des Sciences» a Beirut (Libano), posseduto dal cittadino libanese Elie Massaad, nato a Jal El Dib, Beirut (Libano) il 22 dicembre 1970, come integrato dalle misure compensative, di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di II grado nella classe di concorso: 60/A - Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A12154

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Lucy Edwards Woollard, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto ministeriale 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Lucy Edwards Woollard;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione di maggio 2010, l'attestato della conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC presso il centro per la valutazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi nella seduta del 13 ottobre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale datato 5 luglio 2010, prot. n. 5047, che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 12 luglio 2011 - prot. n. 9218, con la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale: Degree di Bachelor of Arts (with qualified teacher status) with honours rilasciato dall'«University of Warwick, dipartimento di educazione» (Regno Unito) il 13 luglio 1990, posseduto dalla cittadina britannica Lucy Edwards Woollard nata a Birmingham (Regno Unito) il 14 ottobre 1967, come integrato dalle misure compensative, di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente di: scuola primaria, con specializzazione inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A12155

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Anna Charlotte Kleinschmidt, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 26 marzo 2009, n. 37; la legge 24 novembre 2009, n. 167; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Anna Charlotte Kleinschmidt;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Vista la nota della prefettura di Colonia del 9 febbraio 2009 che autorizza ad assumere nella scuola secondaria di I grado i candidati, che dispongano dei requisiti per l'insegnamento nella scuola primaria, con la suddetta qualifica professionale, ai sensi della cifra 2.3.2 del decreto attualmente in vigore in Germania (Land Renania);

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del 10 novembre 2008, l'attestato della conoscenza della Lingua Italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC presso il centro per la valutazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché, al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'11 giugno 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale datato 8 luglio 2010, prot. n. 5194, che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 11 luglio 2011 - prot. n. 12625039471-6 con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale per la sola classe di abilitazione 45/A - Seconda lingua straniera (tedesco);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale:

diploma di istruzione post secondario: «Zeugnis über die Erste Staatsprüfung für das Lehramt für die Primarstufe» rilasciato dalla «Staatliches Prüfungsamt für Erste Staatsprüfungen für Lehrämter an Schulen» di Köln (Germania) il 9 novembre 2001. (Primo esame di stato per l'insegnamento nella scuola primaria che dà accesso al secondo esame di stato);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt für die Primarstufe» rilasciato dalla «Staatliches Prüfungsamt

für Zweite Staatsprüfungen für Lehrämter an Schulen» di Düsseldorf (Germania) il 31 gennaio 2004 (Secondo esame di stato che dà l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole primarie, svolto dal 1° gennaio 2002 al 31 gennaio 2004),

posseduto dalla cittadina tedesca Anna Charlotte Kleinschmidt nata a Milano il 22 luglio 1961, come integrato dalle misure compensative, di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di abilitazione:

45/A - Seconda lingua straniera (tedesco).

2. È tassativamente esclusa l'estensione dell'abilitazione alla classe di concorso 46/A -Lingue e civiltà straniere (tedesco);

3. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A12214

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cucciari Michela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Cucciari Michela, nata il 29 maggio 1978 a Roma, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Cucciari è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 26 settembre 2003 in Italia presso la Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 20 gennaio 2011, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Ritenuto che anche i certificati relativi alla frequenza di corsi di vario tipo indetti in Italia non possono essere tenuti in considerazione ai fini di una diminuzione della misura compensativa;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale della richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Cucciari Michela, nata il 29 maggio 1978 a Roma, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12091

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Ricciardi Calderaro Christian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Ricciardi Calderaro Christian, nato il 12 maggio 1977 a Moncalieri, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Ricciardi Calderaro è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 29 ottobre 2003 in Italia presso la Università degli studi di Torino;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 21 settembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Jaen» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di Stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «unicum» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita

dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Ricciardi Calderaro Christian, nato il 12 maggio 1977 a Moncalieri, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12092

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Mannino Marco, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Mannino Marco, nato il 14 luglio 1980 a Bergamo, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Mannino è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 13 ottobre 2005 in Italia presso la Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 18 novembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'"Il.lustre Col.legi d'Advocats de Llobregat" (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presuppo-

sti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «unicum» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Mannino Marco, nato il 14 luglio 1980 a Bergamo, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «advocat» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12093

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Marcolini Antonietta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Marcolini Antonietta, nata il 24 settembre 1973 a Castelnuovo di Garfagnana, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Marcolini è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 29 ottobre 2001 in Italia presso la Università di Pisa;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lucca;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto dell'8 settembre 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «unicum» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Marcolini Antonietta, nata il 24 settembre 1973 a Castelnuovo di Garfagnana, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12094

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Matonti Anna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Matonti Anna, nata il 20 febbraio 1973 a Salerno, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente sig.ra Matonti è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 18 aprile 2001 in Italia presso la Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;

Considerato che la medesima risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessata ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lucca;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 12 aprile 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all' «Ilustre Colegio de Abogados de Murcia» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «unicum» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi.

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Matonti Anna, nata il 20 febbraio 1973 a Salerno, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questa indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12095

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, al sig. Guernieri Giovanni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Guernieri Giovanni, nato il 10 ottobre 1972 a Castelmassa, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Guernieri è in possesso del titolo accademico ottenuto in data 11 luglio 2001 in Italia presso la Università «Alma Studiorum» di Bologna;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bologna;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 16 giugno 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritta all' «Ilustre Colegio de Abogados de Lorca» (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «unicum» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi.

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Guernieri Giovanni, nato il 10 ottobre 1972 a Castelmassa, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12096

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Peixoto Cindy Eliza, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Peixoto Cindy Eliza, nata il 25 gennaio 1982 a Veranopolis (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Bacharel em Direito» conseguito presso la «Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e dal Missoes - URI» di Erechim (Brasile) nel gennaio 2004;

Considerato che ha documentato di essere stata iscritta all' «Ordem dos Advogados do Brasil – Secao do Rio Grande do Sul» di Porto Alegre nel settembre 2008;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 26 maggio 2011;

Visti i certificati attestanti frequenza al «Master di I livello» presso la Università degli studi di Padova, al quale si ritiene di non attribuire rilevanza al fine di una eventuale riduzione della entità della prova attitudinale, in quanto vertenti su materie diverse rispetto a quelle oggetto della prova attitudinale stessa;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che sussistono sostanziose differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Alla sig.ra Peixoto Cindy Eliza, nata il 25 gennaio 1982 a Veranopolis (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Advogado» quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) 3 prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) una scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato.

b) Unica prova orale su 6 materie: 1° prova su deontologia e ordinamento professionale. 2° prova su 5 tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale degli avvocati, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito indicato nella domanda. La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12097

DECRETO 26 agosto 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Krysmann Ines, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Krysmann Ines, nata a Gera (Germania) il 29 gennaio 1972, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Staatlich anerkannt Sozialpadagogin» conseguito in Germania nell'ottobre 2003 - come attestato dalla «Fachhoschule Koblenz» - ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «assistente sociale», sezione A dell'albo;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005 n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplom Sozialpadagogin (FH)» conseguito nel settembre 2002 presso la «Fachhoschule Koblenz»;

Preso atto che ha documentato di aver maturato esperienza professionale;

Rilevato che la Conferenza di Servizi nella seduta del 26 maggio 2011, con il conforme parere scritto del rappresentante di categoria, ha espresso parere negativo per l'iscrizione nella sezione A dell'albo italiano, in quanto il percorso accademico-professionale documentato dalla richiedente è sostanzialmente pedagogico e pertanto non è assolutamente paragonabile a quello richiesto in Italia all'assistente sociale iscritto nella sezione A;

Rilevato che detto percorso è adeguato ai fini della iscrizione nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali ma, in considerazione del fatto che la formazione documentata è carente rispetto a quella richiesta all'assistente sociale junior, sussiste la necessità di applicare delle misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;

Decreta:

Alla sig.ra Krysmann Ines, nata a Gera (Germania) il 29 gennaio 1972, cittadina tedesca, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio in Italia della omonima professione.

La richiesta presentata ai fini dell'iscrizione nella sezione A dell'albo degli assistenti sociali è respinta.

Il riconoscimento ai fini della iscrizione nella sezione B dell'albo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi, da effettuarsi presso una struttura pubblica o privata, nella quale l'assistente sociale supervisore svolga compiti di direzione, coordinamento e gestione del personale sociale e delle attività del servizio sociale.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie:

1) Principi e fondamenti del servizio sociale;

2) Legislazione sociale.

La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale degli assistenti sociali domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali.

Il Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relativamente alla materia sopra indicata. Il tirocinio sarà effettuato presso una struttura pubblica o privata, nella quale l'assistente sociale supervisore svolga compiti di direzione, coordinamento e gestione del personale sociale e delle attività del servizio sociale.

La richiedente presenterà al Consiglio nazionale degli assistenti sociali domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

Roma, 26 agosto 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A12098

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 marzo 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra De Araujo Costa Laureny Francis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra De Araujo Costa Laureny Francis ha chiesto il riconoscimento del titolo di Bacharel em Enfermagem conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di Bacharel em Enfermagem conseguito nell'anno 2007 presso la Fundação de Ensino Superior de Olinda di Olinda - Pernambuco (Brasile) dalla sig.ra De Araujo Costa Laureny Francis, nata a Petrolandia - Pernambuco (Brasile) il giorno 11 agosto 1983 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra De Araujo Costa Laureny Francis è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2010

Il direttore generale: LEONARDI

11A12048

DECRETO 3 agosto 2011.

Disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 di attuazione della Direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie, ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettera *b)*;

Vista la Decisione della Commissione UE del 20 novembre 2008, n. 896, relativa ad orientamenti per i programmi di sorveglianza zoosanitaria basati sulla valutazione dei rischi di cui alla direttiva 2006/88;

Visto il Regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, con particolare riferimento all'art. 1, comma 3, lettera *c)*;

Visto il Regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, con particolare riferimento all'art. 3;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2010, recante «Disposizioni per la gestione dell'anagrafe delle imprese di acquacoltura».

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148, di seguito definito decreto legislativo, le procedure per dimostrare la sussistenza dei requisiti delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria in acquacoltura.

2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo ed al decreto ministeriale 8 luglio 2010.

3. Oltre agli impianti di cui all'art. 4, comma 4 del decreto legislativo, il presente decreto non si applica agli stabilimenti che trattano molluschi non direttamente connessi al sistema idrico territoriale o alle acque libere.

Art. 2.

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione

1. Le modalità operative per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sono definite negli allegati A, B, C e D che fanno parte integrante del presente decreto, in attuazione degli articoli 9, 10 e 11 del decreto legislativo.

2. In tali allegati sono definiti:

a) la corretta tenuta dei registri all'allegato A;

b) la buona prassi in materia di igiene all'allegato B;

c) il programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione del rischio all'allegato C;

d) la documentazione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione all'allegato D.

Art. 3.

Compiti del responsabile dell'impresa o dello stabilimento di lavorazione

1. Il responsabile dell'impresa o un suo delegato e il responsabile dello stabilimento di lavorazione, o un suo delegato:

a) presentano la domanda di autorizzazione sanitaria al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, corredata dalla documentazione prevista nell'allegato D;

b) mettono a disposizione del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio le informazioni necessarie per dimostrare il pieno rispetto dei requisiti di cui agli articoli 9, 10 e 11 del decreto legislativo;

c) provvedono alla tenuta del registro di cui all'art. 9 del decreto legislativo, secondo le modalità operative definite all'allegato A;

d) mettono in opera una prassi igienica adeguata all'attività dell'impresa, secondo le modalità definite nell'allegato B.

2. Il responsabile dell'impresa sottopone altresì per l'approvazione al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio il programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione del rischio di cui all'art. 11 del decreto legislativo e secondo le modalità operative di cui all'allegato C .

3. Al fine dell'attuazione del programma di sorveglianza sanitaria il responsabile dell'impresa individua il nominativo di un laureato qualificato in discipline che si occupano della salute degli animali acquatici, dandone comunicazione al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.

Art. 4.

Compiti dell'azienda sanitaria locale

1. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio:

a) rilascia il parere relativo alla richiesta di autorizzazione sanitaria e ne registra nella Banca Dati Nazionale per l'anagrafe zootecnica - sezione acquacoltura la categoria risultante ai sensi dell'art. 6 del Decreto ministeriale 8 luglio 2010;

b) esegue i controlli ufficiali nelle imprese di acquacoltura e negli stabilimenti di lavorazione autorizzati ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo;

c) approva e controlla l'attuazione del programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione del rischio;

d) verifica l'applicazione delle buone prassi igieniche;

e) controlla l'aggiornamento del registro aziendale, in conformità alle previsioni contenute nell'allegato C al presente decreto;

f) effettua controlli per il rispetto delle disposizioni del presente decreto;

g) effettua la sorveglianza e le ispezioni previste dall'allegato III, parte B del decreto legislativo.

Art. 5.

Norme finali

1. Gli adempimenti previsti dal presente decreto sono attuati in maniera da consentire la piena operatività delle disposizioni ivi contenute entro un anno dalla sua entrata in vigore.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2011

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 256

ALLEGATO *A*

Corretta tenuta dei registri

Pesci

Le date di movimentazione devono corrispondere ai giorni effettivi di carico e scarico.
Le aziende di destinazione devono riportare nei propri registri i dati di quella di provenienza e non quelli della sede legale e/o amministrativa.
Devono inoltre essere registrati:

1) Le uova prodotte in allevamento in carico al termine della schiusa della partita;
2) i risultati del programma di sorveglianza, basato sulla valutazione del rischio.

Per quanto riguarda la registrazione della mortalità anomala va indicato, ove possibile, il settore o l'unità epidemiologica sede dell'episodio.
I laghetti di pesca sportiva direttamente connessi a bacini idrici naturali utilizzano il registro unicamente per il carico. Sono esclusi dalla tenuta dei registri i laghetti di pesca sportiva annessi ad un impianto di allevamento.
I laghetti di pesca sportiva non direttamente connessi al sistema idrico territoriale non necessitano di registro ma conservano copia della documentazione di scorta.
Per quanto riguarda la semina in acque pubbliche, le Pubbliche Amministrazioni responsabili della gestione delle attività di ripopolamento devono registrare l'azienda di provenienza degli animali d'acquacoltura da immettere nei bacini idrici di loro competenza, indicando le caratteristiche della popolazione introdotta (specie, età, quantità) e località.

E' obbligatorio conservare in allevamento per tre anni i registri, le certificazioni sanitarie, i referti analitici ed ogni altra documentazione che può essere richiesta dagli organi di vigilanza. I documenti che originano dall'attività di un'azienda ittica sono molteplici ed è quindi necessaria una razionale archiviazione che ne consenta una rapida identificazione e ricerca, eventualmente ricorrendo ad un supporto informatico.

Crostacei, molluschi

Le date di movimentazione devono corrispondere ai giorni effettivi di carico e scarico.
Le aziende di destinazione devono riportare nei propri registri i dati di quella di provenienza e non quelli della sede legale e/o amministrativa.
Devono inoltre essere registrati i risultati del programma di sorveglianza, basato sulla valutazione del rischio.

E' obbligatorio conservare in allevamento per tre anni i registri, le certificazioni sanitarie, i referti analitici ed ogni altra documentazione che può essere richiesta dagli organi di vigilanza. I documenti che originano dall'attività di un'azienda di molluschicoltura sono molteplici ed è quindi necessaria una razionale archiviazione che ne consenta una rapida identificazione e ricerca, eventualmente ricorrendo ad un supporto informatico.

Stabilimenti di lavorazione

Qualora il materiale in ingresso sia composto da animali vivi, gli stabilimenti di lavorazione utilizzano un registro nel quale riportano il carico, la qualifica sanitaria dell'azienda di provenienza, ove non sia già disponibile nella Banca Dati Nazionale, e la mortalità anomala riscontrata durante il trasporto .
Sono esclusi dalla tenuta di tale registro gli stabilimenti in diretta connessione con un allevamento.

ALLEGATO *B*

Buona prassi in materia di igiene nelle imprese

La diffusione delle malattie è favorita dalla mancanza o inefficace applicazione di idonee misure igieniche, che sono alla base di ogni programma di controllo sanitario.

E' importante pertanto mettere in evidenza tutti gli aspetti che direttamente o indirettamente possono determinare un rischio sanitario ai sensi del decreto legislativo .

Poiché le prassi igieniche differiscono secondo l'attività svolta dalle imprese di acquacoltura, si riportano di seguito i principali punti, pur non vincolanti e laddove applicabili, di cui tener conto al momento della stesura dei programmi di sorveglianza sanitaria basati sulla valutazione del rischio.

- Disinfezione: i protocolli di lavaggio e disinfezione per gli automezzi, se esposti e ben leggibili, svolgono un ruolo informativo importante in quanto i mezzi di trasporto rappresentano un fattore di rischio molto elevato;
- Modalità e gestione di carico/scarico dei prodotti di acquacoltura;
- Scarico e stoccaggio mangimi;
- Stoccaggio temporaneo degli animali morti e loro gestione;
- Identificazione delle vasche;
- Adeguata delimitazione dell'impianto, in modo che l'accesso avvenga in modo controllato, per impedire l'entrata di persone e automezzi non autorizzati;
- Adozione di pratiche di controllo nei confronti degli uccelli ittiofagi;
- Dispositivi atti ad impedire la risalita e l'accesso dei pesci selvatici;
- Derattizzazione;
- Formazione degli operatori: rivolta ai proprietari, ai responsabili della gestione, ed al personale tutto che opera su più impianti della stessa proprietà, eventualmente a livelli sanitari diversi, o inseriti in contesti ambientali distinti o con indirizzo produttivo diversificato, deve tenere anche in considerazione il potenziale rischio che deriva dalla non osservanza degli schemi di protezione e controllo;
- Applicazione di Buone pratiche di allevamento, ove esistenti

Buona prassi in materia di igiene negli stabilimenti di lavorazione

- La buona prassi igienica adottata dagli stabilimenti di lavorazione ai sensi delle norme igienico-sanitarie che ne regolano l'attività, verificata dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, può essere ritenuta sufficiente ad evitare l'introduzione e la propagazione di malattie infettive;
- Formazione degli operatori: rivolta ai proprietari ai responsabili della gestione, ed al personale tutto che opera su più impianti della stessa proprietà, eventualmente a livelli sanitari diversi, o inseriti in contesti ambientali distinti o con indirizzo produttivo diversificato, deve tenere in considerazione il potenziale rischio che deriva dalla non osservanza degli schemi di protezione e controllo.

ALLEGATO C

Programmi di sorveglianza sanitaria basati sulla valutazione del rischio

1) Imprese di acquacoltura: pesci, crostacei, molluschi

Allo scopo di rilevare, come previsto dal decreto legislativo , un eventuale aumento di mortalità e la presenza di malattie elencate nell'allegato IV parte II, tutte le imprese di acquacoltura devono attivare un programma di sorveglianza sanitaria, basato sulla valutazione del rischio.
Tale programma, predisposto ai sensi dell'art.11 del decreto legislativo e tenendo conto di quanto indicato nella Decisione 2008/896, delle procedure operative in essa contenute ed in funzione del tipo di produzione, completo della frequenza delle ispezioni programmate sulla base dell'allegato III, parte B, del medesimo decreto legislativo, dev'essere presentato al servizio veterinario dell' azienda sanitaria locale per la formale approvazione, insieme all'altra documentazione necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione.

2) Stabilimenti di lavorazione

Il programma di sorveglianza, in quanto tale, non viene richiesto per gli stabilimenti riconosciuti secondo il Regolamento 29 aprile 2004, n.853.
Tuttavia gli stessi devono tenere una registrazione delle categorie sanitarie delle imprese fornitrici degli animali d'acquacoltura introdotti vivi nello stabilimento, e dell'eventuale mortalità anomala riscontrata.
Allo scopo di valutare il rischio della struttura stessa, ai sensi del decreto legislativo , deve essere tenuto conto anche del sistema di trattamento delle acque reflue esistente.

ALLEGATO *D*

Documentazione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione

Imprese di acquacoltura: pesci, crostacei, molluschi

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) una planimetria in scala e corredata di legenda dell'azienda interessata vistata da un tecnico del settore abilitato e iscritto all'Albo. In particolare dovranno essere evidenziati i punti di carico e scarico dell'acqua;
2) eventuali referti analitici pregressi attestanti lo stato sanitario;
3) il programma di sorveglianza sanitaria;
4) il registro;
5) la procedura scritta circa la prassi igienica che si intende attuare

Aziende litoranee, centri di spedizione, centri e bacini di depurazione

Oltre ai documenti di cui sopra, vanno dettagliati i particolari riguardanti il rifornimento d'acqua e gli scarichi (v. allegato II parte I, punto e) del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148)

Nel caso in cui diverse imprese allevino molluschi in una stessa zona destinata a molluschicoltura può essere presa in considerazione l'eventualità di un'unica autorizzazione cumulativa.

Stabilimenti di lavorazione

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) riconoscimento conforme al Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 853;
2) informazioni riguardo i sistemi di gestione delle acque reflue.

11A12368

DECRETO 1° settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Perez Martinez Julia Veronica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto l'art. 22 del decreto legislativo n. 206 del 2007, il quale stabilisce che il riconoscimento può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento o di una prova attitudinale;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Perez Martinez Julia Veronica ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Ecuador, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Vista la nota prot. DGRUPS n. 29740 del 24 giugno 2010, con la quale il riconoscimento di cui trattasi è stato subordinato a una misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi;

Vista la relazione, datata 26 maggio 2011, del coordinatore del corso di laurea in infermieristica dell'Azienda ospedaliera Istituti Ospitalieri di Verona, del tirocinio svolto presso l'Unità operativa Chirurgia Generale B, il quale, al termine del periodo di formazione, esprime il parere di idoneità della sig.ra Perez Martinez Julia Veronica;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Licenciada en Enfermeria» conseguito nell'anno 1988 presso l'«Universidad Tecnica de Machala» di Machala (Ecuador) dalla sig.ra Perez Martinez Julia Veronica, nata a Machala (Ecuador) il giorno 29 aprile 1965 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

2. La sig.ra Perez Martinez Julia Veronica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12049

DECRETO 1° settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ionescu Alexandrina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ionescu Alexandrina, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria di Vaslui nell'anno 2009 dalla sig.ra Ionescu Alexandrina, nata a Birlad (Romania) il giorno 10 dicembre 1985, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Ionescu Alexandrina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12050

DECRETO 1° settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Eleonora Panarelli, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare l'art. 1, commi 1,3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione ammessi al riconoscimento automatico;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364 con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Eleonora Panarelli, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo «Bachelor of Science SUPSI in Cure Infermieristiche» al fine dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Infermiere»;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente nella Confederazione Svizzera con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Bachelor of Science SUPSI in Cure Infermieristiche», rilasciato il giorno 21 aprile 2011 dalla «Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana (SUPSI)" con sede a Lugano (Svizzera), alla sig.ra Eleonora Panarelli, nata a Taranto (Taranto) in data 11 agosto 1988, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Eleonora Panarelli è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12051

DECRETO 1° settembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Constantin Catalin Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista l'istanza con la quale il sig. Constantin Catalin Cristina, cittadino rumeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo «licentiat in Kinetoterapie» conseguito nella sessione di giugno 2005 presso la «Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi» con sede a Iasi (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Visto il Diploma di Master, corso di studi post-universitari, corso regolare di specializzazione, conseguito nel febbraio 2007 presso l'«Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi» con sede a Iasi;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei servizi nella seduta del 18 luglio 2011;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Licentiat in Kinetoterapie», conseguito nella sessione di giugno 2005 presso la «Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi» con sede a Iasi (Romania) dal sig. Constantin Catalin Cristina, nato a Tirgu Frumos (Romania) il 28 ottobre 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12052

DECRETO 1° settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Bozica Obradovic, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bozica Obradovic, cittadina croata, ha chiesto il riconoscimento del titolo Visi Fizikalni Terapeut conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista;

Considerato che il titolo oggetto della domanda è identico ad altri per i quali la Conferenza dei servizi ha riconsiderato il percorso formativo seguito nei paesi dell'area dell'Ex Yugoslavia, ritenendo non necessario il ricorso alla misura compensativa, giudicando sufficiente il periodo di tirocinio obbligatorio previsto dalla normativa locale;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5, dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Croazia con quella esercitata in Italia dal fisioterapista;

Atteso che alla domanda possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5, dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni

Decreta:

1. Il titolo «Visi Fizikalni Fizioterapeut» rilasciato il 30 marzo 1995 dalla «Sveuciliste u Rijeci» con sede a Rijeci (Croazia) alla sig.ra Bozica Obradovic, nata a Donji Lapac (Croazia) il 28 gennaio 1973, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

2. La sig.ra Bozica Obradovic è autorizzata ad esercitare in Italia nel rispetto delle quote d'ingresso stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, e, da ultimo, dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno, la professione di fisioterapista. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo utilizzi, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12053

DECRETO 1° settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Paola Cicorini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le condizioni per il riconoscimento;

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364 con la quale è stato ratificato l'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto in Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Paola Cicorini, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Bachelor of Science in Fisioterapia» rilasciato il 30 agosto 2010 dalla «Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI)» di Lugano (Svizzera), al fine dell'esercizio dell'attività professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il parere espresso dalla Conferenza dei servizi di cui al comma 3, dell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del 18 luglio 2011;

Attesa la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1094;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Bachelor of Science in Fisioterapia», rilasciato il 30 agosto 2010 dalla «Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI)» con sede a Lugano (Svizzera) alla sig.ra Paola Cicorini, nata a Dakar (Senegal) il 16 settembre 1963, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (Decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12054

DECRETO 7 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Etemovska Violeta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Etemovska Violeta, cittadina lituana e macedone, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Diplomas med. sesers» conseguito in Lituania presso la scuola di medicina «A. Domasevicius» di Panevezys nell'anno 1981, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto il certificato del Ministero della salute della Repubblica di Lituania in data 3 marzo 2011 e relativa traduzione in lingua italiana, nel quale si attesta che l'interessata può usufruire dei diritti acquisiti di cui all'art. 23 della direttiva 2005/36/CE;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Lituania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Diplomas med. sesers» conseguito in Lituania presso la scuola di medicina «A. Domasevicius» di Panevezys nell'anno 1981 dalla sig.ra Etemovska Violeta, nata a Alitus (Lituania) il 12 settembre 1963, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

2. La sig.ra Etemovska Violeta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12157

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 maggio 2011.

Adeguamento del contributo annuo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2010.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Visto l'art. 21, secondo comma, della citata legge n. 903 del 1973, che prevede l'erogazione di un contributo annuo complessivo dello Stato in favore del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

Visto l'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, il quale stabilisce che il suddetto contributo, a decorrere dal 1° gennaio 1982, è modificato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con la stessa periodicità e nella stessa misura dell'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni per perequazione automatica;

Tenuto conto che, dalla rilevazione elaborata dall'INPS, comunicata con nota del 21 febbraio 2011, la percentuale di aumento medio delle pensioni erogate dal predetto Fondo per l'anno 2010 è pari allo 0,7%;

Tenuto conto che l'art. 11 della citata legge n. 54 del 1982 prevede a favore del menzionato Fondo un contributo a carico dello Stato pari a € 1.032.914,00;

Ravvisata l'esigenza di specificare nel presente provvedimento sia l'ammontare del contributo di cui all'art. 4, secondo comma, della citata legge n. 54 del 1982, sia l'ammontare del contributo di cui all'art. 11 della medesima legge;

Visto l'art. 1, commi 2, lettera *a)* della legge 13 novembre 2009, n. 172;

Decreta:

1. Il contributo a carico dello Stato di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, a valere sul capitolo 4356 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilità «Politiche previdenziali», è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, da € 7.321.806,97 a € 7.373.059,62.

2. Il contributo di cui all'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, resta stabilito, per l'anno 2009, in € 1.032.914,00.

3. Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 173

11A12318

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 settembre 2011.

Applicabilità del piano di controllo e del prospetto tariffario approvato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento (CE) 479/2008 con decreto 24 luglio 2009, per la DOC «Offida» e la DOC «Terre di Offida».

IL DIRETTORE GENERALE
della vigilanza per la qualità e la tutela del consumatore

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)*, in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonché lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario;

Visto l'art. 10, commi 4 e 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2001 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Offida» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Visto il decreto dirigenziale prot. 16809 del 24 luglio 2009 relativo al conferimento alla società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del regolamento (CE) n. 479/08 per la DOC «Offida»;

Visto il decreto dirigenziale prot. 13081 del 19 maggio 2011 relativo all'adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Offida» alle disposizioni ed allo schema del decreto ministeriale 2 novembre 2010;

Visto il decreto 15 giugno 2011 concernente la modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Offida» in «Terre di Offida» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Considerato che il piano dei controlli ed il prospetto tariffario precedentemente approvato per la DOC «Offida» risulta pienamente applicabile alla DOC «Terre di Offida»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il piano dei controlli per la DOC «Offida», approvato con il decreto dirigenziale prot. 16809 del 24 luglio 2009 ed adeguato secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, e le successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale 2 novembre 2010 con decreto dirigenziale prot. 13081 del 19 maggio 2011, è applicabile alla DOC «Terre di Offida» ai sensi del decreto ministeriale 15 giugno 2011 indicato nelle premesse.

Art. 2.

1. La società «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» autorizzata dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo adeguato con decreto dirigenziale prot. 13081 del 19 maggio 2011, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predetta denominazione di origine rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione.

2. Per assicurare le finalità di cui all'art. 1, nonché per garantire la corretta rivendicazione delle produzioni per la campagna vitivinicola in corso, si intendono applicabili le disposizioni, gli obblighi e le responsabilità previste dal decreto dirigenziale prot. 16809 del 24 luglio 2009 e dal decreto dirigenziale di adeguamento prot. 13081 del 19 maggio 2011.

3. Ai fini della validità dell'autorizzazione resta in vigore il termine stabilito con il decreto di conferimento dell'incarico indicato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A12321

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 8 agosto 2011.

Autorizzazione all'emissione di assegni circolari

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 che all'art. 49 attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della banca di Bologna Credito Cooperativo s.c., con sede legale a Bologna, Piazza Galvani, 4 e capitale sociale di euro 51,2 mln alla data del 31 marzo 2011;

Considerato che la predetta banca risponde ai requisiti previsti dalle vigenti istruzioni di vigilanza essendo in possesso di un patrimonio di vigilanza superiore al requisito minimo di euro 25 mln e di assetti organizzativi e di controllo in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento;

Autorizza:

la Banca di Bologna CC all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento resta subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2011

Il vice direttore generale: CAROSIO

11A12366

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 9 settembre 2011.

Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni. (Deliberazione n. 17919).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 195, recante «Attuazione della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE» e, in particolare, l'articolo 1, comma 7, che ha modificato, tra l'altro, l'articolo 120 del menzionato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto, in particolare, il comma 4 del suddetto articolo 120 che alla lettera d-*ter*) demanda alla Consob il compito di disciplinare, tenuto conto delle caratteristiche degli investitori, «i casi in cui la detenzione di strumenti finanziari derivati determina obblighi di comunicazione»;

Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 21 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del 19 marzo 2009, n. 16850 del 1° aprile 2009, n. 16893 del 14 maggio 2009, n. 17002 del 17 agosto 2009, n. 17221 del 12 marzo 2010, n. 17326 del 13 maggio 2010, n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 17592 del 14 dicembre 2010, n. 17679 del 1° marzo 2011, n. 17730 del 31 marzo 2011 e n. 17731 del 5 aprile 2011;

Vista, in particolare, la delibera n. 16850 del 1° aprile 2009 con la quale sono state approvate, tra le altre, le modifiche al suddetto regolamento in tema di disciplina della trasparenza degli assetti proprietari, in attuazione del richiamato decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 195;

Considerato che l'ambito di applicazione della vigente disciplina regolamentare relativa alla trasparenza della detenzione di strumenti derivati è limitato agli strumenti finanziari derivati che prevedono la consegna materiale dei titoli sottostanti;

Ritenuta la necessità di introdurre nel regolamento concernente la disciplina degli emittenti nuovi obblighi di trasparenza sulle posizioni in strumenti finanziari derivati con regolamento in contanti, al fine di disporre di una più completa rappresentazione delle partecipazioni potenziali detenute nel capitale sociale degli emittenti quotati;

Considerato che l'articolo 3 della direttiva 2004/109/CE consente agli Stati membri di imporre requisiti più stringenti in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni;

Ritenuto che la disciplina contenuta nel citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di trasparenza degli assetti proprietari consente di imporre un ulteriore obbligo di comunicazione relativamente alla detenzione di strumenti finanziari derivati;

Ritenuto opportuno eliminare gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni potenziali in vendita e la soglia iniziale del due per cento per le partecipazioni potenziali in acquisto al fine di limitare l'incremento dei costi derivante dai nuovi obblighi di trasparenza;

Ritenuta, altresì, la necessità di modificare l'articolo 44-*ter*, comma 2, lettera *d)*, del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, al fine di allineare la disciplina delle offerte pubbliche di acquisto alla nuova disciplina della trasparenza delle posizioni lunghe in strumenti finanziari derivati, relativamente all'ambito soggettivo di applicabilità della esenzione prevista per gli intermediari a fini di copertura delle posizioni di un cliente;

Considerato che, alla luce della suddetta delega legislativa e dell'evoluzione del quadro normativo a livello internazionale, la Consob ha pubblicato in data 8 ottobre 2009 un Position Paper in tema di trasparenza proprietaria sulle posizioni in con regolamento in contanti, aventi come sottostante azioni quotate, al fine di acquisire dal mercato opinioni e dati in merito alle possibili ipotesi di lavoro ivi proposte;

Considerate altresì le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 6 maggio 2011 ai fini della predisposizione della presente normativa;

Delibera:

Art. 1.

Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 21 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del 19 marzo 2009, n. 16850 del 1° aprile 2009, n. 16893 del 14 maggio 2009, n. 17002 del 17 agosto 2009, n. 17221 del 12 marzo 2010, n. 17326 del 13 maggio 2010, n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 17592 del 14 dicembre 2010, n. 17679 del 1° marzo 2011, n. 17730 del 31 marzo 2011 e n. 17731 del 5 aprile 2011, è modificato come segue:

1. Nella Parte II, Titolo II, Capo II, all'articolo 44-*ter*, comma 2, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* il superamento della soglia sia determinato da strumenti finanziari derivati detenuti, a fini di copertura delle posizioni di un cliente, da un soggetto abilitato come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera *r)*, del Testo unico, da un'impresa di investimento comunitaria operante in libera prestazione di servizi ovvero da un'entità equivalente autorizzata da un'Autorità di vigilanza di uno Stato extracomunitario con cui la Consob abbia accordi di cooperazione.»;

2. Nella Parte III, Titolo III, Capo I, all'articolo 116-*terdecies* sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* "partecipazioni potenziali": le azioni che costituiscono il sottostante di strumenti finanziari derivati elencati dall'articolo 1, comma 3, del Testo unico, nonché di ogni altro strumento finanziario o contratto, che, in virtù di un accordo giuridicamente vincolante, attribuiscono al titolare, su iniziativa esclusiva dello stesso, il diritto incondizionato di acquistare, tramite consegna fisica, le azioni sottostanti, ovvero la discrezionalità di acquistare, tramite consegna fisica, le azioni sottostanti;

d1) "altre posizioni lunghe": le azioni che costituiscono il sottostante di strumenti finanziari derivati elencati dall'articolo 1, comma 3, del Testo unico, nonché di ogni altro strumento finanziario o contratto diversi da quelli rilevanti per le partecipazioni potenziali, in grado

di determinare l'assunzione di un interesse economico positivamente correlato all'andamento del sottostante, ivi incluso il caso della controparte del titolare di una posizione corta;

d2) "posizione corta": una posizione finanziaria in cui il contraente ha un interesse economico negativamente correlato all'andamento del sottostante;

d3) "posizione lunga complessiva": la posizione aggregata detenuta in azioni, partecipazioni potenziali e altre posizioni lunghe;».

3. Nella Parte III, Titolo II, Capo I, Sezione I, sono apportate le seguenti modificazioni:

l'articolo 119 è sostituito dal seguente:

«Art. 119

(Criteri di calcolo per le partecipazioni potenziali e la posizione lunga complessiva)

1. Coloro che, direttamente o per il tramite di interposte persone, fiduciari o società controllate, detengono partecipazioni potenziali, comunicano alla società partecipata e alla Consob:

a) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% e 75%;

b) la riduzione della partecipazione potenziale al di sotto delle soglie indicate alla lettera *a)*.

2. Coloro che, direttamente o per il tramite di interposte persone, fiduciari o società controllate, detengono una posizione lunga complessiva comunicano alla società partecipata e alla Consob:

a) il superamento delle soglie del 10%, 20%, 30% e 50%;

b) la riduzione al di sotto delle soglie indicate alla lettere *a)*.

3. Si applica quanto previsto dagli articoli 117, comma 2, e 118, commi 6, 7 e 8.

4. Ai fini del calcolo delle partecipazioni potenziali e della posizione lunga complessiva, non è ammessa la compensazione con le posizioni corte aventi come sottostante le medesime azioni.

5. Le azioni che possono essere acquistate tramite l'esercizio di diritti di conversione o di warrant sono computate ai fini del comma 1 solo se l'acquisizione può avvenire entro sessanta giorni.

6. Ai fini degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, non rilevano le partecipazioni detenute ai sensi dell'articolo 117.

6-*bis*. Ai fini del calcolo delle partecipazioni potenziali e della posizione lunga complessiva, nel caso in cui il numero di azioni sottostanti è variabile si fa riferimento al quantitativo massimo previsto dallo strumento finanziario.

6-*ter*. Ai fini del calcolo degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2, le altre posizioni lunghe rilevano solo se superiori alla soglia del 2%.

6-*quater*. Gli obblighi previsti dal comma 2 non si applicano ove il superamento o la riduzione al di sotto delle soglie ivi previste è oggetto di comunicazione ai sensi degli articoli 117 o 119, comma 1, e non si detengono altre posizioni lunghe.

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle società di gestione e ai soggetti abilitati.»;

all'articolo 119-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 3, alla lettera *c)*, le parole «nell'Allegato 4E» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Allegato 4C»;

dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

«8-*bis*. Ai fini degli obblighi di comunicazione della posizione lunga complessiva, non si computano:

a) le altre posizioni lunghe detenute, a fini di copertura delle posizioni di un cliente, da un soggetto abilitato come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera *r)*, del Testo unico, da un'impresa di investimento comunitaria operante in libera prestazione di servizi ovvero da un'entità equivalente autorizzata da un'Autorità di vigilanza di uno Stato extracomunitario con cui la Consob abbia accordi di cooperazione;

b) le altre posizioni lunghe acquisite o cedute da un market maker che agisce in quanto tale anche al di fuori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione, purché:

1) tale soggetto:

rientri tra quelli indicati alla lettera *a)*;

non intervenga nella gestione dell'emittente azioni quotate né eserciti alcuna influenza su detto emittente al fine dell'acquisizione di tali posizioni o del sostegno del prezzo delle stesse;

sia in grado di identificare le posizioni lunghe detenute ai fini della attività di market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;

2) la posizione lunga complessiva non superi la soglia del 30%;

c) strumenti finanziari connessi a indici finanziari o ad altri strumenti finanziari ad essi assimilabili, a condizione che le azioni dell'emittente ricomprese nell'indice o sottostanti agli strumenti finanziari ivi ricompresi:

1) non rappresentino più del 1% del totale delle azioni emesse; e

2) il loro peso nell'indice non sia superiore al 20% del valore complessivo dei titoli ricompresi nell'indice medesimo.»;

all'articolo 119-*ter* sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole «Il soggetto controllante una o più società di gestione non è tenuto ad aggregare le proprie partecipazioni, anche potenziali,» sono aggiunte le seguenti: «o una posizione lunga complessiva,»;

al comma 2:

dopo le parole «Il soggetto controllante uno o più soggetti abilitati non è tenuto ad aggregare le proprie partecipazioni, anche potenziali,» sono aggiunte le seguenti: «o una posizione lunga complessiva,»;

dopo le parole «con le partecipazioni gestite, anche potenziali» sono aggiunte le seguenti: «o una posizione lunga complessiva,»;

al comma 3:

dopo le parole: «Il soggetto controllante è tenuto ad aggregare le proprie partecipazioni, anche potenziali» sono aggiunte le seguenti: «o una posizione lunga complessiva,»;

dopo le parole: «con le partecipazioni gestite, anche potenziali» sono aggiunte le seguenti: «o una posizione lunga complessiva,»;

all'articolo 121, al comma 1, dopo le parole «La comunicazione delle partecipazioni, anche potenziali,» sono aggiunte le seguenti: «e della posizione lunga complessiva».

4. Nella Parte, Titolo III, Capo II, Sezione I, agli articoli 127 e 128 sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 127, al comma 3, dopo le parole «su strumenti informatici» le parole «, unitamente al modello previsto dall'Allegato 4C, redatto secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 4D» sono soppresse;

all'articolo 128, al comma 2, il periodo «Ove necessario, il supporto è integrato con il modello previsto dalla Allegato 4C contenente l'indicazione dei dati aggiornati e redatto secondo le istruzioni contenute nell'Allegato 4D» è soppresso.

5. L'Allegato 4 recante i modelli per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali e le relative istruzioni per la compilazione è sostituito con un nuovo Allegato 4 (Allegato n. 1 alla presente delibera).

Art. 2.

1. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. È previsto il seguente regime transitorio:

fermo restando quanto disposto dall'articolo 119, comma 6-*quater*, chiunque detenga, alla data di entrata in vigore della presente delibera, una posizione lunga complessiva rilevante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, è tenuto ad adempiere agli obblighi di comunicazione ivi previsti entro cinque giorni di negoziazione dalla predetta data;

il Modello 120A e le istruzioni relative alla compilazione dello stesso, contenuti nell'Allegato 4 sostituito dalla presente delibera, sono utilizzati a far data dal 1° dicembre 2011.

Roma, 9 settembre 2011

Il Presidente: VEGAS

ALLEGATO 4
ASSETTI PROPRIETARI

Allegato 4

ALLEGATO 4

ASSETTI PROPRIETARI[1]

[1] Allegato così sostituito con delibera n. 17919 del 9.9.2011.

ALLEGATO 4A
Modelli di comunicazione

MODELLO 120 A - NOTIFICA DELLE PARTECIPAZIONI RILEVANTI (ARTICOLO 120 D. LGS. N. 58/98)

SEZIONE 1: DICHIARAZIONE

QUADRO 1.1 TIPO DICHIARAZIONE			
Partecipazioni in società quotate		Partecipazioni in società non quotate	

QUADRO 1.2 DICHIARANTE OVVERO SOGGETTO POSTO AL VERTICE DELLA CATENA PARTECIPATIVA	
Persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA	**Persona giuridica** ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA

comune sede legale	Via	cap	provincia	stato	Tel. Fax:

Data dell'operazione GG/MM/AAAA

Data della dichiarazione GG/MM/AAAA

Firma del dichiarante ovvero del legale rappresentante

N. fogli complessivi ..

Riferimenti da contattare per eventuali comunicazioni (nominativo, n. telefono, e-mail): ______

Eventuali osservazioni : ______

Allegato 4A – Modello 120 A

Mod. 120 A Foglio n. __

QUADRO 1.3
SOCIETA' OGGETTO DI DICHIARAZIONE

ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIA A
sigla provincia iscrizione CCIAA

AZIONI (O QUOTE) CHE CONFERISCONO DIRITTO DI VOTO POSSEDUTE DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE

Numero totale azioni possedute (A) (A=B+C+D)		% sul totale del capitale sociale con diritto di voto		Numero totale azioni per le quali il dichiarante ha facoltà di esercitare il diritto di voto		% sul totale del capitale sociale con diritto di voto	
Numero azioni ordinarie possedute (B)		% sul totale delle azioni ordinarie		Numero azioni ordinarie per le quali il dichiarante ha facoltà di esercitare il diritto di voto		% sul totale delle azioni ordinarie	
Numero azioni privilegiate possedute (C)		% sul totale delle azioni privilegiate		Numero azioni privilegiate per le quali il dichiarante ha facoltà di esercitare il diritto di voto		% sul totale delle azioni privilegiate	
Numero azioni di altra categoria possedute (D)		% sul totale delle azioni di altra categoria		Numero azioni di altra categoria per le quali il dichiarante ha facoltà di esercitare il diritto di voto		% sul totale delle azioni di altra categoria	

valore di ogni singola azione/quota		Valuta		causale dichiarazione		codice operazione		Soglia interessata	

CODICE ISIN	Strumento tipo (B) ____________ Strumento tipo (C) ____________ Strumento tipo (D) ____________	Situazione precedente comunicata ai sensi dell'art. 120, in % sul totale del capitale sociale con diritto di voto		Situazione precedente comunicata ai sensi dell'art. 120, in % sul totale del capitale sociale con diritto di voto (con facoltà di esercitare il diritto di voto)	

SEZIONE 2: TAVOLE DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE RELAZIONI DI CONTROLLO

Foglio n. __
TAVOLA N. ……

QUADRO 2.1: PARTECIPANTE					
Persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			**Persona giuridica** ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA		
Comune sede legale	**Via**	**Cap**	**Sigla provincia**	**Stato**	**Telefono**

QUADRO 2.2: PARTECIPATA					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA					
Comune sede legale	**Via**	**Cap**	**Sigla provincia**	**Stato**	**Telefono**

Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante ovvero posto al vertice della catena partecipativa	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**

QUADRO 2.3: AZIONI O QUOTE POSSEDUTE								
	AZIONI (O QUOTE) CHE CONFERISCONO DIRITTO DI VOTO				**AZIONI (O QUOTE) PER LE QUALI NON VIENE ESERCITATO IL DIRITTO DI VOTO**			
TITOLO DI POSSESSO	**Azioni totali (A) (A=B+C+D)**	**Azioni ordinarie (B)**	**Azioni privilegiate (C)**	**Azioni altra categoria (D)**	**Azioni totali (A) (A=B+C+D)**	**Azioni ordinarie (B)**	**Azioni privilegiate (C)**	**Azioni di altra categoria (D)**
Proprietà								
Prestatore / Riportato								
Prestatario / Riportatore								
Intestazione c/terzi								
Gestione discrezionale del risparmio								
Gestione non discrezionale del risparmio								
Pegno								
Usufrutto								
Deposito								
Delega								
Trasferimento retribuito del diritto di voto								
Totale azioni								
% sul capitale corrispondente								

N. fogli Allegato A .. N. fogli Allegato B .. N. fogli Allegato C .. N.fogli Allegato D..

Allegato 4A – Modello 120 A

SEZIONE 3: ALLEGATI **Foglio n. __**

Allegato A

Soggetti che esercitano il diritto di voto su azioni o quote possedute dal partecipante

QUADRO 3.1 SOGGETTO TITOLARE DEL DIRITTO DI VOTO	
Persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA	**Persona giuridica** ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA

Comune sede legale	**Via**	**Cap**	**Sigla provincia**	**Stato**	**Telefono**

TITOLO DI POSSESSO				**Azioni totali (A) (A=B+C+D)**	**Azioni ordinarie (A)**	**Azioni privilegiate (C)**	**Azioni di altra categoria (D)**
Prestatore		Riportato					
Prestatario		Riportatore					
Gestione discrezionale del risparmio							
Pegno							
Usufrutto							
Deposito							
Delega							
Trasferimento retribuito del diritto di voto							
Totale azioni							
% sul capitale corrispondente							

SEZIONE 3: ALLEGATI **Foglio n. __**

Allegato B

Fiduciario o interposta persona titolare delle azioni o quote

QUADRO 3.2 SOGGETTO TITOLARE DEL DIRITTO DI VOTO	
Interposta persona cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA	**Società fiduciaria** ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA

Comune sede legale	**Via**	**Cap**	**Sigla provincia**	**Stato**	**Telefono**

	AZIONI (O QUOTE) CHE CONFERISCONO DIRITTO DI VOTO				**AZIONI (O QUOTE) PER LE QUALI NON VIENE ESERCITATO IL DIRITTO DI VOTO**			
	Azioni totali (A) (A=B+C+D)	**Azioni ordinarie (B)**	**Azioni privilegiate (C)**	**Azioni di altra categoria (D)**	**Azioni totali (A) (A=B+C+D)**	**Azioni ordinarie (B)**	**Azioni privilegiate (C)**	**Azioni di altra categoria (D)**
N. azioni o quote								
In % sul capitale corrispondente								

Allegato 4A – Modello 120 A

SEZIONE 3: ALLEGATI **Foglio n. __**

Allegato C

Effettivi proprietari delle azioni o quote possedute da un fiduciario o da una interposta persona a titolo di "intestazione per conto terzi"

QUADRO 3.3	
Numero soggetti che hanno ceduto l'intestazione	

<table>
<tr><th colspan="9">QUADRO 3.4
SOGGETTO PROPRIETARIO DELLE AZIONI INTESTATE A SOCIETA' FIDUCIARIA O A INTERPOSTA PERSONA</th></tr>
<tr><td colspan="5">Persona fisica
cognome
nome
sesso
luogo di nascita
data di nascita
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA</td><td colspan="4">Persona giuridica
ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA</td></tr>
<tr><td>Comune sede legale</td><td colspan="2">Via</td><td colspan="2">Cap</td><td>Sigla provincia</td><td>Stato</td><td colspan="2">Telefono</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="4">AZIONI (O QUOTE) CHE CONFERISCONO DIRITTO DI VOTO</td><td colspan="4">AZIONI (O QUOTE) PER LE QUALI NON VIENE ESERCITATO IL DIRITTO DI VOTO</td></tr>
<tr><td>Azioni totali (A) (A=B+C+D)</td><td>Azioni ordinarie (B)</td><td>Azioni privilegiate (C)</td><td>Azioni di altra categoria (D)</td><td>Azioni totali (A) (A=B+C+D)</td><td>Azioni ordinarie (B)</td><td>Azioni privilegiate (C)</td><td>Azioni di altra categoria (D)</td></tr>
<tr><td>N. azioni o quote</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>In % sul capitale corrispondente</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

SEZIONE 3: ALLEGATI

Foglio n. __

Allegato D

Proprietari delle azioni o quote il cui diritto di voto è esercitato dal soggetto "Partecipante" della Tavola cui l'allegato si riferisce

QUADRO 3.5	
Numero soggetti proprietari	

QUADRO 3.6
SOGGETTO PROPRIETARIO DELLE AZIONI (O QUOTE). DA UTILIZZARE ALTRESI' PER INDICARE: A) IL CLIENTE INDIVIDUALE TITOLARE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI; B) IL FONDO AVENTE PERSONALITA' GIURIDICA TITOLARE DELLE AZIONI GESTITE

Persona fisica	**Persona giuridica**
cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA	ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA

Comune sede legale	**Via**	**Cap**	**Sigla provincia**	**Stato**	**Telefono**

	AZIONI (O QUOTE) CHE CONFERISCONO DIRITTO DI VOTO				**AZIONI (O QUOTE) PER LE QUALI NON VIENE ESERCITATO IL DIRITTO DI VOTO**			
	Azioni totali (A) (A=B+C+D)	**Azioni ordinarie (B)**	**Azioni privilegiate (C)**	**Azioni di altra categoria (D)**	**Azioni totali (A) (A=B+C+D)**	**Azioni ordinarie (B)**	**Azioni privilegiate (C)**	**Azioni altra categoria (D)**
N. azioni o quote								
In % sul capitale corrispondente								

Allegato 4A – Modello 120 A

SEZIONE 4: OPERAZIONI DI FUSIONE E DICHIARAZIONE DI PERDITA DI CONTROLLO

Foglio n. __

QUADRO 4.1 OPERAZIONI DI FUSIONE					
SOCIETA' INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA					
Comune sede legale	**Via**	**Cap**	**Sigla provincia**	**Stato**	**Telefono**

SOCIETA' INCORPORATA O FUSA					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA					
Comune sede legale	**Via**	**Cap**	**Sigla provincia**	**Stato**	**Telefono**

SOCIETA' INCORPORATA O FUSA					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA					
Comune sede legale	**Via**	**Cap**	**Sigla provincia**	**Stato**	**Telefono**

Foglio n. __

<table>
<tr><td colspan="6">QUADRO 4.2
DICHIARAZIONE DI PERDITA DI CONTROLLO</td></tr>
<tr><td colspan="6">SOCIETA’ DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO</td></tr>
<tr><td colspan="6">ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA</td></tr>
<tr><td>Comune sede legale</td><td>Via</td><td>Cap</td><td>Sigla provincia</td><td>Stato</td><td>Telefono</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">QUADRO 4.2
DICHIARAZIONE DI PERDITA DI CONTROLLO</td></tr>
<tr><td colspan="6">SOCIETA’ DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO</td></tr>
<tr><td colspan="6">ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA</td></tr>
<tr><td>Comune sede legale</td><td>Via</td><td>Cap</td><td>Sigla provincia</td><td>Stato</td><td>Telefono</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="6">QUADRO 4.2
DICHIARAZIONE DI PERDITA DI CONTROLLO</td></tr>
<tr><td colspan="6">SOCIETA’ DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO</td></tr>
<tr><td colspan="6">ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA</td></tr>
<tr><td>Comune sede legale</td><td>Via</td><td>Cap</td><td>Sigla provincia</td><td>Stato</td><td>Telefono</td></tr>
</table>

Allegato 4A – Modello 120 B

MODELLO 120 B

NOTIFICA DELLE PARTECIPAZIONI POTENZIALI E DELLA POSIZIONE LUNGA COMPLESSIVA
(ARTICOLO 119 DEL REGOLAMENTO N. 11971/99)

SEZIONE 1: DICHIARAZIONE

QUADRO 1.1
DICHIARANTE OVVERO SOGGETTO POSTO AL VERTICE DELLA CATENA PARTECIPATIVA

Persona fisica	**Persona giuridica**
Cognome	Ragione sociale ....
Nome	Eventuale sigla sociale ....
Sesso	Forma giuridica ....
Luogo di nascita	Data di costituzione ....
Data di nascita	Codice fiscale ....
Codice fiscale	Num.iscriz.CCIAA ....
Num.iscriz.CCIAA .... Sigla provincia iscrizione CCIAA	Sigla provincia iscrizione CCIAA ....

Comune sede legale	Via ………………………………………………………………………………	Cap ………………..	Sigla provincia	Stato ....

Riferimenti da contattare per eventuali comunicazioni: Nome e Cognome………

E.mail……………………………………………………………………………………… Telefono.. Fax ………………………………………..

DATA DELL'OPERAZIONE ________________________

DATA DELLA DICHIARAZIONE ________________________

N. FOGLI COMPLESSIVI …….

Firma del dichiarante ovvero del legale rappresentante

____

EVENTUALI OSSERVAZIONI

____
____
____

*Allegati al regolamento concernente gli emittenti- **Allegato 4A – Modello 120 B***

QUADRO 1.2
SOCIETA' OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE POTENZIALE

Ragione Sociale .... CF/P.IVA		
Causale dichiarazione	Soglia interessata …....................	Codice ISIN : Azioni ordinarie ......….................... Codice ISIN : Azioni privilegiate ......….................... Codice ISIN : Azioni di categoria speciale ......…....................
Situazione precedente comunicata ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Regolamento Emittenti, in % sul totale del capitale sociale con diritto di voto: ________		Situazione precedente comunicata ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Regolamento Emittenti, in % sul totale del capitale sociale con diritto di voto (con facoltà di esercitare il diritto di voto): ________

QUADRO 1.2.1
PARTECIPAZIONE POTENZIALE

	AZIONI TOTALI (A) (A=B+C+D)		AZIONI ORDINARIE (B)		AZIONI PRIVILEGIATE (C)		AZIONI DI CATEGORIA SPECIALE (D)	
	Numero	In % capitale con diritto di voto	Numero	In % capitale ordinario	Numero	In % capitale privilegiato	Numero	In % capitale categoria speciale
Azioni che si possono acquistare per esercizio di facoltà contrattuali								
Azioni che si possono acquistare per conversione o esercizio di strumenti finanziari								
PARTECIPAZIONE POTENZIALE TOTALE								

Allegato 4A – Modello 120 B

QUADRO 1.3
SOCIETA' OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA POSIZIONE LUNGA COMPLESSIVA

Ragione Sociale .... CF/P.IVA		
Causale dichiarazione	Soglia interessata	Codice ISIN Azioni Ordinarie .... Codice ISIN Azioni Privilegiate .... Codice ISIN : Azioni di Categoria Speciale ....
Situazione precedente comunicata ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Regolamento Emittenti, in % sul totale del capitale sociale con diritto di voto: ________________		Situazione precedente comunicata ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Regolamento Emittenti, in % sul totale del capitale sociale con diritto di voto (con facoltà di esercitare il diritto di voto): ________________

QUADRO 1.3.1
POSIZIONE LUNGA COMPLESSIVA

	AZIONI TOTALI (A) (A=B+C+D)		AZIONI ORDINARIE (B)		AZIONI PRIVILEGIATE (C)		AZIONI DI CATEGORIA SPECIALE (D)	
	Numero	In % capitale con diritto di voto	Numero	In % capitale ordinario	Numero	In % capitale privilegiato	Numero	In % capitale categoria speciale
(a) Partecipazione ex artt. 117 e 118 del Regolamento Emittenti								
(b) Partecipazione ex art. 119, comma 1, del Regolamento Emittenti								
(c) Altre posizioni lunghe ex art. 119, comma 2, del Regolamento Emittenti								
POSIZIONE LUNGA COMPLESSIVA **(a+b+c)**								

*Allegati al regolamento concernente gli emittenti- **Allegato 4A – Modello 120 B***

SEZIONE 2: SOGGETTI CHE DETENGONO LA PARTECIPAZIONE POTENZIALE E LA POSIZIONE LUNGA COMPLESSIVA

SEZIONE 2.1 - SOGGETTI CHE DETENGONO DIRETTAMENTE LA PARTECIPAZIONE POTENZIALE

Persona fisica	Persona giuridica
Cognome	Ragione sociale ....
Nome	Eventuale sigla sociale ....
Sesso	Forma giuridica ....
Luogo di nascita	Data di costituzione ....
Data di nascita	Codice fiscale ....
Codice fiscale	Num.iscriz.CCIAA ....
Num.iscriz.CCIAA .... Sigla provincia iscrizione CCIAA	Sigla provincia iscrizione CCIAA ....

Comune sede legale	Via …………………………………………………………………………………….	Cap ………………..	Sigla provincia	Stato ....

	AZIONI TOTALI (A) (A=B+C+D)		AZIONI ORDINARIE (B)		AZIONI PRIVILEGIATE (C)		AZIONI DI CATEGORIA SPECIALE (D)	
	Numero	In % capitale con diritto di voto	Numero	In % capitale ordinario	Numero	In % capitale privilegiato	Numero	In % capitale categoria speciale
Azioni che si possono acquistare per esercizio di facoltà contrattuali								
Azioni che si possono acquistare per conversione o esercizio di strumenti finanziari								
PARTECIPAZIONE POTENZIALE TOTALE								

Per esercizio facoltà contrattuali
Specificare la tipologia contrattuale e la data/periodo di esercizio o di regolamento ____________________

Per conversione strumenti finanziari
Specificare il tipo di strumento e il periodo di conversione ____________________

EVENTUALI SOGGETTI INTERPOSTI TRA IL DICHIARANTE OVVERO IL SOGGETTO POSTO AL VERTICE
DELLA CATENA PARTECIPATIVA ED IL TITOLARE DIRETTO DELLA PARTECIPAZIONE POTENZIALE____________________

Allegato 4A – Modello 120 B

SEZIONE 2.2 - SOGGETTI CHE DETENGONO DIRETTAMENTE LA POSIZIONE LUNGA COMPLESSIVA

Persona fisica

Cognome ....

Nome ....

Sesso ....

Luogo di nascita ....

Data di nascita ....

Codice fiscale ....

Num.iscriz.CCIAA ....Sigla provincia iscrizione CCIAA........

Persona giuridica

Ragione sociale ....

Eventuale sigla sociale ....

Forma giuridica ....

Data di costituzione ....

Codice fiscale ....

Num.iscriz.CCIAA ....

Sigla provincia iscrizione CCIAA ....

Comune sede legale .... | Via ……………………………………………………………………………… ………. | Cap ……………….. | Sigla provincia .... | Stato ....

	AZIONI TOTALI (A) (A=B+C+D)		AZIONI ORDINARIE (B)		AZIONI PRIVILEGIATE (C)		AZIONI DI CATEGORIA SPECIALE (D)	
	Numero	In % capitale con diritto di voto	Numero	In % capitale ordinario	Numero	In % capitale privilegiato	Numero	In % capitale categoria speciale
(a) Partecipazione ex artt. 117 e 118 del Regolamento Emittenti								
(b) Partecipazione ex art. 119, comma 1, del Regolamento Emittenti								
(c) Altre posizioni lunghe ex art. 119, comma 2, del Regolamento Emittenti								
POSIZIONE LUNGA COMPLESSIVA **(a+b+c)**								

EVENTUALI SOGGETTI INTERPOSTI TRA IL DICHIARANTE OVVERO IL SOGGETTO POSTO AL VERTICE DELLA CATENA PARTECIPATIVA ED IL TITOLARE DIRETTO DELLA POSIZIONE LUNGA COMPLESSIVA

____

____

____

____

*Allegati al regolamento concernente gli emittenti- **Allegato 4A – Modello 120 B***

SEZIONE 3: PERDITA DI CONTROLLO

<table>
<tr><td colspan="5">QUADRO 3.1
DICHIARAZIONE DI PERDITA DI CONTROLLO</td></tr>
<tr><td colspan="5">SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO</td></tr>
<tr><td colspan="5">Persona giuridica
Ragione sociale ....
Eventuale sigla sociale ....
Forma giuridica ....
Data di costituzione ....
Codice fiscale ....
Num.iscriz.CCIAA ....

Sigla provincia iscrizione CCIAA ....</td></tr>
<tr><td>Comune sede legale ....…............</td><td>Via
……………………………………………………………………………</td><td>Cap
………………..</td><td>Sigla provincia ....</td><td>Stato
....
...</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="5">QUADRO 3.1
DICHIARAZIONE DI PERDITA DI CONTROLLO</td></tr>
<tr><td colspan="5">SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO</td></tr>
<tr><td colspan="5">Persona giuridica
Ragione sociale ....
Eventuale sigla sociale ....
Forma giuridica ....
Data di costituzione ....
Codice fiscale ....
Num.iscriz.CCIAA ....

Sigla provincia iscrizione CCIAA ....</td></tr>
<tr><td>Comune sede legale ....…............</td><td>Via……………………………………………………………………
….</td><td>Cap
………………..</td><td>Sigla provincia ....</td><td>Stato ....</td></tr>
</table>

Allegato 4A – Modello 120 C

MODELLO 120 C

NOTIFICA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
EX ARTICOLO 120 D. LGS. N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998

SEZIONE 1: DICHIARAZIONE

QUADRO 1.1 **TIPO DICHIARAZIONE**			
Dichiarazione ai sensi dell'art. 122-bis, comma 1, lett. a) Regolamento n. 11971/99		Dichiarazione ai sensi dell'art. 122-bis, comma 1, lett. b) Regolamento n. 11971/99	

QUADRO 1.2 **DICHIARANTE**					
Se persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			**Se persona giuridica** ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA		
comune sede legale	Via	cap	sigla provincia	stato	telefono

Data dell'operazione GG/MM/AAAA	

Data della dichiarazione GG/MM/AAAA

Firma del dichiarante o del legale rappresentante

N. fogli complessivi …

Eventuali osservazioni

____
____
____
____

*Allegati al regolamento concernente gli emittenti- **Allegato 4A – Modello 120 C***

Mod. 120C
Foglio n. __

<table>
<tr><th colspan="12">QUADRO 1.3</th></tr>
<tr><th colspan="12">SOCIETA' OGGETTO DI DICHIARAZIONE</th></tr>
<tr><td colspan="12">ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA</td></tr>
<tr><td colspan="3">comune sede legale</td><td colspan="2">via</td><td colspan="2">cap</td><td>sigla provincia</td><td colspan="2">stato</td><td colspan="2">telefono</td></tr>
<tr><td colspan="12">STRUMENTI FINANZIARI POSSEDUTI DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE</td></tr>
<tr><td colspan="3">numero totale strumenti posseduti</td><td colspan="2"></td><td colspan="5">in % sul totale degli strumenti della medesima categoria</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">numero strumenti con diritto di voto posseduti</td><td colspan="2"></td><td colspan="5">in % sul totale degli strumenti della medesima categoria</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="5"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>valore nominale</td><td></td><td></td><td></td><td>causale dichiarazione</td><td></td><td colspan="3">codice operazione</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

Allegato 4A – Modello 120 C

Mod.120 C
Foglio n. __

SEZIONE 2: TAVOLE DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE RELAZIONI DI CONTROLLO

QUADRO 2.1 PARTECIPANTE					
Se persona fisica cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA		**Se persona giuridica** ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			
comune sede legale	via	Cap	sigla provincia	stato	telefono

QUADRO 2.2 PARTECIPATA					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA					
comune sede legale	Via	Cap	sigla provincia	stato	telefono

Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante	A	B	C	D	E

QUADRO 2.3 STRUMENTI FINANZIARI POSSEDUTI				
	TOTALE		DI CUI SENZA VOTO[2]	
TITOLO POSSESSO	Numero Strumenti Finanziari Votanti		Numero Strumenti Finanziari Votanti	
Proprietà[3] Prestatore o Riportato Prestatario o Riportatore Intestazione c/terzi[4] Gestione discrezione del risparmio Gestione non discrezione del risparmio Pegno[5] Usufrutto[4] Deposito[4] Delega Trasferimento retribuito del diritto di voto				
Totale **In % sul totale strumenti finanziari della medesima categoria**				

N. fogli Allegato A … N. fogli Allegato B … N. fogli Allegato C … N. fogli Allegato D …

[2] Riempire Allegato A..
[3] Se le azioni sono possedute almeno in parte per il tramite di una società fiduciaria, riempire Allegato B.
[4] Riempire Allegato C.
[5] Riempire Allegato D.

*Allegati al regolamento concernente gli emittenti- **Allegato 4A – Modello 120 C***

SEZIONE 3: ALLEGATI

Allegato A

Soggetti che esercitano il diritto di voto sugli strumenti finanziari posseduti

<table>
<tr><td colspan="6">QUADRO 3.1</td></tr>
<tr><td colspan="6">SOGGETTO TITOLARE DIRITTO DI VOTO</td></tr>
<tr><td colspan="3">Se persona fisica
Cognome
nome
sesso
luogo di nascita
data di nascita
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA</td><td colspan="3">Se persona giuridica
ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA</td></tr>
<tr><td>comune sede legale</td><td>Via</td><td>cap</td><td>sigla provincia</td><td>stato</td><td>telefono</td></tr>
<tr><td colspan="2">TITOLO IN BASE AL QUALE VIENE ESERCITATO IL DIRITTO DI VOTO</td><td colspan="2">Numero Strumenti Votanti</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Pegno
Usufrutto
Prestatore o Riportato
Prestatario o Riportatore
Deposito
Delega
Trasferimento retribuito del diritto di voto
Totale
In % su totale strumenti della medesima categoria</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">SOGGETTO TITOLARE DIRITTO DI VOTO</td></tr>
<tr><td colspan="3">Se persona fisica
cognome
nome
sesso
luogo di nascita
data di nascita
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA</td><td colspan="3">Se persona giuridica
ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA</td></tr>
<tr><td>comune sede legale</td><td>Via</td><td>cap</td><td>sigla provincia</td><td>stato</td><td>telefono</td></tr>
<tr><td colspan="2">TITOLO IN BASE AL QUALE VIENE ESERCITATO IL DIRITTO DI VOTO</td><td colspan="2">Numero Strumenti Votanti</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Pegno
Usufrutto
Prestatore o Riportato
Prestatario o Riportatore
Deposito
Delega
Trasferimento retribuito del diritto di voto
Totale
In % su totale strumenti della medesima categoria</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

Allegato 4A – Modello 120 C

Allegato B

Fiduciario o interposta persona titolare degli strumenti finanziari

<table>
<tr><td colspan="7">QUADRO 3.2</td></tr>
<tr><td colspan="7">SOCIETA' FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA</td></tr>
<tr><td colspan="3">Se interposta persona

cognome
nome
sesso
luogo di nascita
data di nascita
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA</td><td colspan="4">Se società fiduciaria

ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA</td></tr>
<tr><td>comune sede legale</td><td colspan="2">via</td><td>cap</td><td>sigla provincia</td><td>Stato</td><td>telefono</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">TOTALE</td><td colspan="2">DI CUI SENZA VOTO</td></tr>
<tr><td>Numero Strumenti Votanti</td><td></td><td>Numero Strumenti Votanti</td><td></td></tr>
<tr><td>Totale
In % su totale strumenti della medesima categoria</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

*Allegati al regolamento concernente gli emittenti- **Allegato 4A – Modello 120 C***

Allegato C

Effettivi proprietari degli strumenti finanziari posseduti da un fiduciario o da una interposta persona a titolo di "intestazione per conto terzi".

QUADRO 3.3	
Numero soggetti che hanno ceduto l'intestazione	

QUADRO 3.4					
SOGGETTO PROPRIETARIO DEGLI STRUMENTI INTESTATI A FIDUCIARIA O A INTERPOSTA PERSONA					
Se persona fisica Cognome nome sesso luogo di nascita data di nascita codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA			**Se persona giuridica** ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA		
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono

	TOTALE		DI CUI SENZA VOTO	
	Numero Strumenti Votanti		Numero Strumenti Votanti	
N. strumenti **In % su totale strumenti della medesima categoria**				

Allegato 4A – Modello 120 C

Allegato D

Proprietari degli strumenti finanziari il cui diritto di voto è esercitato dal soggetto "Partecipante" della Tavola cui l'allegato si riferisce

QUADRO 3.5	
Numero soggetti proprietari	

<table>
<tr><td colspan="7">QUADRO 3.6</td></tr>
<tr><td colspan="7">SOGGETTO PROPRIETARIO DEGLI STRUMENTI DEI QUALI E' PRIVATO DEL DIRITTO DI VOTO</td></tr>
<tr><td colspan="2">Se persona fisica

cognome
nome
sesso
luogo di nascita
data di nascita
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA</td><td colspan="5">Se persona giuridica

ragione sociale
eventuale sigla sociale
forma giuridica
data di costituzione
codice fiscale
numero iscrizione CCIAA
sigla provincia iscrizione CCIAA</td></tr>
<tr><td>comune sede legale</td><td colspan="2">Via</td><td>cap</td><td>sigla provincia</td><td>stato</td><td>telefono</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">Numero Strumenti Votanti</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Totale
In %su totale strumenti della medesima categoria</td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

Allegati al regolamento concernente gli emittenti- ***Allegato 4A – Modello 120 C***

SEZIONE 4: OPERAZIONI DI FUSIONE E DICHIARAZIONE DI PERDITA DEL CONTROLLO

QUADRO 4.1 **OPERAZIONI DI FUSIONE**					
SOCIETA' INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA					
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono
SOCIETA' INCORPORATA O FUSA					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA					
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono
SOCIETA' INCORPORATA O FUSA					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA					
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono
SOCIETA' INCORPORATA O FUSA					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA					
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono
SOCIETA' INCORPORATA O FUSA					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA					
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono

Allegato 4A – Modello 120 C

QUADRO 4.2
DICHIARAZIONE DI PERDITA DI CONTROLLO

SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA					
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono

SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA					
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono

SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA					
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono

SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA					
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	stato	telefono

SOCIETA' DI CUI IL SOGGETTO DICHIARANTE PERDE IL CONTROLLO					
ragione sociale eventuale sigla sociale forma giuridica data di costituzione codice fiscale numero iscrizione CCIAA sigla provincia iscrizione CCIAA					
comune sede legale	via	cap	sigla provincia	Stato	telefono

ALLEGATO 4B

Istruzioni per l'assolvimento degli obblighi informativi ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo n. 58/1998

PRECISAZIONI SUGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

- L'assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 117, 117-*bis* e 118 del presente regolamento (RE) richiede l'utilizzo esclusivo del modello 120A. Qualora il soggetto dichiarante sia una società quotata, la comunicazione deve essere effettuata in formato elettronico, secondo quanto indicato nel punto 5 della presente PARTE I.

- L'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 119 del RE richiede l'utilizzo esclusivo del modello 120B da inviare con raccomandata, anticipata tramite fax (al numero 06/8477519 o, in caso di difficoltà di invio, ai numeri 06/8416703 o 06/8417707). Con successiva comunicazione verranno indicate le modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione in formato elettronico.

- Gli obblighi di cui all'articolo 120 del RE devono essere adempiuti mediante apposita nota completa di tutti gli elementi informativi richiesti (cfr. PARTE V).

A) - LE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ QUOTATE

PARTE I - AMBITO E MODALITA' DI APPLICAZIONE

1.1 In occasione dell'ammissione alla quotazione e di operazioni di fusione e/o scissione aventi ad oggetto società quotate, la comunicazione dell'entità delle partecipazioni rilevanti detenute alla data di inizio negoziazione, ovvero alla data di efficacia della fusione/scissione, deve essere effettuata dai soggetti tenuti utilizzando il modello 120A, anche se le stesse informazioni sono contenute nel relativo prospetto o documento informativo.

1.2 In ipotesi di modifiche delle informazioni anagrafiche relative ai soggetti compresi in una precedente dichiarazione non è necessario compilare un nuovo modello ma è sufficiente comunicare tempestivamente tali dati alla Consob ed alla società partecipata con una nota.

1.3 Nel caso in cui ci si avvalga delle facoltà previste dagli articoli 119-*bis*, comma 2 e 121, comma 3 del RE, nella comunicazione devono essere indicati anche il nominativo dei soggetti obbligati per i quali il dichiarante rende la medesima. Resta fermo che la disposizione in parola si applica anche nel caso in cui il soggetto che effettua la comunicazione detenga ulteriori azioni rispetto a quelle per le quali anche un altro soggetto è tenuto agli obblighi in esame, ovvero nel caso in cui il soggetto dichiarante comunichi anche le ulteriori partecipazioni detenute dai soggetti per conto dei quali effettua la dichiarazione.

1.4 Qualora la dichiarazione venga effettuata da intermediari di diritto estero che effettuano l'attività di gestione del risparmio, gli eventuali fondi di diritto estero aventi personalità giuridica che risultino titolari di azioni e, singolarmente, superino o raggiungano le soglie rilevanti ai sensi degli articoli 117 e 119 del RE devono essere indicati compilando il relativo "allegato D".

2. IL CALCOLO DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE

2.1 Per le società cooperative, il calcolo della partecipazione rilevante viene effettuato tenendo conto del numero totale delle azioni possedute e prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare.

2.2 Nell'ipotesi prevista dall'articolo 117, comma 2, del RE, si deve considerare il nuovo capitale sociale a partire dalla data di efficacia dell'atto che ha determinato tale variazione, per la cui individuazione si fa riferimento a quanto indicato nell'articolo 98 del RE.

2.3 PEGNO: con riferimento a quanto previsto dall'articolo 118, comma 1, lettera *a)*, del RE, nell'ipotesi di contratti di pegno che prevedono particolari clausole inerenti all'esercizio del diritto di voto in relazione agli argomenti che figurano all'ordine del giorno dell'assemblea, la comunicazione deve essere effettuata sia dal proprietario delle azioni sia dal creditore pignoratizio specificando, nell'apposito spazio per le "Eventuali osservazioni", le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio del diritto di voto.

Allegato 4B

2.4 PEGNO INDIVISO: nell'ipotesi di azioni oggetto di contratto di pegno "indiviso" a favore di un *pool* di creditori con cessione del diritto di voto, la comunicazione per l'eventuale superamento delle soglie rilevanti deve essere effettuata *pro-quota* dai soggetti tenuti.
Qualora non fosse possibile individuare le quote spettanti a ciascun creditore pignoratizio nell'ambito del *pool*, ciascun soggetto tenuto all'obbligo deve dichiarare l'intero ammontare del pegno specificando nell'apposito spazio per le "Eventuali osservazioni" che si tratta di pegno "indiviso" detenuto in *pool*, indicandovi anche il nominativo dell'eventuale soggetto capofila. Tali soggetti possono avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 121, comma 3, del RE, a condizione che nella dichiarazione resa da uno dei soggetti del *pool* relativa alla partecipazione corrispondente all'intero ammontare del pegno sia specificato che la dichiarazione è resa anche per conto degli altri soggetti indicando il nominativo di ognuno.

2.5 PRESTITO TITOLI: fermo restando quanto previsto dall'articolo 118, comma 2, del RE, qualora il prestatario (o riportatore) che benefici dell'esenzione "*clearing and settlement*" (di cui all'articolo 119-*bis*, comma 3, lettera *a*, del RE) ceda in prestito, a sua volta, i medesimi titoli entro il termine di tre giorni di negoziazione, lo stesso non è tenuto agli obblighi di comunicazione in qualità di prestatore o riportato.
Qualora le società di gestione o soggetti abilitati, nell'ambito dell'attività di gestione del risparmio, pongano in essere contratti di prestito relativi alle partecipazioni gestite, le azioni oggetto del contratto devono essere comunque comunicate con il titolo di possesso "gestione del risparmio" e la relativa percentuale oggetto del prestito deve essere specificata nelle "Eventuali osservazioni".

2.6 DELEGA: nell'ipotesi di dichiarazioni di cui all'articolo 118, comma 1, lettera *c)*, del RE, l'obbligo di dichiarazione può essere assolto mediante l'invio di un solo modello (sia da parte del delegante sia del delegato) che indichi la situazione dei diritti di voto alla data dell'assemblea, nonché quella risultante in termini di diritti di voto quando il possessore della delega non potrà più esercitare i diritti di voto in modo discrezionale. Nel medesimo caso qualora il detentore della delega riceve una o diverse deleghe in relazione ad un'assemblea degli azionisti, la notifica può essere effettuata tramite una singola comunicazione al momento di ricezione delle deleghe, purché sia specificato in essa il totale dei diritti di voto ricevuti in delega, nonché l'indicazione dei soggetti deleganti e dei relativi quantitativi concessi.

2.7 CESSIONE RETRIBUITA DEL DIRITTO DI VOTO: nell'ipotesi di dichiarazioni di cui all'articolo 118, comma 1, lettera *d)*, del RE, l'obbligo di dichiarazione può essere assolto mediante l'invio di un solo modello (sia da parte del cessionario e sia del cedente) qualora il trasferimento del diritto di voto sia limitato ad una sola assemblea.

3. DETERMINAZIONE DEI TERMINI PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE

3.1 Nella comunicazione va indicata la data dalla quale decorre il termine di 5 giorni di mercato aperto entro il quale deve essere eseguita la comunicazione. Nel caso di operazioni di compravendita realizzate in un mercato regolamentato, il termine per l'invio della comunicazione decorre dalla data del contratto, indipendentemente dalla data di liquidazione dell'operazione.

3.2 In ipotesi di stipula di contratti di compravendita a termine o a esecuzione differita**,** i soggetti tenuti devono darne comunicazione alla Consob e alla società partecipata, entro 5 giorni di mercato aperto dalla data di perfezionamento del contratto, mediante una nota contenente gli elementi fondamentali dello stesso. Il relativo modello 120A, del cui invio deve essere fatta espressa riserva nella suddetta nota, deve essere inoltrato entro 5 giorni di mercato aperto dalla data dell'ordine di trasferimento dei titoli.

3.3 In caso di trasferimento per successione *mortis-causa*, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, fusioni o scissioni, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, deve farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica, indipendentemente dalla data di esecuzione.

3.4 In ipotesi di variazione del capitale sociale, gli obblighi di comunicazione decorrono dalla data in cui la comunicazione della società quotata, effettuata ai sensi dell'articolo 98 RE, è resa nota al pubblico, fermo restando che la data dell'operazione da indicare sul modello è quella degli eventi indicati nel medesimo articolo 98 RE.

3.5 In ipotesi di adesione ad un'offerta pubblica di acquisto, scambio o vendita, gli obblighi di comunicazione decorrono dalla data del pagamento del corrispettivo dovuto.

3.6 In ipotesi di adesione ad offerte pubbliche di sottoscrizione contestuali all'ammissione alla quotazione, gli obblighi di comunicazione decorrono dalla data di inizio delle negoziazioni dei titoli. Da tale data decorre altresì l'obbligo di comunicazione in capo ad azionisti titolari di partecipazioni antecedentemente all'inizio delle negoziazioni, laddove tali partecipazioni, a conclusione dell'offerta, risultino ancora rilevanti. Tale comunicazione deve essere effettuata tenendo conto del capitale sociale *post* offerta anche qualora l'attestazione dell'aumento di capitale non sia ancora stata depositata ma l'entità del nuovo capitale sia comunque stata resa nota al pubblico.

4. DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE E MODALITÀ DI INVIO

4.1 La comunicazione è inviata alla società partecipata ed alla Consob. Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state:

a) consegnate direttamente;
b) spedite per lettera raccomandata A.R.;
c) inviate in formato elettronico (solo per la comunicazione alla Consob).

Nei casi *a)* e *b)*, sulla busta che contiene la comunicazione deve essere indicata la seguente notazione "contiene modelli di comunicazione *ex* articolo 120 del D.Lgs. 58/1998".

4.2 Considerata l'esigenza che la comunicazione pervenga tempestivamente alla Consob al fine della sua immediata comunicazione al mercato, si raccomanda che, nel caso si utilizzi la modalità *b)* di cui al punto 4.1, la segnalazione alla Consob venga anticipata via telefax (al numero 06/8477519 o, in caso di difficoltà di invio, ai numeri 06/8416703 o 06/8417707).

5. INVIO IN FORMATO ELETTRONICO DELLE COMUNICAZIONI

5.1 In caso di invio in formato elettronico, obbligatorio nel caso in cui il dichiarante sia una società quotata, il modello 120A deve essere compilato secondo il tracciato record contenuto in "Appendice".

5.2 Per l'invio in formato elettronico delle comunicazioni è prevista la modalità tramite sistema di "teleraccolta".

5.3 All'invio in formato elettronico delle dichiarazioni deve accompagnarsi l'inoltro di una lettera contenente l'identificativo della dichiarazione, il nome del dichiarante, della società oggetto di dichiarazione, la data dell'operazione e le firme dei soggetti tenuti all'obbligo.

La lettera, accompagnata da una copia della ricevuta elettronica rilasciata dal sistema, deve essere anticipata via fax (al numero 06/8477519 o, in caso di difficoltà di invio, ai numeri 06/8416703 o 06/8417707) e spedita in originale tramite raccomandata entro il termine di tre giorni dall'inoltro informatico. La comunicazione si considera eseguita nel giorno in cui è stata rilasciata la ricevuta elettronica, ma l'obbligo della dichiarazione verrà considerato assolto solo con l'invio della lettera contenente le firme dei soggetti tenuti.

Con successiva comunicazione verranno indicate le modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione mediante utilizzo della firma digitale.

Allegato 4B

PARTE II - IL MODELLO 120A

1) LA STRUTTURA DEL MODELLO E IL CONTENUTO DELLE SEZIONI

SEZIONE 1: DICHIARAZIONE

Comprende gli elementi essenziali della comunicazione, rappresentati dall'indicazione dell'obbligo normativo cui la comunicazione si riferisce, dell'identità del soggetto "Dichiarante", che è il titolare dell'obbligo di dichiarazione in quanto possessore in via diretta o indiretta delle partecipazioni rilevanti e delle "Società oggetto della dichiarazione", cioè le società nelle quali il soggetto dichiarante possiede le partecipazioni rilevanti.

Tale sezione è composta di tre quadri: il "Tipo dichiarazione", il soggetto "Dichiarante" e le "Società oggetto di dichiarazione".

Quadro 1.1: "Tipo dichiarazione" - Indica il tipo di obbligo informativo cui la dichiarazione si riferisce: Partecipazioni rilevanti in società quotate.

Quadro 1.2: "Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa" - Contiene l'indicazione e le informazioni anagrafiche sul soggetto titolare dell'obbligo di dichiarazione. E' necessario riempire tutti i campi previsti, con l'eccezione del codice fiscale e del numero iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia che non ne siano in possesso.
In tale quadro deve anche essere indicata la "Data dell'operazione", che è quella idonea a determinare l'insorgere dell'obbligo di comunicazione.
E' necessario altresì indicare i riferimenti da contattare per eventuali comunicazioni da parte della Consob.

Quadro 1.3: "Società oggetto di dichiarazione" - Contiene l'indicazione delle società quotate rispetto alle quali il soggetto dichiarante ha maturato l'obbligo di dichiarazione, individuate con le relative informazioni anagrafiche.

Per ogni società oggetto di dichiarazione il dichiarante deve indicare le azioni possedute direttamente e indirettamente. In particolare si deve indicare:

- il numero totale di azioni votanti possedute e il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto. Di tale percentuale deve tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 117 del RE;

- il numero di azioni ordinarie possedute e il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie;

- il numero di azioni privilegiate possedute e il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni privilegiate;

- il numero di azioni di altra categoria possedute e il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni della medesima categoria. In tale campo andranno inserite le eventuali azioni possedute che conferiscano diritti di voto diversi da quelli attribuiti alle azioni ordinarie e/o privilegiate (ad esempio azioni emesse dalla società ai sensi dell'art. 2351, comma 2 c.c.);

- il numero delle azioni votanti di cui il dichiarante sia titolare del diritto di voto e il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto. Di tale percentuale deve tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno di taluni obblighi di comunicazione (cfr. causale 4);

- il numero delle azioni ordinarie di cui il dichiarante sia titolare del diritto di voto e il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie;

- il numero delle azioni privilegiate di cui il dichiarante sia titolare del diritto di voto e il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni privilegiate;

- il numero delle azioni di altra categoria di cui il dichiarante sia titolare del diritto di voto e il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni della medesima categoria.

Si deve, inoltre, indicare il valore nominale, ove esistente, della singola azione o quota della società oggetto di dichiarazione e la valuta in cui queste sono espresse.

"Causale dichiarazione" - In tale campo deve essere indicato il motivo per cui si effettua la dichiarazione, secondo le seguenti causali:

1 dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento della soglia del 2%;

2 dichiarazione da effettuare per variazioni rilevanti (raggiungimento, superamento o riduzione al di sotto delle ulteriori soglie previste dall'articolo 117 del RE) di una partecipazione già comunicata, tali da non comportare la riduzione della partecipazione entro il 2% (Variazioni successive);

3 dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale di possesso entro il 2%;

4 dichiarazione da effettuare per variazioni diverse dai precedenti punti, secondo quanto indicato nel successivo Punto 4 dei "Criteri generali per la compilazione del modello";

5 dichiarazione da effettuare nel momento in cui un soggetto, titolare di una partecipazione rilevante, non possa più beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 119-*bis,* comma 1, del RE.

"Codice operazione" - In tale campo deve essere indicato, secondo i codici di seguito riportati, il titolo dell'acquisto o della variazione della partecipazione rilevante facendo riferimento all'ultima operazione che determina l'obbligo della comunicazione:

A: Compravendita in un mercato regolamentato
B: Compravendita (ad es. transazione ai blocchi)
C: Acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi
D: Successione *mortis-causa*
E: Pegno
F: Usufrutto
G: Deposito
H: Riporto o Prestito titoli
I: Altro

"Codice ISIN"- In tale campo andrà riportato, per ciascuna tipologia di azioni possedute il relativo codice ISIN, ove esistente.

"Soglia interessata"- In tale campo andrà riportata, con riferimento all'operazione oggetto della dichiarazione la soglia interessata in eccesso o in difetto. Nel caso in cui un'unica operazione o più operazioni effettuate nella stessa giornata interessino diverse soglie dovrà farsi riferimento all'ultima soglia interessata.

"Situazione precedente comunicata"- Con riferimento ai campi relativi alla situazione precedente comunicata, vi andranno riportate le eventuali percentuali di partecipazione comunicate con precedente dichiarazione ai sensi dell'art. 120 ed inserite nelle voci "percentuale totale di azioni votanti possedute" e "percentuale totale con diritto di voto posseduta"

SEZIONE 2: TAVOLE DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE RELAZIONI DI CONTROLLO

Tale sezione comprende le tavole che descrivono (per coppie) le relazioni di partecipazione diretta intercorrenti tra i soggetti previsti dall'obbligo di dichiarazione e le relazioni di controllo del dichiarante rispetto a tutte le società che risultano "Partecipate" all'interno delle coppie.

Deve essere compilata una tavola per ogni relazione di partecipazione.

La sezione 2 comprende tre quadri relativi alla descrizione della relazione di partecipazione e di controllo: il "Partecipante", la società "Partecipata" e le "Azioni possedute".

Allegato 4B

Quadro 2.1: "Partecipante" - Contiene le informazioni anagrafiche del soggetto dichiarante o della società da questi controllata che detiene la relazione di partecipazione descritta nella TAVOLA.

Quadro 2.2: "Partecipata" - Contiene le informazioni anagrafiche sul soggetto le cui azioni o quote sono detenute direttamente dal "Partecipante" di cui al precedente quadro 2.1. Inoltre è necessario indicare la relazione di controllo tra il soggetto dichiarante di cui al quadro 1.2 della sezione 1 e il soggetto partecipato, nel campo **"Rapporto di controllo con il soggetto dichiarante"**. Sono previste quattro modalità di controllo e l'assenza di controllo:

A: Controllo di diritto
B: Controllo tramite una partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria
C: Controllo solitario tramite patto di sindacato
D: Controllo ai sensi dell'articolo 93, comma 1, lett. *a)*, del Testo Unico
E: Non controllo

La descrizione della relazione di controllo deve esprimere il rapporto di controllo tra il soggetto dichiarante e la società partecipata; occorre, quindi, far riferimento al totale dei diritti di voto posseduti direttamente ed indirettamente dal dichiarante nella società partecipata.

Quadro 2.3: "Azioni o quote possedute" - Contiene le informazioni necessarie per descrivere nel dettaglio ammontare e natura della partecipazione, nonché ove necessario per evidenziare la circostanza che su tutte o parte della azioni possedute il partecipante non ha facoltà di esercitare il relativo diritto di voto ("azioni - o quote - per le quali non viene esercitato il diritto di voto").

Il campo **"Titolo del possesso"** indica se le azioni o quote e/o i diritti di voto sono detenuti a titolo di:

- proprietà
- prestatore (o riportato)
- prestatario (o riportatore)
- intestazione per conto terzi
- gestione discrezionale del risparmio
- gestione non discrezionale del risparmio
- pegno
- usufrutto
- deposito
- delega
- trasferimento retribuito dei diritti di voto

Nel caso in cui la dichiarazione sia resa da una società fiduciaria, per intestazione di azioni di una società quotata per conto terzi, o da una interposta persona si deve indicare come titolo di possesso: "Intestazione per conto terzi".

Nel caso in cui la dichiarazione sia resa da un intermediario che, nell'ambito dell'attività di gestione del risparmio, risulti indipendente dall'eventuale soggetto controllante o da qualsiasi altro soggetto relativamente all'esercizio del diritto di voto relativo alle partecipazioni gestite, si deve indicare come titolo di possesso: "Gestione discrezionale del risparmio".

Nel caso in cui la dichiarazione sia resa dal soggetto controllante un intermediario che, nell'ambito dell'attività di gestione del risparmio, riceva dal dichiarante istruzioni dirette o indirette relativamente all'esercizio del diritto di voto relativo alle partecipazioni gestite, si deve indicare come titolo di possesso: "Gestione non discrezionale del risparmio".

SEZIONE 3: ALLEGATI

Gli allegati contengono dati di specificazione dei singoli rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti riportati nelle TAVOLE della sezione 2. Nella compilazione del modello, gli allegati relativi a ciascuna TAVOLA dovranno essere inseriti immediatamente dopo la TAVOLA cui si riferiscono, prima della eventuale TAVOLA successiva. In caso di variazione del contenuto di una TAVOLA, il relativo allegato deve essere compilato nuovamente anche se il suo contenuto risulta invariato rispetto alla precedente comunicazione.

La sezione comprende quattro tipi di ALLEGATI.

"Allegato A" - Tale allegato deve essere compilato nel caso in cui tutte o parte delle azioni dichiarate risultino prive del diritto di voto.
In tal caso, nel quadro 2.3 della Sezione 2 deve essere riempito il campo "Di cui senza voto" e deve essere compilato l'allegato A se almeno uno dei soggetti cui spetta il diritto di voto sulle azioni o quote di cui il "Partecipante" ha dichiarato di esserne privo, risulti titolare, relativamente a tali azioni o quote, di diritti di voto in misura superiore alla soglia rilevante.

Nell'allegato devono essere indicati tutti i dati anagrafici del soggetto titolare di tali diritti di voto, tranne il codice fiscale ed il numero di iscrizione CCIAA per le società estere, l'ammontare delle azioni o quote cui i diritti di voto si riferiscono, ripartite per titolo di possesso, e la relativa percentuale.

"Allegato B" - Tale allegato deve essere compilato quando le azioni o quote indicate in una TAVOLA DELLE PARTECIPAZIONI a titolo di "Proprietà" sono possedute almeno in parte per il tramite di una società fiduciaria o di una interposta persona.

In tale allegato devono essere indicati tutti i dati anagrafici della società fiduciaria o dell'interposta persona e l'ammontare delle azioni o quote affidate.

"Allegato C" - Tale allegato deve essere compilato nel caso di dichiarazione resa da una società fiduciaria o da una interposta persona, in quanto titolare di una partecipazione rilevante in una società quotata, che indica nella TAVOLA DI PARTECIPAZIONE "Intestazione per conto terzi" come titolo del possesso.

In tale allegato deve essere obbligatoriamente indicato nel quadro 3.3 il "Numero di soggetti fiducianti o di interposte persone". Inoltre, nel quadro 3.4 devono essere indicati, ove presenti, i fiducianti o i soggetti che hanno intestato le azioni all'interposta persona in possesso di una percentuale rilevante del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della società quotata, indicando i loro dati anagrafici e l'ammontare delle azioni o quote da loro intestate alla società fiduciaria o alla interposta persona dichiarante.

"Allegato D" - Tale allegato deve essere compilato nel caso in cui venga dichiarato l'esercizio del diritto di voto su azioni o quote di proprietà di altri soggetti .

Tale Allegato deve essere compilato solo se:
- la società "Partecipata" coincide con la "Società oggetto di dichiarazione";
- tra i soggetti proprietari delle azioni ve ne sia almeno uno in possesso di una percentuale rilevante.

Nel quadro 3.5 deve essere indicato il "Numero complessivo di soggetti proprietari" delle azioni il cui diritto di voto è esercitato dal soggetto "Partecipante".

Nel quadro 3.6 devono essere indicati i dati anagrafici e l'ammontare delle azioni possedute dai soggetti proprietari in possesso di una percentuale rilevante del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della società oggetto di partecipazione.

SEZIONE 4: OPERAZIONI DI FUSIONE E DICHIARAZIONI DI PERDITA DEL CONTROLLO

Tale sezione comprende due quadri che devono essere utilizzati per descrivere due tipologie di operazioni che possono interessare società controllate dal dichiarante e che non sono riconducibili a variazioni nel rapporto di partecipazione descritto nelle TAVOLE della Sezione 2.

Quadro 4.1: "Operazioni di fusione" - Deve essere riempito per descrivere un'operazione riguardante la fusione di società controllate dal dichiarante, sia nel caso che le società interessate siano anche società oggetto di dichiarazione, sia nel caso che le società interessate siano società interposte tra il dichiarante e una società oggetto di dichiarazione. Tale quadro prevede l'indicazione del soggetto incorporante e delle società incorporate, nel caso di incorporazione, o della nuova società risultante dalla fusione e delle società fuse, nel caso di costituzione di una nuova società.

Quadro 4.2: "Dichiarazione di perdita di controllo" - Deve essere utilizzato esclusivamente per comunicare la perdita del controllo rispetto ad una società contenuta in una precedente dichiarazione come soggetto interposto tra il dichiarante ed una società oggetto di dichiarazione.

Allegato 4B

2) CRITERI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

1. PRIMA DICHIARAZIONE (CAUSALE 1)

1.1 L'utilizzo della causale 1 è richiesto in occasione del superamento, anche tramite società controllate, della soglia del 2%.

1.2 Nelle tavole della Sezione 2, devono essere descritti tutti i rapporti di partecipazione tra coppie di soggetti rientranti negli obblighi informativi (dichiarante, società oggetto della partecipazione ed eventuali soggetti interposti). In occasione della prima dichiarazione si raccomanda, altresì, di descrivere le relazioni di partecipazione di tutte le società incluse nella dichiarazione rispetto al soggetto dichiarante, comprese le catene minoritarie.

1.3 Nel caso di superamento della soglia tramite società controllate che, al momento dell'operazione, risultano già titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni in altre società quotate, la dichiarazione potrà contenere i soli rapporti di partecipazione non inseriti dal dichiarante nell'ambito di precedenti dichiarazioni, o che risultino variati rispetto alla precedente dichiarazione. In tale ultimo caso si dovranno comunque indicare nelle "Eventuali osservazioni" i soggetti per conto dei quali si effettua la dichiarazione ai sensi degli articoli 121, comma 3, e 119-*bis*, comma 2, del RE.

1.4 La causale 1 deve essere utilizzata in occasione dell'ammissione a quotazione di una società per le dichiarazioni dei soggetti che detengono partecipazioni rilevanti nella società neo-quotata.

1.5 In ipotesi di successione *mortis causa*, di estinzione del soggetto dichiarante di una precedente dichiarazione a seguito di fusione o di liquidazione, la dichiarazione deve essere effettuata dai nuovi soggetti titolari della partecipazione. Inoltre si raccomanda di comunicare la riduzione entro la soglia rilevante della partecipazione in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 3. Nel caso di eredità giacente tali obblighi sono da intendersi in capo al curatore. Nel caso di liquidazione della società dichiarante, gli obblighi sono da intendersi in capo al liquidatore.

2. VARIAZIONI SUCCESSIVE DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE (CAUSALE 2)

2.1 L'utilizzo della causale 2 è richiesto in caso di variazioni rilevanti, anche tramite società controllate, della percentuale complessiva di partecipazione nella società quotata dovute a:

1) operazioni di compravendita dei titoli quotati;

2) acquisto del controllo di una o più società che direttamente o indirettamente detengono una partecipazione nella società quotata. In tal caso dovranno essere elencate solo le coppie di partecipazione e le relative relazioni di controllo che si determinano in seguito all'acquisto;

3) perdita del controllo di una società che nella precedente dichiarazione partecipava direttamente o indirettamente nella società oggetto di dichiarazione. In tal caso dovranno essere comunicate solo le coppie la cui variazione determina la perdita del controllo.

3. RIDUZIONE ENTRO LA SOGLIA RILEVANTE DEL 2% (CAUSALE 3)

3.1 L'utilizzo della causale 3 è richiesto in caso di riduzione entro la soglia, anche tramite società controllate, della percentuale complessiva di partecipazione nella società quotata dovute a:

1) operazioni di vendita dei titoli quotati;

2) perdita del controllo di una società che nella precedente dichiarazione partecipava direttamente o indirettamente nella società oggetto di dichiarazione.

4. VARIAZIONI NELLE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE (CAUSALE 4)

4.1 L'utilizzo della causale 4 è richiesto nel caso in cui pur non variando in misura rilevante la partecipazione complessiva detenuta dal dichiarante nella società quotata, si verifichino le variazioni di seguito indicate.

Nei casi di seguito descritti la causale 4 può essere obbligatoria ovvero, ai fini di una più compiuta ed aggiornata ricostruzione delle strutture partecipative, solo raccomandata.

CAUSALE 4 OBBLIGATORIA

1) variazioni dei soggetti indicati negli allegati (A, B, C, e D) o variazioni rilevanti delle loro partecipazioni nella società quotata;

2) variazioni rilevanti nell'ammontare dei diritti di voto posseduti relativamente alla partecipazione direttamente e/o indirettamente posseduta dal dichiarante nella società quotata;

3) variazioni rilevanti nel titolo di possesso o nella ripartizione dei diversi titoli di possesso della partecipazione;

4) operazioni di fusione di società controllate dal dichiarante o di loro incorporazione nell'ambito di una catena che termini con una società che detiene una partecipazione rilevante nella società quotata.
Tale comunicazione è da intendersi obbligatoria per il solo soggetto incorporante, ai sensi della vigente disciplina civilistica.

Nel caso in cui si tratti di una fusione per incorporazione, deve essere compilato il quadro 4.1 con l'indicazione della società incorporante e delle società incorporate.

Nel caso in cui la fusione comporti la costituzione di una nuova società, deve essere compilato il quadro 4.1 considerando il nuovo soggetto come soggetto incorporante e le società che partecipano alla fusione come società incorporate e si deve indicare in una apposita "Sezione 2" il nuovo rapporto tra il soggetto dichiarante o una sua controllata e la società costituita con la fusione.

Le partecipazioni detenute dai soggetti incorporati o fusi sono considerate azzerate, mentre devono essere descritti, utilizzando la Sezione 2 del modello, i nuovi rapporti partecipativi in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione.

La causale 4 deve essere, altresì, utilizzata quando la comunicazione viene resa volontariamente, o per aggiornamento della partecipazione detenuta ovvero nell'ambito di una catena di controllo, da un soggetto diverso da quelli per i quali si è verificata la variazione rilevante. **In tal caso la comunicazione è obbligatoria esclusivamente per i soggetti che sarebbero tenuti a norma di legge**. Ad esempio:

1) variazioni rilevanti della percentuale detenuta da società controllate ovvero inserimento di società controllate nell'ambito di una catena che termini con una società che detiene una partecipazione rilevante nella società oggetto di dichiarazione;

2) estromissione di società controllate nell'ambito di una catena che termini con una società che detiene una partecipazione rilevante nella società oggetto di dichiarazione.

CAUSALE 4 RACCOMANDATA

1) inserimento di una società controllata in una catena già dichiarata o che dia luogo ad una nuova catena di partecipazione che termina con una percentuale non rilevante nella società quotata. In tal caso devono essere indicate le eventuali coppie non più esistenti a seguito dell'inserimento della nuova società, le nuove coppie di partecipazione e le relative relazioni di controllo che si determinano in seguito all'acquisto;

2) estromissione di una società controllata da una catena già dichiarata che termina con una percentuale non rilevante nella società quotata. In tal caso devono essere comunicate le coppie in cui si determinano variazioni e, nel quadro 4.2, tutte le società precedentemente controllate delle quali si è perso il controllo;

Allegato 4B

3) operazioni di fusione di società controllate dal dichiarante o di loro incorporazione, facenti parte di una catena che termina con una percentuale non rilevante nella società quotata.

5. DICHIARAZIONE DA EFFETTUARE QUALORA UN SOGGETTO NON USUFRUISCA PIU' DELL'ESENZIONE *EX* ARTICOLO 119-*BIS*, COMMA 1, DEL RE (CAUSALE 5)

5.1 L'utilizzo della causale 5 è richiesto nel caso di dichiarazione (obbligatoria) da parte di un soggetto che non può più beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 119-*bis,* comma 1, del RE, , pur non essendo variata in misura rilevante la partecipazione complessivamente detenuta.

5.2 Nel caso di dichiarazioni rese con causale 5, come data dell'operazione da indicare nel quadro 1.2 della Sezione 1 deve essere indicata quella in cui si è determinata la cessazione delle condizioni per usufruire dell'esenzione prevista dall'articolo 119-*bis*, comma 1, del RE.

PARTE III - IL MODELLO 120B

LA STRUTTURA DEL MODELLO E IL CONTENUTO DELLE SEZIONI

SEZIONE 1: DICHIARAZIONE

Comprende gli elementi essenziali della comunicazione, rappresentati dall'indicazione:
- dell'identità del soggetto "Dichiarante", che è il titolare dell'obbligo di dichiarazione in quanto possessore in via diretta o indiretta della partecipazione potenziale e/o della posizione lunga complessiva;
- dell'identità delle "Società oggetto della dichiarazione", cioè le società nelle quali il soggetto dichiarante possiede le partecipazioni potenziali e/o la posizione lunga complessiva;
- dell'ammontare complessivo della partecipazione potenziale e/o della posizione lunga complessiva facente capo al soggetto dichiarante.

Tale sezione è composta di tre quadri: il "Dichiarante", la "Società oggetto di dichiarazione relativa alla partecipazione potenziale" e la "Società oggetto di dichiarazione relativa alla posizione lunga complessiva".

Quadro 1.1: "Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa" – Contiene l'indicazione e le informazioni anagrafiche sul soggetto titolare dell'obbligo di dichiarazione. E' necessario riempire tutti i campi previsti, con l'eccezione del codice fiscale e del numero di iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia che non ne siano in possesso.
In tale sezione, deve essere apposta la firma del dichiarante o del legale rappresentante, deve essere indicata la "Data dell'operazione", che è quella idonea a determinare l'insorgere dell'obbligo di comunicazione, nonché la "Data della dichiarazione" ed il numero di fogli complessivi dei quali si compone la dichiarazione.

Quadro 1.2: "Società oggetto di dichiarazione relativa alla partecipazione potenziale" – Contiene l'indicazione della società rispetto alla quale il soggetto dichiarante ha maturato l'obbligo di dichiarazione, individuata con le uniche informazioni anagrafiche relative alla ragione sociale ed al Codice Fiscale o Partita IVA.

"Causale dichiarazione" - In tale campo deve essere indicato il motivo per cui si effettua la dichiarazione, secondo le seguenti causali:

1 dichiarazione iniziale da effettuare nei casi di superamento della soglia del 5%;
2 dichiarazione da effettuare per variazioni rilevanti (raggiungimento, superamento o riduzione al di sotto delle ulteriori soglie previste dall'articolo 119, comma 1 del RE) di una partecipazione potenziale già comunicata, tali da non comportare la riduzione della partecipazione al di sotto 5% (Variazioni successive);
3 dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale al di sotto 5%;
4 dichiarazione da effettuare per variazioni diverse dai precedenti punti (es. comunicazione resa volontariamente, nell'ambito di una catena di controllo, da un soggetto diverso da quelli per i quali si è verificata la variazione rilevante ovvero aggiornamento volontario della partecipazione potenziale);
5 dichiarazione da effettuare nel momento in cui un soggetto, titolare di una partecipazione potenziale rilevante, non possa più beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 119-*bis,* comma 1, del RE.

"Codice ISIN" - In tale campo andrà riportato, per ciascuna tipologia di azioni, il relativo codice ISIN ove esistente.

"Soglia interessata" - In tale campo andrà riportata, con riferimento all'operazione oggetto della dichiarazione la soglia interessata in eccesso o in difetto. Nel caso in cui un'unica operazione o più operazioni effettuate nella stessa giornata interessino diverse soglie dovrà farsi riferimento all'ultima soglia interessata.

"Situazione precedente comunicata" - Con riferimento ai campi relativi alla situazione precedente comunicata vi andrà riportata l'eventuale percentuale di partecipazione comunicata con precedente dichiarazione ai sensi dell'art. 119, comma 1, RE ed inserita nella seconda colonna della riga "TOTALE" del quadro 1.2.1.

Quadro 1.2.1: "Partecipazione potenziale" – Contiene la descrizione analitica della partecipazione potenziale detenuta direttamente e/o indirettamente dal dichiarante.

In particolare andranno indicate il numero totale di azioni che si possono acquistare di propria iniziativa, specificando se tale facoltà deriva da accordi contrattuali, conversione di strumenti convertibili o esercizio di *warrant*, precisando:

Allegato 4B

- nella colonna (A) il numero totale di azioni con diritto di voto e la relativa percentuale calcolata sul capitale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, pubblicato ai sensi dell'articolo 98 del presente RE. Di tale percentuale si deve tenere conto ai fini della verifica della sussistenza dell'obbligo;

- nella colonna (B) il numero totale di azioni ordinarie e il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie;

- nella colonna (C) il numero totale di azioni privilegiate e il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni privilegiate;

- nella colonna (D) il numero totale di azioni di altra categoria e il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote della medesima categoria. In tale campo andranno inserite le eventuali azioni possedute che conferiscano diritti di voto diversi da quelli attribuiti alle azioni ordinarie e/o privilegiate (ad esempio azioni emesse dalla società ai sensi dell'art. 2351, comma 2 c.c.).

Quadro 1.3: "Società oggetto di dichiarazione relativa alla posizione lunga complessiva" – Contiene l'indicazione della società rispetto alla quale il soggetto dichiarante ha maturato l'obbligo di dichiarazione, individuata con le uniche informazioni anagrafiche relative alla ragione sociale ed al Codice Fiscale o Partita IVA.

"Causale dichiarazione" - In tale campo deve essere indicato il motivo per cui si effettua la dichiarazione, secondo le seguenti causali:

1 dichiarazione da effettuare nei casi di raggiungimento o superamento della soglia del 10%;
2 dichiarazione da effettuare per variazioni rilevanti (raggiungimento, superamento o riduzione al di sotto delle ulteriori soglie previste dall'articolo 119, comma 1 del RE) di una posizione già comunicata, tali da non comportare la riduzione della posizione al di sotto del 10% (Variazioni successive);
3 dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale al di sotto del 10%;
4 dichiarazione da effettuare per variazioni diverse dai precedenti punti (es. comunicazione resa volontariamente, nell'ambito di una catena di controllo, da un soggetto diverso da quelli per i quali si è verificata la variazione rilevante ovvero aggiornamento volontario della posizione lunga complessiva);
5 dichiarazione da effettuare nel momento in cui un soggetto, titolare di una posizione lunga complessiva rilevante, non possa più beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 119-*bis,* comma 1, del RE.

"Codice ISIN" - In tale campo andrà riportato, per ciascuna tipologia di azioni il relativo codice ISIN, ove esistente.

"Soglia interessata" - In tale campo andrà riportata, con riferimento all'operazione oggetto della dichiarazione la soglia interessata in eccesso o in difetto. Nel caso in cui un'unica operazione o più operazioni effettuate nella stessa giornata interessino diverse soglie dovrà farsi riferimento all'ultima soglia interessata.

"Situazione precedente comunicata" - Con riferimento ai campi relativi alla situazione precedente comunicata vi andrà riportata l'eventuale percentuale di posizione comunicata con precedente dichiarazione ai sensi dell'art. 119, comma 2, RE ed inserita nella seconda colonna della riga "TOTALE" del quadro 1.3.1.

Quadro 1.3.1: "Posizione lunga complessiva" – Contiene la descrizione analitica della posizione lunga complessiva detenuta direttamente e/o indirettamente dal dichiarante.

In particolare andrà indicata la posizione aggregata detenuta, specificandone la composizione in:

- **(a)** partecipazione detenuta di cui agli artt. 117 e 118 RE (azioni);
- **(b)** partecipazione di cui all'art. 119, comma 1, RE (partecipazioni potenziali);
- **(c)** posizione di cui all'art. 119, comma 2, RE (altre posizioni lunghe);
- **(a+b+c)** posizione lunga complessiva data dalla sommatoria delle precedenti tre specifiche.

Si dovrà, altresì, precisare:

- nella colonna (A) il numero totale di azioni con diritto di voto e la relativa percentuale calcolata sul capitale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, pubblicato ai sensi dell'articolo 98 del presente RE. Di tale percentuale si deve tenere conto ai fini della verifica della sussistenza dell'obbligo;

- nella colonna (B) il numero totale di azioni ordinarie e il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie;

- nella colonna (C) il numero totale di azioni privilegiate e il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni privilegiate;

- nella colonna (D) il numero totale di azioni di altra categoria e il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni o quote della medesima categoria. In tale campo andranno inserite le eventuali azioni possedute che conferiscano diritti di voto diversi da quelli attribuiti alle azioni ordinarie e/o privilegiate (ad esempio azioni emesse dalla società ai sensi dell'art. 2351, comma 2 c.c.).

SEZIONE 2: SOGGETTI CHE DETENGONO LA PARTECIPAZIONE POTENZIALE E LA POSIZIONE LUNGA COMPLESSIVA

Quadro 2.1: "Soggetti che detengono direttamente la partecipazione potenziale" – Contiene l'indicazione e le informazioni anagrafiche sul soggetto che detiene direttamente la partecipazione potenziale, anche laddove il medesimo coincida con il soggetto dichiarante. E' necessario riempire tutti i campi previsti, con l'eccezione del codice fiscale e del numero iscrizione CCIAA per i soggetti non residenti in Italia che non ne siano in possesso.

Qualora la partecipazione potenziale sia detenuta indirettamente ed il rapporto di controllo tra il dichiarante ed il soggetto che detiene direttamente la partecipazione potenziale sia indiretto, nello spazio riservato agli "Eventuali soggetti interposti tra il dichiarante ovvero il soggetto posto al vertice della catena partecipativa ed il titolare diretto della partecipazione potenziale" deve essere indicata l'identità delle società tramite le quali il dichiarante detiene il controllo del titolare diretto della partecipazione potenziale.

Tale sezione contiene, inoltre, le informazioni di dettaglio relative alle partecipazioni potenziali detenute da soggetti controllati dal dichiarante. Tali quadri devono essere compilati, analogamente a quanto in precedenza descritto per il quadro 1.2.1.

Quadro 2.2: "Soggetti che detengono direttamente la posizione lunga complessiva" Contiene l'indicazione e le informazioni anagrafiche sul soggetto che detiene direttamente la posizione lunga complessiva con le informazioni di dettaglio relative alla posizione lunga complessiva detenuta da soggetti controllati dal dichiarante. Tali quadri devono essere compilati, analogamente a quanto sopra descritto con riferimento al quadro 2.1..

SEZIONE 3: PERDITA DI CONTROLLO

Quadro 3.1: "Dichiarazione di perdita di controllo" - Deve essere utilizzato per comunicare da parte del dichiarante la perdita del controllo, direttamente od indirettamente detenuto, di una società inserita in una precedente dichiarazione come titolare diretta della partecipazione potenziale e/o della posizione lunga complessiva.

Allegato 4B

PARTE IV - IL MODELLO 120C

Per la compilazione del Modello 120C si fa riferimento, in quanto compatibili, alle istruzioni per la compilazione del Modello 120A.

PARTE V – ISTRUZIONI PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI *EX* ARTICOLO 120 DEL RE N. 11971/99

Gli obblighi informativi previsti dall'articolo 120 del RE sono adempiuti mediante apposita nota da inviare alla Consob, nel termine di cui all'articolo 121, comma 1, del RE, completa di tutti gli elementi informativi richiesti dallo stesso articolo 120. In particolare, con riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo predetto, qualora il rapporto di controllo tra il dichiarante e l'aderente sia indiretto, deve essere indicata l'identità delle società tramite le quali il dichiarante detiene il controllo del predetto soggetto.

Qualora siano adempiuti tali obblighi con la pubblicazione dell'estratto del patto parasociale *ex* articolo 130 del RE, si applica quanto previsto dal comma 2-*bis* del medesimo articolo. In tal caso è necessario che nella comunicazione alla Consob, di cui all'articolo 127 del RE, venga indicato espressamente che con tale adempimento si intende assolvere anche agli obblighi di cui all'articolo 120 del RE.

B) - LE PARTECIPAZIONI DI SOCIETA' QUOTATE IN NON QUOTATE

PARTE I - AMBITO E MODALITA' DI APPLICAZIONE

1. PRECISAZIONI SUGLI OBBLIGHI INFORMATIVI

1.1 L'assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 123 e 125 del RE richiede l'utilizzo esclusivo del modello 120A, compilato secondo il tracciato record contenuto in appendice. La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente su supporto informatico secondo quanto indicato nel successivo punto 4.1.

1.2 Nel caso in cui alla data di riferimento il soggetto dichiarante non detenga alcuna partecipazione rilevante, ovvero, nel periodo di riferimento, non si sia determinata alcuna variazione delle partecipazioni rilevanti rispetto a quanto in precedenza dichiarato, in luogo del modello 120A deve essere inviata una nota contenente tale informazione.

1.3 Il campo "ragione sociale" relativo a tutte le società inserite nel modello deve essere riempito secondo i seguenti criteri:
- la denominazione della società deve essere quella risultante dall'atto costitutivo senza abbreviazioni;

- la ragione sociale deve includere l'acronimo della forma giuridica senza puntini (ad es. SPA, SRL, SA e non S.P.A., S.R.L, S.A.).

2. IL CALCOLO DELLA PARTECIPAZIONE RILEVANTE

2.1 Ai fini del calcolo della percentuale le azioni/quote possedute devono essere rapportate al capitale sottoscritto - rappresentato da azioni/quote con diritto di voto - quale risulta dalla statuto e dalle successive modificazioni. In ipotesi di variazione del capitale sociale, si deve considerare il nuovo capitale sociale a partire dalla data di efficacia dell'atto che ha determinato tale variazione.
Per le società cooperative, la dichiarazione attiene al numero totale delle azioni possedute, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare.

2.2 Nell'ipotesi di azioni/quote oggetto di contratto di pegno e di usufrutto, il creditore pignoratizio e l'usufruttuario dovranno effettuare la segnalazione solo nel caso in cui ad essi spetti il diritto di voto inerente alle azioni/quote.
Si applica quanto indicato nella parte A), I, punti 2.3, 2.4 e 2.6.

3. DETERMINAZIONE DEI TERMINI E DELLE MODALITA' PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE ALLA SOCIETA' PARTECIPATA

3.1 Nella comunicazione deve essere indicata la data dalla quale decorre il termine di 7 giorni di calendario entro il quale deve essere eseguita la comunicazione.

3.2 In caso di costituzione di società, acquisto o trasferimento per atto tra vivi, fusioni o scissioni, costituzione di pegno, di usufrutto o di deposito, deve farsi riferimento alla data di perfezionamento dell'atto, secondo la rispettiva disciplina civilistica, indipendentemente dalla data di esecuzione.

3.3. In caso di liquidazione della società partecipata, l'obbligo di comunicazione decorre dalla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese della richiesta di cancellazione.

3.4 In ipotesi di variazione del capitale sociale, gli eventuali obblighi di comunicazione decorrono dalla data di efficacia dell'atto che ha determinato tale variazione.

3.5 Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R..

Allegato 4B

4. DETERMINAZIONE DEI TERMINI E DELLE MODALITA' PER L'INVIO DELLA COMUNICAZIONE ALLA CONSOB

La comunicazione, per la quale è richiesto l'utilizzo esclusivo del modello 120A è inviata in formato elettronico, secondo il tracciato record contenuto in Appendice, tramite il sistema di "teleraccolta";

4.2 Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 125, comma 3, del RE , al fine di realizzare la completezza delle informazioni, nel modello dovranno comunque essere riportati tutti gli elementi utili che consentano di ricostruire le partecipazioni rilevanti di tutti i soggetti tenuti all'obbligo. La comunicazione può essere effettuata, purché sia garantita la completezza delle informazioni dovute:

a) da una società quotata anche per conto delle società quotate sue controllate;

b) da una società quotata anche per conto di una o più altre società quotate che la controllano.

Nella comunicazione devono essere indicati, nelle osservazioni, tutti i soggetti tenuti all'obbligo diversi dal dichiarante. In tal caso la dichiarazione potrà essere firmata solo dal dichiarante.

4.3 Nel caso in cui i soggetti contenuti nella precedente dichiarazione abbiano subito una modifica nelle informazioni anagrafiche contenute nei quadri 1.3, 2.1 e 2.2 del modello 120A, comunicate nella dichiarazione precedente, nella nuova comunicazione periodica dovranno essere utilizzati i nuovi dati anagrafici nel modello 120A e dovranno essere indicate le variazioni intervenute (riportando per ogni società interessata sia i vecchi dati che i nuovi) in una nota separata allegata al modello. Nella medesima nota allegata devono essere indicate anche le società di nuova acquisizione e le eventuali società precedentemente dichiarate che siano liquidate o abbiano subìto operazioni di fusione e/o incorporazione.

4.5 I termini per l'invio sono quelli indicati nell'articolo 125, comma 2, del RE. Le comunicazioni si intendono effettuate nel giorno in cui sono state inviate mediante il sistema di teleraccolta.

4.6 All'invio in formato elettronico delle dichiarazioni deve accompagnarsi l'inoltro di una lettera contenente l'identificativo della dichiarazione, il nome del dichiarante, della società oggetto di dichiarazione, la data dell'operazione e le firme dei soggetti tenuti all'obbligo.
La lettera deve essere accompagnata da una copia della ricevuta elettronica rilasciata dal sistema ed anticipata via fax contestualmente all'inoltro telematico della dichiarazione. L'originale deve essere spedito tramite raccomandata entro il termine di tre giorni dal predetto inoltro. La comunicazione inviata tramite teleraccolta si considera eseguita nel giorno in cui è stata rilasciata la ricevuta elettronica, ma l'obbligo della dichiarazione verrà considerato assolto solo con l'invio della lettera contenente le firme dei soggetti tenuti.

Con successiva comunicazione verranno indicate le modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione mediante utilizzo della firma digitale.

5. CONTENUTO DELLE INFORMAZIONI DA RENDERE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 126 DEL RE

5.1 Le società con azioni quotate dovranno inserire all'interno (ovvero in allegato) del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio di esercizio, un elenco delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 125 del RE che contenga le seguenti informazioni:

- denominazione e forma giuridica della società partecipata, specificando lo Stato di appartenenza;

- percentuale totale della partecipazione e modalità di detenzione della stessa;

- denominazione e forma giuridica delle eventuali società controllate che detengono direttamente la partecipazione nella società non quotata ed ammontare di ogni singola partecipazione detenuta da tali società.

PARTE II - IL MODELLO 120A PER LA DICHIARAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DELLE SOCIETA' QUOTATE IN NON QUOTATE - CRITERI GENERALI DI COMPILAZIONE

La dichiarazione, che deve essere effettuata con la modalità "a fotografia", deve contenere, in un unico modello, il quadro completo delle partecipazioni superiori al 10% detenute dalla società quotata in società non quotate in essere alla data di riferimento comprensivo quindi anche delle partecipazioni che non sono variate rispetto alla precedente comunicazione.

Andrà indicato come "Causale dichiarazione" il numero 0 e come "Codice operazione" il codice "I".

Per gli ulteriori dettagli di compilazione del Modello 120 A relativo alle partecipazioni in società non quotate si fa riferimento, ove compatibili ed applicabili, alle istruzioni per la compilazione del Modello 120 A in società quotate.

Allegato 4B -Appendice

APPENDICE

TRACCIATO RECORD PER LE DICHIARAZIONI IN FORMATO ELETTRONICO

In questo paragrafo viene descritto il tracciato record per la comunicazione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 121 in formato elettronico, dettagliando i vari tipi record, il loro contenuto informativo e la sequenza attesa per il trattamento.

PECULIARITÀ

Ogni comunicazione viene inviata con un file contenente caratteri ASCII.

Il tracciato record utilizzato per le dichiarazioni in formato elettronico ricalca nelle linee generali il modello cartaceo predisposto per la comunicazione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 121.

Sono pertanto definiti i tipi record:

- DICHIARAZIONE
- OGGETTO DI DICHIARAZIONE
- PARTECIPAZIONE
- AZIONI PARTECIPAZIONE
- TITOLARE DIRITTO DI VOTO
- AZIONI TITOLARE DIRITTO DI VOTO
- FIDUCIARIA INTERPOSTA
- NUMERO FIDUCIANTI
- FIDUCIANTE
- NUMERO EFFETTIVI PROPRIETARI
- EFFETTIVO PROPRIETARIO
- FUSIONE
- PERDITA DI CONTROLLO

L'unica eccezione rispetto al modello cartaceo è costituita dalla presenza nei record precedenti dei soli identificativi dei soggetti fisici e giuridici e non dei dati corrispondenti. Questi ultimi vengono comunicati tramite i tipi record:

- SOGGETTO FISICO
- SOGGETTO GIURIDICO

L'identificativo del soggetto è un campo alfanumerico di max 6 cifre, che individua univocamente il soggetto all'interno della comunicazione.

I tipi record definiti sono descritti di seguito in termini di:

- Campo: nome del campo
- Tipo: tipo dato (Num=Numerico, Alfa=Alfanumerico)
- Lun.: Lunghezza e precisione
  (N.B. 6,3 = 6 byte di cui 3 decimali; esempio: 45,2% deve essere reso 045200)
- Valore: eventuale valore che il campo può assumere
- Null: indica se il campo può assumere valore nullo (Y) o meno (N)

N.B.
I dati di tipo Alfa vanno allineati a sinistra del campo e riempiti a destra con spazi.
I dati di tipo Num vanno allineati a destra del campo e riempiti a sinistra con zeri.
In caso di valore nullo (Null) i campi di tipo Alfa devono essere riempiti con spazi mentre i campi di tipo Num devono essere riempiti con zeri.

TIPO RECORD 01

DICHIARAZIONE

Contiene le informazioni relative alla dichiarazione.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	01	N
In Quotata	Alfa	1	X	Y
In Non Quotata	Alfa	1	X	Y
ID Dichiarante	Alfa	6		N
Data Operazione	Num	8	(*)	N
Osservazioni	Alfa	255		Y
Riferimenti	Alfa	100		Y

(*) in formato DDMMYYYY

Allegato 4B -Appendice

TIPO RECORD 02

OGGETTO DI DICHIARAZIONE

Contiene le informazioni relative alla società oggetto di dichiarazione.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	02	N
ID Oggetto	Alfa	6		N
Totale Votanti	Num	18		N
Totale Ordinarie	Num	18		N
Totale Privilegiate	Num	18		N
Totale Speciali	Num	18		N
Totale Votanti CV	Num	18		N
Totale Ordinarie CV	Num	18		N
Totale Privilegiate CV	Num	18		N
Totale Speciali CV	Num	18		N
Percentuale Votanti	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie	Num	6,3		N
Percentuale Privilegiate	Num	6,3		N
Percentuale Speciali	Num	6,3		N
Percentuale Votanti CV	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie CV	Num	6,3		N
Percentuale Privilegiate CV	Num	6,3		N
Percentuale Speciali CV	Num	6,3		N
Valore Nominale	Num	14,2		N
Valuta	Alfa	30		N
Causale Dichiarazione	Num	1	0-5 (*)	N
Codice Operazione	Alfa	1	A-I (**)	N
Soglia Interessata	Num	3,1		Y
Codice ISIN Ordinarie	Alfa	12		Y
Codice ISIN Privilegiate	Alfa	12		Y
Codice ISIN Speciali	Alfa	12		Y
Situazione Precedente	Num	6,3		Y
Situazione Precedente CV	Num	6,3		Y

(*) Le causali previste sono:

0 Fotografia
1 Prima Dichiarazione
2 Variazione di % rilevante
3 Discesa entro la soglia rilevante
4 Variazione della catena partecipativa o della modalità di possesso
5 Comunicazione effettuata quando un soggetto non può più usufruire della facoltà ex art.121 comma 2

(**) I titoli di possesso previsti sono:

A Compravendita in un mercato regolamentato
B Compravendita
C Acquisto a titolo gratuito per atto tra vivi
D Successione mortis-causa
E Pegno
F Usufrutto
G Deposito
H Riporto o prestito titoli
I Altro

Allegato 4B -Appendice

TIPO RECORD 03

PARTECIPAZIONE

Contiene le informazioni relative alla partecipazione

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	03	N
ID Partecipante	Alfa	6		N
ID Partecipata	Alfa	6		N
Rapporto di Controllo	Alfa	1	A-E (*)	N
Totale Votanti	Num	18		N
Totale Ordinarie	Num	18		N
Totale Privilegiate	Num	18		N
Totale Speciali	Num	18		N
Totale Votanti SV	Num	18		N
Totale Ordinarie SV	Num	18		N
Totale Privilegiate SV	Num	18		N
Totale Speciali SV	Num	18		N
Percentuale Votanti	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie	Num	6,3		N
Percentuale Privilegiate	Num	6,3		N
Percentuale Speciali	Num	6,3		N
Percentuale Votanti SV	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie SV	Num	6,3		N
Percentuale Privilegiate SV	Num	6,3		N
Percentuale Speciali SV	Num	6,3		N

(*) I rapporti di controllo previsti sono:

A: Controllo di diritto
B:Controllo tramite una partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'Assemblea
C: Controllo solitario tramite patto di sindacato
D: Controllo ai sensi dell'Art. 93, comma 1, lettera A, D.lgs. 58/98
E: Non controllo

Allegati al regolamento concernente gli emittenti ***- Allegato 4B - Appendice***

TIPO RECORD 04

AZIONI PARTECIPAZIONE

Contiene le informazioni relative al numero d'azioni possedute suddivise per titolo di possesso

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	04	N
Titolo di Possesso	Num	2	1-11 (*)	N
Azioni o Quote Votanti	Num	18		N
Azioni o Quote Ordinarie	Num	18		N
Azioni o Quote Privilegiate	Num	18		N
Azioni o Quote Speciali	Num	18		N
Azioni o Quote Votanti SV	Num	18		N
Azioni o Quote Ordinarie SV	Num	18		N
Azioni o Quote Privilegiate SV	Num	18		N
Azioni o Quote Speciali SV	Num	18		N

(*) I titoli di possesso previsti sono:

1 Proprietà
2 Prestatore/Riportato
3 Prestatario/Riportatore
4 Intestazione per conto terzi
5 Gestione discrezionale del risparmio
6 Pegno
7 Usufrutto
8 Deposito
9 Gestione non discrezionale del diritto di voto
10 Delega
11 Trasferimento retribuito del diritto di voto

Allegato 4B -Appendice

TIPO RECORD 05

TITOLARE DIRITTO DI VOTO

Contiene le informazioni relative al soggetto titolare diritto di voto.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	05	N
ID Titolare diritto di voto	Alfa	6		N
Totale Votanti	Num	18		N
Totale Ordinarie	Num	18		N
Totale Privilegiate	Num	18		N
Totale Speciali	Num	18		N
Percentuale Votanti	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie	Num	6,3		N
Percentuale Privilegiate	Num	6,3		N
Percentuale Speciali	Num	6,3		N

TIPO RECORD 06

AZIONI TITOLARE DIRITTO DI VOTO

Contiene le informazioni relative al numero d'azioni di cui si dispone del diritto di voto suddivise per titolo di possesso

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	06	N
Titolo di Possesso	Num	2	(*)	N
Azioni o Quote Votanti	Num	18		N
Azioni o Quote Ordinarie	Num	18		N
Azioni o Quote Privilegiate	Num	18		N
Azioni o Quote Speciali	Num	18		N

(*) 2,3,6,7,8,9,10,11: vedi definizione dei titoli di possesso al tipo record 04

TIPO RECORD 07

FIDUCIARIA INTERPOSTA

Contiene le informazioni relative alla società fiduciaria interposta.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	07	N
ID Fiduciaria	Alfa	6		N
Totale Votanti	Num	18		N
Totale Ordinarie	Num	18		N
Totale Privilegiate	Num	18		N
Totale Speciali	Num	18		N
Totale Votanti SV	Num	18		N
Totale Ordinarie SV	Num	18		N
Totale Privilegiate SV	Num	18		N
Totale Speciali SV	Num	18		N
Percentuale Votanti	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie	Num	6,3		N
Percentuale Privilegiate	Num	6,3		N
Percentuale Speciali	Num	6,3		N
Percentuale Votanti SV	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie SV	Num	6,3		N
Percentuale Privilegiate SV	Num	6,3		N
Percentuale Speciali SV	Num	6,3		N

Allegato 4B -Appendice

TIPO RECORD 08

NUMERO FIDUCIANTI

Contiene le informazioni relative al numero di soggetti che hanno ceduto l'intestazione.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	08	N
Numero Fiducianti	Num	3		N

TIPO RECORD 09

SOGGETTO FIDUCIANTE

Contiene le informazioni relative al Soggetto fiduciante.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	09	N
ID Fiduciante	Alfa	6		N
Totale Votanti	Num	18		N
Totale Ordinarie	Num	18		N
Totale Privilegiate	Num	18		N
Totale Speciale	Num	18		N
Totale Votanti SV	Num	18		N
Totale Ordinarie SV	Num	18		N
Totale Privilegiate SV	Num	18		N
Totale Speciale SV	Num	18		N
Percentuale Votanti	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie	Num	6,3		N
Percentuale Privilegiate	Num	6,3		N
Percentuale Speciale	Num	6,3		N
Percentuale Votanti SV	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie SV	Num	6,3		N
Percentuale Privilegiate SV	Num	6,3		N
Percentuale Speciale SV	Num	6,3		N

TIPO RECORD 10

NUMERO EFFETTIVI PROPRIETARI

Contiene le informazioni relative al numero di effettivi proprietari.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	10	N
Numero Effettivi Proprietari	Num	3		N

TIPO RECORD 11

EFFETTIVO PROPRIETARIO

Contiene le informazioni relative all'effettivo proprietario delle azioni delle quali è privato del diritto di voto.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	11	N
ID Effettivo Proprietario	Alfa	6		N
Totale Votanti	Num	12		N
Totale Ordinarie	Num	12		N
Totale Privilegiate	Num	18		N
Totale Speciale	Num	18		N
Totale Votanti SV	Num	18		N
Totale Ordinarie SV	Num	18		N
Totale Privilegiate SV	Num	18		N
Totale Speciale SV	Num	18		N
Percentuale Votanti	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie	Num	6,3		N
Percentuale Privilegiate	Num	6,3		N
Percentuale Speciale	Num	6,3		N
Percentuale Votanti SV	Num	6,3		N
Percentuale Ordinarie SV	Num	6,3		N
Percentuale Privilegiate SV	Num	6,3		N
Percentuale Speciale SV	Num	6,3		N

Allegato 4B -Appendice

TIPO RECORD 12

FUSIONE

Contiene le informazioni relative all'operazione di fusione.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	12	N
ID Incorporante	Alfa	6		N
ID Incorporata 1	Alfa	6		N
ID Incorporata ..	Alfa	6	(*)	N
ID Incorporata N	Alfa	6	(*)	N

(*) Da compilare sole nel caso in cui siano presenti più società incorporate dalla medesima incorporante.

TIPO RECORD 13

PERDITA DI CONTROLLO

Contiene le informazioni relative alla perdita di controllo da parte del dichiarante.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	13	N
ID Soggetto	Alfa	6		N

TIPO RECORD 14

SOGGETTO FISICO

Contiene le informazioni relative a un soggetto fisico.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	14	N
ID Soggetto	Alfa	6		N
Cognome	Alfa	50		N
Nome	Alfa	30		N
Sesso	Alfa	1	M,F	N
Luogo di Nascita	Alfa	50		N
Data di Nascita	Num	8	(*)	N
Codice Fiscale	Alfa	16	(**)	Y
Numero iscrizione CCIAA	Num	10		Y
Sigla Provincia iscrizione CCIAA	Alfa	2		Y
Luogo di Residenza	Alfa	50		N
Via e frazione	Alfa	50		N
C.A.P.	Num	5		Y
Sigla Provincia	Alfa	2		Y
Stato	Alfa	50		N
Telefono	Alfa	20		N
FAX	Alfa	20		Y

(*) in formato DDMMYYYY
(**) obbligatorio per soggetti di cittadinanza italiana

Allegato 4B -Appendice

TIPO RECORD 15

SOGGETTO GIURIDICO

Contiene le informazioni relative a un soggetto giuridico.

Campo	Tipo	Lun.	Valore	Null
Tipo Record	Num	2	15	N
ID Soggetto	Alfa	6		N
Ragione Sociale	Alfa	100		N
Sigla Sociale	Alfa	10		Y
Forma Giuridica	Alfa	6		N
Data di Costituzione	Num	8	(*)	N
Codice Fiscale	Alfa	11	(**)	Y
Numero iscrizione CCIAA	Num	10	(**) (***)	Y
Sigla Provincia iscrizione CCIAA	Alfa	2	(**)	Y
Luogo della sede legale	Alfa	50		N
Via e frazione	Alfa	50		N
C.A.P.	Num	5		Y
Sigla Provincia	Alfa	2		Y
Stato	Alfa	50		N
Telefono	Alfa	20		N
FAX	Alfa	20		Y

(*) in formato DDMMYYYY
(**) obbligatorio per i soggetti italiani
(***) indicare solo se diverso dal codice fiscale altrimenti riempire con zeri.

SEQUENZA DEI RECORD

I record della dichiarazione in formato elettronico sono attesi secondo la seguente sequenza:

DICHIARAZIONE (01) {1}
OGGETTI DI DICHIARAZIONE (02) {1,n}
PARTECIPAZIONE (03) {1,n}
    AZIONI PARTECIPAZIONE (04) {0,n} (*)

    TITOLARE DIRITTO DI VOTO (05) {0,n}
        AZIONI TITOLARE DIRITTO DI VOTO (06) {1,n}

    FIDUCIARIA INTERPOSTA (07) {0,n}

    NUMERO FIDUCIANTI (08) {0,1}
        SOGGETTO FIDUCIANTE (09) {0,n}

    NUMERO EFFETTIVI PROPRIETARI (10) {0,1}
        EFFETTIVO PROPRIETARIO (11) {0,n}
FUSIONI (12) {0,n}
PERDITE DI CONTROLLO (13) {0,n}
SOGGETTO FISICO (14) {0,n}
SOGGETTO GIURIDICO (15) {1,n}

Tra parentesi tonde viene indicato il tipo record; tra parentesi graffe la cardinalità.

(*) Il record 04 deve essere sempre presente, tranne i casi di azzeramento.

Allegato 4B -Appendice

BNF delle comunicazioni ex art.5

<modello> ::-
<dichiarazione>
<oggetto di dichiarazione>+
<partecipazione e allegati>+
<fusione>*
<perdita di controllo>*
<soggetto>+

<dichiarazione> ::- record-01

<oggetto di dichiarazione> ::- record-02

<partecipazione e allegati> ::-
record-03
{record-04}*
<allegatoA>*
<allegatoB>*
<allegatoC>*
<allegatoD>*

<allegatoA> ::-
record-05
{record-06}+

<allegatoB> ::-
record-07

<allegatoC> ::-
record-08
{record-09}*

<allegatoD> ::-
record-10
{record-11}*

<fusione> ::- record-12

<perdita di controllo> ::- record-13

<soggetto> ::-
record-14 | record-15

ALLEGATO 4C

Modello TR-2

Notifica da parte dei market maker *ai sensi dell'articolo 119-bis, comma 3, lettera c) del regolamento n. 11971/99*

1. Identità del *market maker*

- Nominativo completo (compresa la forma giuridica per le persone giuridiche)

………………………………………………………………………………………….

- Indirizzo (sede legale per le persone giuridiche)

………………………………………………………………………………………….

- Numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica

………………………………………………………………………………………….

- Altre informazioni utili (almeno una persona di riferimento per le persone giuridiche)

………………………………………………………………………………………….

2. Identità del notificante (se un'altra persona effettua la notifica per conto del *market maker* di cui al punto 1)

- Nominativo completo

………………………………………………………………………………………….

- Indirizzo

………………………………………………………………………………………….

- Numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica

………………………………………………………………………………………….

- Altre informazioni utili (ad esempio, relazione funzionale con la persona fisica o giuridica soggetta all'obbligo di notifica)

………………………………………………………………………………………….

3. Motivo della notifica

[ ] Il *market maker* di cui al punto 1 intende esercitare attività di *market making* in relazione all'emittente seguente:

[ ] Il *market maker* di cui al punto 1 cessa di esercitare attività di *market making* in relazione all'emittente seguente:

Emittente	

Allegato 4C

4. **Qualora il *market maker* di cui al punto 1 intenda esercitare attività di *market making*, si prega di indicare:**

- l'autorità competente che ha autorizzato il *market maker* a norma della direttiva 2004/39/CE:

……………………………………………………………………………………….

- la data di ottenimento dell'autorizzazione:

……………………………………………………………………………………….

- in caso di acquisizione o cessione di una partecipazione, anche potenziale, la data di raggiungimento o superamento della soglia rilevante ovvero di riduzione al di sotto di tale soglia:

……………………………………………………………………………………….

5. **Il *market maker* di cui al punto 1 dichiara di non intervenire nella gestione dell'emittente di cui al punto 3, né di esercitare alcuna influenza su tale emittente affinché compri tali azioni o ne sostenga il prezzo.**

Fatto a [*luogo*], addì [*data*].

11A12325

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sebercim».

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1069 del 1° settembre 2011

Medicinale: SEBERCIM.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a. (codice fiscale n. 00212840235), con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming n. 2 - 37135 Verona (Italia).

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (punti 4.1, 4.9, 5.1 e 5.2 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo), relativamente alla confezione sotto elencata:

A.I.C. n. 024997025 - «400 mg compresse» 14 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12209

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sibelium».

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1068 del 1° settembre 2011

Medicinale: SIBELIUM.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a. (codice fiscale n. 00962280590), con sede legale e domicilio fiscale in via Michelangelo Buonarroti n. 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano) - (Italia).

Variazione A.I.C.: richiesta rettifica determinazione V&A.N/V n. 821 del 23 maggio 2011.

Visti gli atti di ufficio all' estratto della determinazione v&A.N/V n. 821 del 23 maggio 2011, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 164 del 16 luglio 2011, sono apportate le seguenti modifiche: ove riportato: «relativamente alla confezione sotto elencata:

A.I.C. n. 024396044 - "10 mg compresse" 50 compresse;

A.I.C. n. 024396069 - "5 mg compresse" 20 compresse in blister», leggasi: «relativamente alla confezione sotto elencata:

A.I.C. n. 024396069 - "5 mg compresse" 20 compresse in blister.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A12210

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fluimucil».

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1070 del 1° settembre 2011

Medicinale: FLUIMUCIL.

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l. (codice fiscale n. 03804220154), con sede legale e domicilio fiscale in via Lillo del Duca n. 10 - 20091 Bresso (Milano) - (Italia).

Variazione A.I.C.: modifica stampati ex art. 62 direttiva 2001/83.

Ai sensi degli articoli 78 e 79 del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni è autorizzata la modifica dell'etichette interne ed esterne, nella versione grafica definitiva, con l'inserimento di pittogrammi, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 020582019 - «300 mg/3 ml soluzione iniettabile e per nebulizzatore e per instillazione endotracheobronchiale» 5 fiale 3 ml;

A.I.C. n. 020582033 - «300 mg/3 ml soluzione iniettabile e per nebulizzatore e per istillazione endotracheobronchiale» 10 fiale 3 ml;

A.I.C. n. 020582185 - «600 mg/15 ml sciroppo» flacone 200 ml;

A.I.C. n. 020582209 - «600 mg compresse effervescenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 020582223 - «600 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12211

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fluimucil Mucolitico».

Estratto determinazione V&A.N./V n. 1073 del 1° settembre 2011

Medicinale**:** FLUIMUCIL MUCOLITICO.

Titolare AIC**:** Zambon Italia S.r.l. (codice fiscale 03804220154) con sede legale e domicilio fiscale in via Lillo Del Duca, 10 - 20091 Bresso - Milano – Italia.

Variazione AIC: Modifica stampati ex art. 62 Direttiva 2001/83

Ai sensi dell'artt. 78 e 79 del d.lgs. n. 219/2006 e s.m. è autorizzata la modifica dell'etichette interne ed esterne, nella versione grafica definitiva, con l'inserimento di pittogrammi,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 034936017 - «100 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine;

AIC n. 034936031 - «200 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine;

AIC n. 034936106 - «200 mg granulato per soluzione orale senza zucchero» 30 bustine;

AIC n. 034936118 - «100 mg/5 ml sciroppo» flacone 200 ml;

AIC n. 034936120 - «200 mg compresse orosolubili» 20 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12212

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rinofluimucil».

Estratto determinazione V&A.N./V n. 1071 del 1° settembre 2011

Medicinale: RINOFLUIMUCIL.

Titolare AIC: Zambon Italia S.r.l. (codice fiscale 03804220154) con sede legale e domicilio fiscale in via Lillo Del Duca, 10 - 20091 Bresso - Milano – Italia.

Variazione AIC: Modifica stampati ex art. 62 Direttiva 2001/83.

Ai sensi degli artt. 78 e 79 del d.lgs. n. 219/2006 e s.m. è autorizzata la modifica dell'etichetta interne ed esterne, nella versione grafica definitiva, con l'inserimento di pittogrammi,

relativamente alla confezione sottoelencata: AIC n. 021993050 - «1% + 0,5% spray nasale soluzione» flacone 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12213

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, commi 5 e 6 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende conto che le sotto elencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Treviso con le seguenti determinazioni dirigenziali: n. 323 del 10 agosto 2011:

marchio n. 145-TV, «I.M.C. Holding S.r.l.» - via Zona industriale n. 114 - 31040 Pederobba (Treviso).

I punzoni in dotazione alle imprese suddette sono stati tutti riconsegnati alla Camera di commercio di Treviso che ha provveduto alla deformazione.

11A12320

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Sovere

Con decreto 7 luglio 2011, n. 1685, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei conti in data 17 agosto 2011, reg. n. 12, foglio n. 377, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del torrente Oneto nel comune di Sovere (Bergamo), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio 19 p.lle 6833, 6834.

11A12216

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito in Vescovana

Con decreto n. 6163 in data 30 maggio 2011 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2011 al registro n. 5, foglio n. 112, è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno ubicato in comune di Vescovana (Padova), al confine con il comune di Stanghella, in zona industriale, censito al catasto terreni di Padova, comune di Vescovana, alla sezione U del foglio n. 10 con le particelle: 600, 601 e 602, rispettivamente delle superfici di mq 75, 2465 e 45, per una consistenza complessiva di mq 2585, ricadente nel comprensorio del Consorzio di bonifica Euganeo.

11A12319

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-220) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.